

# **GESTIONE DEI RIFIUTI**

## **AGGIORNAMENTO 2014**

*GUIDA ALLA NORMATIVA NAZIONALE E ALLA  
NORMATIVA APPLICATIVA ED INTEGRATIVA DELLA REGIONE VENETO*

<b>Premessa</b>	
0.1. Gli obiettivi ed i principi generali della disciplina dei rifiuti	6
0.2. Normativa regionale veneta vigente applicativa ed integrativa in materia di rifiuti	6
0.3. <i>Le deleghe attribuite dalla Regione del Veneto</i>	7
<b>Capitolo 1</b>	
<b>La disciplina dei rifiuti in generale - L'oggetto ed il campo di applicazione</b>	
1.1. La definizione di rifiuto	15
1.2. I "non-rifiuti"	15
1.2.1. I prodotti di recupero	16
1.2.2. I sottoprodotti	16
1.2.3. Le terre e rocce da scavo	17
1.2.3.1 <i>Disciplina regionale integrativa ed applicativa per le terre e rocce da scavo</i>	20
1.2.4. I rottami metallici	20
1.2.5. I combustibili solidi secondari (CSS)	24
1.3. Le esclusioni	25
1.4. Le altre definizioni	26
<b>Capitolo 2</b>	
<b>Rifiuti urbani e rifiuti speciali</b>	
2.1. I rifiuti urbani	27
2.2. I rifiuti speciali	27
2.3. I rifiuti urbani per assimilazione	28
2.4. I rifiuti speciali assimilabili agli urbani	29
<b>Capitolo 3</b>	
<b>Classificazione e codifica dei rifiuti speciali</b>	
3.1. Effetti di errori nell'attribuzione dei codice	31
3.2. I rifiuti pericolosi	31
3.3. Attribuzione del codice identificativo	33
3.3.1. Articolazione dell'elenco europeo dei rifiuti – CER	33
3.3.2. Criteri di attribuzione del codice	33
<b>Capitolo 4</b>	
<b>Detenzione dei rifiuti prodotti – il deposito temporaneo</b>	
4.1. Deposito temporaneo – definizione	35
4.2. Deposito temporaneo – condizioni e limiti	36
4.3. Computo dei quantitativi	37
<b>Capitolo 5</b>	
<b>Recupero e smaltimento dei rifiuti</b>	
5.1. Cos'è il recupero e cos'è lo smaltimento?	40
5.1.1. Operazioni di recupero	41
5.1.2. Operazioni di smaltimento	41
5.2. Autorizzazioni e regimi semplificati	42
5.2.1. Autorizzazione in procedura ordinaria	42
5.2.1.1 <i>Norme specifiche ed integrative previste dalla Regione del Veneto</i>	43
5.2.2. Procedure semplificate	44
5.3. Recupero o smaltimento in conto proprio	47
5.4. Recupero-utilizzo di rifiuti di terzi	47
5.5. Conferimento a terzi per il recupero/smaltimento	47
5.6. Obblighi particolari di conferimento: Oli usati – batterie – pneumatici fuori uso	48
5.7. Sanzioni	50
<b>Capitolo 6</b>	
<b>Il trasporto dei rifiuti e l'albo nazionale gestori ambientali</b>	
6.1. L'organizzazione dell'albo nazionale gestori ambientali	51
6.1.1. Categorie e classi di iscrizione	51
6.1.2. Garanzie finanziarie	52
6.1.3. Diritti di iscrizione e di segreteria	53

6.2. L'iscrizione all'albo per l'attività di trasporto rifiuti	54
6.2.1. Modalità di iscrizione ordinaria	55
6.2.2. Iscrizioni "semplificate"	55
6.2.3. Sanzioni	55
6.3. Trasporti internazionali di rifiuti ("Spedizioni transfrontaliere")	56
6.3.1. Campo di applicazione e oggetto del regolamento n. 1013/2006	56
6.3.2. Procedure di controllo previste dal regolamento n. 1013/2006	57
6.3.3. Sanzioni	57
6.3.4. Spedizioni transfrontaliere e iscrizione all'Albo gestori ambientali	58

## Capitolo 7

### La documentazione della produzione e gestione dei rifiuti

7.1. Il registro di carico e scarico	59
7.1.1. Obbligo di registrazione e soggetti obbligati	60
7.1.2. Contenuti del registro e formalità per la sua tenuta	61
7.1.3. Registro modello «A»	62
7.1.4. Registro modello «B»	64
7.2. Il formulario di identificazione per il trasporto	64
7.2.1. Obbligatorietà e contenuti del formulario	65
7.2.2. Modello uniforme	66
7.2.3. Incrocio tra formulario e registro	67
7.3. La comunicazione annuale	68
7.3.1. Struttura e contenuti del MUD	68
7.3.2. Il Mud rifiuti speciali	68
7.3.3. Il Mud imballaggi	69
7.3.4. Il Mud apparecchiature elettriche ed elettroniche – AEE	70
7.3.5. Il Mud rifiuti urbani	70
7.4. Il Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti	70
7.5. Sanzioni	71

## Capitolo 8

### La responsabilità dell'impresa per reati ambientali

8.1. Che cos'è il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231?	73
8.1.1. Quali tipi di sanzioni sono previste a carico dell'ente?	73
8.1.2. Quando si configura la responsabilità dell'ente?	73
8.1.3. I "reati presupposto"	74
8.2. I "reati presupposto" in materia di gestione dei rifiuti	75
8.3. Cosa può fare l'ente per non incorrere nelle sanzioni?	76
8.4. Il modello organizzativo esimente	76

## Capitolo 9

### Discariche

9.1. Principali contenuti del d.lgs. n. 36/2003	77
9.2. Ambito di applicazione e definizione di "discarica"	78
9.3. Classificazione delle discariche	79
9.4. Rifiuti non ammessi in discarica	79
9.5. Autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio	80
9.6. Criteri, condizioni e limiti di ammissione dei rifiuti in discarica	80
9.6.1. Rifiuti smaltibili in discariche per rifiuti inerti	80
9.6.2. Rifiuti smaltibili in discariche per rifiuti non pericolosi (a regime)	82
9.6.3. Rifiuti smaltibili in discariche per rifiuti pericolosi (a regime)	83
9.6.4. Deroghe	84
9.7. Piano di sorveglianza e controllo	84

## Capitolo 10

### Inceneritori e Coinceneritori

87



## Premessa

Per “*disciplina generale dei rifiuti*” si intende il complesso di norme – leggi e regolamenti – finalizzate ad evitare che chi produce rifiuti, non avendo sugli stessi altro interesse che quello di sbarazzarsene nel modo per lui più comodo e meno oneroso, lo faccia in danno della qualità e del decoro dell’ambiente.

Tale disciplina, pertanto, contiene in primo luogo:

- l’individuazione e la classificazione dei rifiuti;
- il divieto di abbandonarli;
- l’obbligo di detenerli in modo adeguato, non solo evitando che si disperdano, ma anche per garantirne la miglior destinazione di recupero e, in subordine, di smaltimento;
- le autorizzazioni che è necessario avere per trasportare, recuperare e smaltire, in una parola: gestire rifiuti, sul presupposto che, salvo casi marginali, tutte queste attività, anche quando esercitate per propri rifiuti – cosiddetto trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti “*in conto proprio*” – non sono liberamente consentite, ma debbono essere preventivamente autorizzate;
- gli adempimenti documentali per consentire il controllo delle Autorità preposte: registrazioni, documenti di trasporto, comunicazioni periodiche.

Tutte queste norme sono attualmente contenute nella Parte Quarta e, per particolari aspetti, nella Parte Seconda (per la valutazione dell’impatto ambientale e l’autorizzazione integrata ambientale cui sono sottoposti determinati impianti di recupero e di smaltimento) e nella Parte Sesta (per il risarcimento del danno ambientale eventualmente derivante da non corretta gestione dei rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” – comunemente conosciuto come “*Codice ambientale*” o “*Testo unico sull’ambiente*” – e nei relativi decreti ministeriali di attuazione.

Ai “*nuovi*” decreti emanati in attuazione del d.lgs. n. 152/2006 vanno però aggiunti alcuni di quelli “*vecchi*” che erano emanati in base alle disposizioni legislative precedenti; in particolare, quelli che disciplinano:

- il “*regime semplificato per il recupero*”: decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e decreto ministeriale 12 giugno 2002, n. 161;
- il “*formulario di identificazione per il trasporto*”: decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145;
- il “*registro di carico e scarico*”: decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148,

tutti emanati in attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, cosiddetto “*decreto Ronchi*”; tali “*vecchi*” decreti ministeriali, infatti, restano in vigore fino all’emanazione dei nuovi corrispondenti decreti ministeriali previsti dal d.lgs. n. 152/2006.

Il d.lgs. n. 152/2006, in vigore dal 26 aprile 2006, ha poi subito numerose e significative variazioni, in particolare:

- con il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, cosiddetto “*correttivo*”, che ne ha ridisciplinato alcune componenti importanti;
- con il d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, che ha adeguato la normativa italiana alle più recenti disposizioni comunitarie in materia di rifiuti, ossia alla direttiva 2008/98/CE;
- con il d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, “*sulla tutela penale dell’ambiente*”, che ha inserito gran parte dei reati in materia di gestione dei rifiuti tra i quelli che costituiscono presupposto della responsabilità dell’ente (società, imprese).

Da ultimo, una serie di decreti-legge ha introdotto ulteriori, limitate, ma comunque per aspetti specifici significative modifiche.

La Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 e relativi regolamenti di attuazione, come s’è detto, contiene solo la “*disciplina generale*”, che però è quella di comune e più diffuso interesse esaurendo, nella maggioranza dei casi, le “*necessità di conoscenza normativa*” ai fini della gestione ordinaria dei loro rifiuti da parte delle aziende che li producono.

La regolamentazione di tutti gli aspetti relativi alla produzione, movimentazione, smaltimento e recupero di tutti i rifiuti si sviluppa in un ampio corpo di disposizioni costituito da non meno di una cinquantina di testi normativi, tra leggi, decreti e regolamenti nazionali e comunitari.

Sono disciplinati al di fuori del cosiddetto “*Testo unico*” segmenti tutt’altro che marginali della materia, quali:

- la disciplina delle discariche (d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36) e
- la disciplina degli inceneritori (d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133) – si veda oggi il TIT III-*bis* del d.lgs. n.152/2006,

nonché tutta una serie di regole particolari e complementari relative alla gestione di specifiche tipologie di rifiuti, quali

- gli oli minerali e sintetici usati (d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95, per la parte ancora in vigore),
- i veicoli fuori uso (d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209),

- i rifiuti sanitari (d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254),
- le apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse, cosiddetti RAEE (d.lgs. 25 luglio 2005, n. 151) – si veda oggi il d.lgs. n.49/2014,e
- le pile e gli accumulatori (d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188).

Tali “*regole particolari e complementari*” – con relative norme di attuazione – in tutto o in parte sostituiscono, per i rifiuti cui si applicano, le regole ordinarie (e pertanto sono “*regole particolari*”) oppure si aggiungono a quelle in via generale fissate per tutti i rifiuti (ed in tal caso sono “*norme complementari*”).

Una ricognizione dettagliata della normativa vigente è riportata in appendice.

## 0.1. GLI OBIETTIVI ED I PRINCIPI GENERALI DELLA DISCIPLINA DEI RIFIUTI

La caratteristica principale dei rifiuti è che sono sostanze od oggetti privi di interesse per chi li detiene. Il “*pericolo*” ambientale dei rifiuti è quindi connesso al fatto che, se non ci fossero delle regole, i rifiuti verrebbero abbandonati e dispersi in modo disordinato ed incontrollato, con conseguenze negative sul decoro prima ancora che sulla salubrità del territorio.

Qualunque disciplina dei rifiuti, pertanto, deve prevedere il divieto di abbandono, in assenza del quale ogni altra disposizione sarebbe totalmente priva di efficacia a cominciare dall’obbligo di provvedere o fare in modo che si provveda al recupero o smaltimento controllato.

E così – *necessariamente* – dispone anche il d.lgs. n. 152/2006: «*L’abbandono e il deposito incontrollati dei rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.*» (art. 192, commi 1 e 2), disponendo poi che «*Chiunque ... abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione ....*» (art. 255, comma 1).

I rifiuti quindi non possono essere né abbandonati, né depositati in modo incontrollato, ma debbono essere “*gestiti*” correttamente, intendendosi per gestione dei rifiuti in particolare «*la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, ..., nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario*» (art. 183, comma 1, lett. n)).

La gestione dei rifiuti, da attuarsi secondo il principio della prevenzione (art. 180 e 180-*bis*) e privilegiando il riciclaggio ed il recupero rispetto allo smaltimento (artt. 181 e 182), è differenziata in relazione alle varie tipologie – ed in primo luogo distinguendo tra rifiuti urbani e rifiuti speciali, nonché, nell’ambito di tali categorie, tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi – avendosi come principale sistema di controllo il regime delle autorizzazioni ed abilitazioni, ovvero degli obblighi di conferimento a soggetti autorizzati o abilitati.

Fermo restando l’onere economico a carico dei singoli produttori,

- mentre allo smaltimento dei rifiuti urbani, in primo luogo costituiti dai rifiuti domestici, ma ai quali possono essere assimilati anche rifiuti provenienti da attività produttive e di servizi, deve provvedere la pubblica amministrazione con l’apposito servizio pubblico (i cui impianti ed attività sono comunque sottoposti ad autorizzazione),
- al recupero o smaltimento dei rifiuti speciali – tra i quali di norma ricadono quelli provenienti da attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e non domestiche in genere – deve provvedere il produttore direttamente, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, o tramite imprese terze specializzate ed autorizzate.

Anche per la fase di trasporto, ed anche se eseguita in conto proprio con propri mezzi, è di norma necessaria l’abilitazione, costituita dall’iscrizione presso l’apposito Albo nazionale gestori ambientali.

In aggiunta, anche la semplice detenzione dei propri rifiuti speciali nel luogo ove sono stati prodotti, qualora si superino determinati limiti, o comunque non si rispettino le altre condizioni del “*deposito temporaneo*” (art. 183, comma 1, lett. *bb*)), deve essere autorizzata.

## 0.2. NORMATIVA REGIONALE VENETA VIGENTE APPLICATIVA ED INTEGRATIVA IN MATERIA DI RIFIUTI

La competenza normativa della Regione in materia di rifiuti essenzialmente si fonda:

- non solo su espressi e specifici rinvii della norma statale a provvedimenti regolamentari di specificazione ed attuazione rimessi all’autonomia delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano,
- ma anche nella in via generale riconosciuta potestà di regolamentare l’esercizio di tutte le funzioni amministrative attribuitele e delegatele, anche delegandole o subdelegandole agli enti locali.

La Regione del Veneto fin dagli anni ‘80 ha ampiamente esercitato la sua competenza dotandosi di un

consistente “pacchetto” di proprie regole attuative, specificative ed integrative – ed a volte addirittura anticipative – delle disposizioni statali, anche sulla base di proprie leggi organiche, quali, in particolare, la vigente l.r. 21 gennaio 2000, n. 3, recante «*Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti*», in cui la “novità” era costituita dalla radicale revisione e sostituzione della disciplina regionale sui rifiuti in precedenza contenuta nella legge generale veneta sull’ambiente risalente al 1985, ossia nella l.r. 16 aprile 1985, n. 33, recante «*Norme per la tutela dell’ambiente*».

La l.r. n. 3/2000 e le disposizioni normative sulla base della stessa poi adottate (deliberazioni della Giunta regionale aventi contenuti precettivi e di indirizzo generale) vanno ora ovviamente applicate alla luce del nuovo quadro normativo statale successivamente creatosi.

Peraltro, come per la legislazione statale, anche sul piano della legislazione regionale, l’avvento di una nuova legge non comporta automaticamente il superamento e la caducazione di tutte le disposizioni precedenti, ossia di deliberazioni della Giunta adottate in attuazione delle disposizioni di legge sui rifiuti contenute nella l.r. n. 33/1985, ovvero emanate in diretta attuazione delle disposizioni di legge statale all’epoca vigenti.

Più in dettaglio il quadro normativo regionale vigente in materia di rifiuti è costituito dai seguenti provvedimenti:

**Deliberazione della Giunta regionale del 24 marzo 1998, n. 924**

*Direttive per l’applicazione delle leggi regionali 7 settembre 1982, n. 44 e 16 aprile 1985, n. 33, e successive loro modifiche, in materia, rispettivamente, di cave e discariche*

**Deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 1998, n. 2299**

*Divieto di accettazione dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani di provenienza extra regionale nelle discariche classificate di 1a categoria. Modifiche alla d.G.R. n. 5638 del 10 dicembre 1996*

**Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 1999, n. 1261**

*Disposizioni in materia di gestione di rifiuti provenienti da attività agricole e, in particolare, disposizioni tecniche e di buona prassi per la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari*

**Deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 1999, n. 2528**

*Nuova disciplina in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero disciplinate da d.lgs. 5/2/1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni. Revoca della d.G.R. n. 4718 del 15/12/1998*

**Deliberazione della Giunta regionale 19 ottobre 1999, n. 3560**

*Criteri e modalità di carattere operativo da seguire per l’adozione e l’attuazione dei provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 22/1997 di competenza del sindaco*

**Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3**

*Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti*

**Deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2000, n. 156**

*Indicazioni in ordine alle operazioni di recupero dei rifiuti con utilizzazione principale come combustibile od altro mezzo per produrre energia (voce R1 dell’all. C del d.lgs. 22/97)*

**Deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 961**

*Determinazione contributo regionale per lo smaltimento di rifiuti in impianti ubicati fuori dagli ambiti territoriali ottimali. Art. 38 della l.r. 21/1/2000, n. 3*

**Deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2001, n. 1579**

*Nuovi indirizzi in merito al piano di sicurezza ed ai programmi di controlli previsti dalla l.r. 21/1/2000, n. 3*

**Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2002, n. 3918**

*Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e procedure per la certificazione annuale effettuata dall’osservatorio regionale sui rifiuti. Chiarimenti in ordine alla corretta applicazione del comma 3, lett. b), dell’art. 39 della l.r. n. 3 del 21 gennaio 2000, come sostituito dall’art. 1 della l.r. n. 24/2002*

**Deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2003, n. 321**

*Art. 4, comma 1, lett. f), punto 2-bis), della l.r. 21/1/2000, n. 3, come modificato dall’art. 8 della l.r. 16/8/2002, n. 27. Individuazione impianti tattici regionali*

**Deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2003, n. 1883**

*Modifica della d.G.R. n. 3918 del 30.12.2002. Percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani relative all’anno 2002. Rettifica allegato B e revisione del metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata*

**Deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 2454**

*Primi indirizzi operativi per la corretta applicazione della nuova disciplina sulle discariche. D.lgs.*

13.01.2003, n. 36 e d.m. 13.03.2003

**Deliberazione della Giunta regionale 16 gennaio 2004, n. 3**

*D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209. Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Indirizzi operativi e linee guida applicative*

**Deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2004, n. 1189**

*Adozione del «Programma supplementare di aggiornamento per la decontaminazione, lo smaltimento e la raccolta degli apparecchi contenenti PCB soggetti ad inventario e dei PCB in essi contenuti». Integrazione al programma regionale adottato con d.G.R. n. 1990 in data 4/7/2003 e n. 3615 in data 28/11/2003. Adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti in attuazione del d.lgs. n. 22/1997 e s.m.i. e del d.lgs. n. 209/1999*

**Deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2004, n. 1404**

*Individuazione delle tariffe per le spese di istruttoria, relativamente agli impianti di discarica, finalizzate al rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs n. 22/97. Art. 9 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2003.*

**Deliberazione della Giunta regionale 18 giugno 2004, n. 1739**

*L.r. 21.01.2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti». Articolo 37. Contributo ambientale ai Comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento rifiuti*

**Deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2004, n. 2536**

*Classificazione dei sovvalli provenienti da impianti di pretrattamento e trattamento dei rifiuti*

**Deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2004, n. 3022**

*Direttiva 1999/31/CE. Decreto legislativo 13.02.2003, n. 36, art. 5. Legge regionale 21.01.2000, n. 3, art. 10 e 13. «Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica». Adozione*

**Deliberazione del Consiglio regionale 22 novembre 2004, n. 59**

*Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani (l.r. n. 3/2000, art. 13, comma 4) (proposta di deliberazione amministrativa n. 77)*

**Deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio 2005, n. 14**

*Precisazioni su aspetti tecnici, gestionali, finanziari ed amministrativi connessi all'applicazione del d.lgs. 13.01.2003 n. 36 e del d.m. del 13/01/2003. Integrazione della d.G.R.V. n. 2454 del 08.08.2003*

**Deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2005, n. 338**

*D.lgs. 99/1992 – l.r. 3/2000 – d.g.r. 3247/95. Aggiornamento direttiva B “Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici”*

**Deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2005, n. 568**

*Modifiche e integrazioni della d.G.R.V. 10/3/ 2000, n. 766 – Norme tecniche ed indirizzi operativi per la realizzazione e la conduzione degli impianti di recupero e di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani ed altre matrici organiche mediante compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica*

**Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2005, n. 908**

*Legge 28 dicembre 1995 n. 549. legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, art. 39. DGRV n. 3918 del 30.12.2002 così come rettificata con DGR n. 1883 del 24. 07.2003. Integrazione al metodo di calcolo della percentuale di RD relativamente agli aspetti connessi con i flussi turistici*

**Deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2005, n. 1845**

*Integrazione al metodo di calcolo della percentuale di RD. Legge 28 dicembre 1995, n. 549; art. 39 della l.r. 3/2000; art. 8 della l.r. 22/2004. D.G.R. n. 3918 del 31.12.2002 così come rettificata ed integrata con successive d.G.R.*

**Deliberazione della Giunta Regionale 11 luglio 2006, n. 2166**

*Primi indirizzi per la corretta applicazione del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale”: Parte IV, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati e parte V relativamente alle emissioni in atmosfera*

**Deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2006, n. 2539**

*Decreto legislativo 13 febbraio 2003, n. 36, articolo 5, comma 4. D.C.R. 15.06.2006, n. 76. «Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica – Stato annuale di attuazione relativo al 2004». Presa d'atto*

**Deliberazione della Giunta regionale 26 settembre 2006, n. 2966**

*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti. Individuazione degli elaborati tecnici da allegare alla domanda di approvazione del progetto*

**Deliberazione della Giunta Regionale del 7 novembre 2006, n. 3375**

*Indirizzi sulla corretta applicazione del d.lgs. 29/12/2003 n. 387, relativamente all'utilizzo del legno vergine come combustibile tradizionale*

**Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2007, n. 1836**

*Determinazione contributo regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani in impianti ubicati fuori dagli ambiti Territoriali Ottimali a valere dal 1/6/2007. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Art. 38 della L.R. 21/1/2000, n. 3 e s.m.i. Delibera CR n. 59 del 22/11/2004 "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani". DDgr n. 961 del 20/4/2001 e n. 512 del 5/3/2004*

**Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2007, n. 1838**

*Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 – D.M. 3 agosto 2005. Presa d'atto degli esiti dei lavori del tavolo tecnico istituito con Dgr n. 850 del 3 aprile 2007 in merito alle problematiche relative al rilascio delle autorizzazioni delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi con deroghe ai limiti di accettabilità previsti dalla norma (art. 7 DM 3 agosto 2005)*

**Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2007, n. 3309**

*Indirizzi e chiarimenti in merito all'individuazione dell'amministrazione istituzionalmente competente alla gestione dei rifiuti abbandonati lungo le rive dei corsi d'acqua e galleggianti sulle acque superficiali*

**Deliberazione della Giunta Regionale 4 marzo 2008, n. 499**

*D.lgs. 03.04.2006, n. 152, art. 208, comma 15. Lr 14.08.2007, n. 20, art. 18. Nuova disciplina in materia di impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti. Approvazione linee guida sulle modalità di rilascio delle autorizzazioni in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività*

**Deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2008, n. 2254**

*Lr 21 gennaio 2000, n. 3 – "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti". Capo VI . Artt. 32 e segg. – Disposizioni per discariche e bonifiche. Chiarimenti in merito alla putrescibilità dei rifiuti. Presa d'atto della relazione conclusiva del gruppo di lavoro intitolata "Putrescibilità dei rifiuti: definizione e determinazione analitica"*

**Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2008, n. 3396**

*DGR n. 126/CR del 14 ottobre 2008 "Interventi da finanziare con la quota di competenza regionale del tributo previsto dalla L. 28.12.1995 n. 549. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Annualità 2008"*

**Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2008, n. 4066**

*Interventi per il risanamento dell'ambiente, per la bonifica e lo smaltimento dell'amianto. Art. 15 l. R n. 1 del 27 febbraio 2008.*

**Deliberazione della Giunta Regionale 10 febbraio 2009, n. 235**

*Utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici; impianti di recupero e di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani ed altre matrici organiche mediante compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica. Modifiche al disposto della dgrv n. 2241/05 e dgrv n. 568/05.*

**Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2009, n. 794**

*Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Procedure operative per la gestione delle terre e rocce - Integrazioni alla dgr 2424/08*

**Deliberazione della Giunta Regionale 21 aprile 2009, n. 1001**

*Funzionamento della Commissione Tecnica Regionale Ambiente (art. 12, l.r. 33/85).*

**Decreto del presidente della Giunta Regionale 17 giugno 2009, n. 111**

*"Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di Chioggia" - dlgs n. 182/2003 "attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico" - art. 5. Rilascio dell'intesa regionale ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 del dlgs. N. 182/2003.*

**Decreto del presidente della Giunta Regionale 28 luglio 2009, n. 143**

*"Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di Caorle" - dlgs n. 182/2003 "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico" - art. 5. Rilascio dell'intesa regionale ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 del dlgs n. 182/2003.*

**Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 2426**

*D.m. 5 febbraio 1998 come modificato dal d.m. 5 aprile 2006, n. 186 - Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Modello concernente la "Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata". D.lgs. N. 152/2006 - artt. 214 e 216; d.m. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii."*

**Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2009, n. 2608**

*Determinazione del contributo ambientale ai comuni di cui all'art. 37 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 s.m. ed i.*

**Deliberazione della Giunta Regionale 6 ottobre 2009, n. 2947**

*Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali - l.r. 3/2000 nuove norme in materia di gestione dei rifiuti. Adozione del documento preliminare di piano e del rapporto ambientale preliminare*

**Deliberazione della Giunta Regionale 20 ottobre 2009, n. 3043**

*Nuove disposizioni regionali in materia di centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, in recepimento alla nuova disciplina introdotta con il d.m. 13 maggio 2009 che modifica il d.m. 8 aprile 2008.*

**Deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2009, n. 3764**

*Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 - d.m. 3 agosto 2005. Chiarimenti ed indirizzi operativi in merito alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi con deroghe ai limiti di accettabilità previsti dalla norma (art. 7 dm 3 agosto 2005)*

**Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2009, n. 3949**

*Approvazione ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e s. M. E i. Dell'aggiornamento al piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani di belluno. (del. C. R. N. 64 del 22 novembre 2004).*

**Deliberazione della Giunta Regionale 9 febbraio 2010, n. 242**

*Piano di monitoraggio e controllo (pmc) per gli impianti di cui al punto 5 - gestione dei rifiuti, dell'allegato i al d. Lgs. 59/2005; programma di sorveglianza e controllo (PSC) di cui al d. Lgs. 36/2003, programma di controllo (PC) e piano di sicurezza (PC) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. M. ed i. Indicazioni operative.*

**Deliberazione della Giunta Regionale 9 febbraio 2010, n. 243**

*Indirizzi e modalità operative per il corretto utilizzo di pneumatici usati nelle pratiche agricole. D.lgs. 03.04.2006, n. 152, art. 183 comma 1, lett. P).*

**Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11**

*Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009*

**Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2010, n. 1210**

*Art. 16 della l.r. 16 febbraio 2010, n. 11, Norme in materia di autorizzazioni all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi". Disposizioni applicative.*

**Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2010, n. 1022**

*Certificazione della percentuale di raccolta differenziata (RD) raggiunta dai comuni nell'anno 2008 ai fini del pagamento dell'ecotassa per l'anno 2009. Legge n. 549/95; art. 39 della l. R. 3/2000 e s. M. I. Nonché art. 8 della l. R. 22/2004; d.g.r. n. 3918 del 30.12.2002 e seguenti*

**Deliberazione della Giunta Regionale 22 giugno 2010, n. 1667**

*Direttiva 2008/98/CE del parlamento europeo e del consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; regolamento ce n. 1013/2006 del parlamento europeo e del consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale". Avvio dei rifiuti ad operazioni di smaltimento o recupero*

**Deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2010, n. 1766**

*Autorizzazioni alle sottocategorie di discariche. Deroghe ai limiti di accettabilità dei rifiuti. Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 – dm 3 agosto 2005*

**Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2011, n. 2229**

*Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti. Modifica dei criteri individuati con DGRV n. 2528 del 14.07.1999. D.lgs. 03.04.2006 e s.m.i., n. 152, Parte II come modificata dal D.lgs. 31.08.2010, n. 128; Parte IV come modificata dal D.lgs. 10.12.2010, n. 205; D.lgs. 13.01.2003, n. 36.*

**Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2012 n. 1543**

*Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti. Modifica della DGRV n.*

2229 del 20.12.2011. D.lgs. 03.04.2006 e s.m.i., n. 152, Parte II come modificata dal D.lgs. 31.08.2010, n. 128; Parte IV come modificata dal D.lgs. 10.12.2010, n. 205; D.lgs. 13.01.2003, n. 36.

**Deliberazione della Giunta Regionale 28 agosto 2012 n. 1773**

*Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione. D.lgs. 03.04.2006 e s.m.i., n. 152; L.R. 3/2000.*

**Deliberazione della Giunta Regionale 05 marzo 2013 n. 264**

*Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, anche pericolosi. Adozione della "Proposta di piano", della "Proposta di rapporto ambientale" e della "Sintesi non tecnica del rapporto ambientale" - D. Lgs. n. 152 del 2006 s.m. i. e L. R. n. 3 del 2000 s.m. i.*

**Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2013 n. 346**

*Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti. D.lgs. 03.04.2006 e s.m.i., n. 152, Parte II come modificata dal D.lgs. 31.08.2010, n. 128; Parte IV come modificata dal D.lgs. 10.12.2010, n. 205; D.lgs. 13.01.2003, n. 36.*

**Deliberazione della Giunta Regionale 12 agosto 2013 n. 1489**

*Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti. D.lgs. 03.04.2006 e s.m.i., n. 152, Parte II come modificata dal D.lgs. 31.08.2010, n. 128; Parte IV come modificata dal D.lgs. 10.12.2010, n. 205; D.lgs. 13.01.2003, n. 36. Proroga dei termini per l'adeguamento delle garanzie.*

**Deliberazione della Giunta Regionale 3 ottobre 2013, n. 1775**

*D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.).*

**Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2014 n. 1347**

*Modifiche parziali alla DGR n. 346/2013 recante "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti. D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., Parte II come modificata dal D. Lgs. n. 128/2010; Parte IV come modificata dal D. Lgs. n. 205/2010; D. Lgs. n. 36/2003". Aggiornamento degli importi per alcune tipologie di rifiuti e proroga dei termini per l'adeguamento delle condizioni di polizza.*

**Deliberazione della Giunta Regionale 24/06/2014 n.1060**

*Modalità operative per la gestione e l'utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero e di rifiuti. D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., Parte IV, Titolo I.*

*Recenti note/circolari regionali non pubblicate in BURV*

**Nota del segretario regionale all'ambiente e territorio 12 febbraio 2008**

*D.lgs. N. 4/2008, modificata art. 190 del d.lgs. N. 152/2006.  
Registri di carico e scarico rifiuti*

**Nota del dirigente regionale della direzione ambiente 2 gennaio 2009**

*Dm. 8 aprile 2008. Art. 29, legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3.  
Chiarimenti sul regime autorizzativo da applicare a livello regionale in materia di centri di raccolta di rifiuti urbani*

**Nota del segretario regionale per l'ambiente 22 marzo 2013**

*Disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo. Procedure in merito all'applicazione del d.m. 161/2012 sul territorio regionale*

**Nota del segretario regionale per l'ambiente 9 settembre 2013**

*D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59*

**Nota del segretario regionale per l'ambiente 23 settembre 2013**

*D.L. 69/2013, convertito in legge 09.08.2013, n. 98. Terre e rocce da scavo art. 41 e 41-bis. Indirizzi operativi.*

**Nota del direttore regionale della direzione ambiente 28/02/2014 n. 88720**

*Terre e rocce da scavo. Chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 185, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.*

**Nota del direttore regionale della direzione ambiente del 20 febbraio 2014**

*Autorizzazioni all'utilizzazione in agricoltura di fanghi.*

### 0.3. LE DELEGHE ATTRIBUITE DALLA REGIONE DEL VENETO

Nel quadro del riparto di competenze amministrative previsto dalla legislazione statale, la Regione del Veneto con la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, ha in parte delegato le proprie attribuzioni complessivamente ridisegnando il quadro dei poteri di governo ai vari livelli territoriali della gestione dei rifiuti.

#### **Competenze della Regione in base alla l.r. n. 3/2000 (ed all'art. 5-bis della l.r. n. 33/1985)**

I compiti in materia di gestione dei rifiuti che la Regione si è riservata o comunque ha mantenuto sono elencati nell'art. 4 della l.r. n. 3/2000 la Regione e dettagliatamente riguardano:

- l'adozione di misure dirette alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti;
- la promozione e stipulazione di accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
- la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione (per i contenuti non delegati alle Province);
- l'approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani (per i contenuti delegati alle Province);
- la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti mediante l'adozione di direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attività di controllo;
- l'approvazione dei progetti, e loro eventuali modifiche, dei seguenti impianti:
  - impianti per le operazioni di smaltimento dei rifiuti speciali, ad eccezione delle discariche per inerti e degli stoccaggi in conto proprio;
  - inceneritori rifiuti ed impianti per l'utilizzazione principale degli stessi come combustibile o altro mezzo per produrre energia;
  - impianti "tattic" per rifiuti urbani definiti come tali con apposito provvedimento della Giunta regionale, in quanto destinati a sopperire a situazioni di emergenza che si verificano nel territorio regionale;
- il rilascio dell'autorizzazione a smaltire rifiuti urbani presso impianti ubicati fuori dal territorio provinciale di produzione degli stessi per un periodo limitato;
- le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento comunitario in materia attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;
- il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di ricerca e sperimentazione;
- la sottoscrizione di apposite convenzioni con altre Regioni, al fine di autorizzare, in via eccezionale, lo smaltimento di rifiuti urbani prodotti in Veneto in impianti ubicati fuori dal territorio regionale e lo smaltimento in impianti ubicati nel Veneto di rifiuti urbani prodotti in altre regioni.

Alla Regione compete altresì il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per i seguenti impianti di smaltimento o recupero di rifiuti:

- impianti per l'eliminazione o il recupero energetico di rifiuti pericolosi con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno;
- impianti di incenerimento di rifiuti urbani con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora;
- impianti per l'eliminazione di rifiuti non pericolosi tramite trattamento chimico, fisico o biologico con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;
- discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno di rifiuti o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti e di quelle per rifiuti urbani.

#### **Competenze delle Province in base alla l.r. n. 3/2000 (ed all'art. 5-bis della l.r. n. 33/1985)**

Le competenze provinciali in materia di gestione dei rifiuti sono puntualmente individuate nell'art. 6 della l.r. n. 3/2000, comprendente sia le competenze "proprie", sia quelle delegate.

In dettaglio, compete alla Provincia:

- la predisposizione e l'aggiornamento dei piani per la gestione dei rifiuti urbani relativi ai territori di propria competenza;
- il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per i seguenti impianti di smaltimento e recupero:
  - impianti per il recupero di rifiuti pericolosi tramite operazioni annoverate alle voci R5, R6, R8 e R9 dell'allegato B alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno;
  - discariche per rifiuti urbani che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate;
- l'approvazione dei progetti, e loro eventuali modifiche, relativi ai seguenti impianti (a condizione che non siano sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale):
  - impianti per lo smaltimento e il recupero di rifiuti urbani previsti dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, ad eccezione degli impianti per l'incenerimento dei rifiuti, o per l'utilizzazione principale degli

stessi come combustibile o altro mezzo per produrre energia, nonché degli impianti “*tattici*” individuati dalla Giunta regionale;

- discariche per rifiuti inerti;
- impianti per il recupero di rifiuti speciali, ad eccezione di quelli di recupero energetico;
- centri di raccolta per la messa in sicurezza, per la demolizione, per il recupero di materiali e per la rottamazione di veicoli a motore e loro parti;
- stoccaggi di rifiuti in conto proprio;
- il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti che non siano sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale;
- il rilascio dell’autorizzazione per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- il rilascio delle autorizzazioni all’utilizzo di fanghi;
- il rilascio dell’autorizzazione al conferimento di rifiuti solidi urbani presso impianti di smaltimento in ambiti territoriali diversi da quelli di produzione, ma ubicati nel medesimo territorio provinciale;
- la ricezione e verifica delle comunicazioni presentate per l’esercizio di attività di autosmaltimento e recupero di rifiuti in regime semplificato;
- la ricezione e verifica della comunicazione preventiva all’installazione degli impianti mobili autorizzati di smaltimento e di recupero per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
- l’esercizio delle attività di vigilanza e controllo sulle attività di gestione dei rifiuti



## CAPITOLO 1

### LA DISCIPLINA DEI RIFIUTI IN GENERALE

#### L'OGGETTO ED IL CAMPO DI APPLICAZIONE

Pur nella vastità del corpo normativo che attualmente regola, fin nei dettagli, la gestione dei rifiuti, le norme fondamentali e di più diffuso interesse per chi solo produce rifiuti, ed in buona misura anche per l'attività corrente di coloro che li gestiscono – e che di norma esauriscono la regolamentazione del novanta per cento ed oltre delle situazioni – sono contenute in una ventina di articoli della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006, per lo più concentrati nel capo primo del titolo primo, ossia in una ventina di articoli collocati tra l'articolo 177 e l'articolo 216-ter.

La Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 contiene le «*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*», ma il titolo primo – dall'articolo 177 all'articolo 216-ter – di fatto esaurisce la «*Gestione dei rifiuti*» in generale (salvo gli aspetti sanzionatori disciplinati nel titolo sesto).

Nell'ambito di detto titolo primo, alle «*Disposizioni generali*» è dedicato il capo primo, mentre sono oggetto dei capi successivi le «*Competenze*», il «*Servizio [pubblico] di gestione integrata dei rifiuti*» urbani ed assimilati, il sistema delle «*Autorizzazioni e iscrizioni*» necessarie per svolgere le varie attività di smaltimento, recupero e trasporto dei rifiuti, nonché le «*Procedure semplificate*», sostitutive della procedura ordinaria di autorizzazione, per lo svolgimento di alcune attività di recupero.

Gli altri titoli della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 riguardano poi la «*Gestione degli imballaggi*», la «*Gestione di particolari categorie di rifiuti*», la «*Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani*», la «*Bonifica di siti contaminati*», per chiudere col già menzionato titolo sesto contenente le «*Disposizioni transitorie e finali*», oltre al «*Sistema sanzionatorio*».

La disciplina dei rifiuti riguarda – ovviamente – tutti i «*rifiuti*» e si applica agli stessi, ossia, secondo la definizione data, a tutte le sostanze od oggetti di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (art. 183, comma 1, lett. a)), fatte salve le espresse esclusioni (art. 185). Ma quella oggetto della presente guida è, più precisamente, (solo) la «*disciplina generale dei rifiuti*», dalla quale restano in tutto o in parte esclusi particolari tipi di rifiuti sottoposti ad altre discipline «*particolari o complementari*».

#### 1.1. LA DEFINIZIONE DI RIFIUTO

In base alla definizione data (art. 183, comma 1, lett. a), come riformulato con il d.lgs. n. 205/2010 in conformità all'art. 3 della direttiva 2008/98/CE),

- il «*rifiuto*» è costituito da «*qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi*».

La distinzione tra ciò che è e ciò che non è rifiuto è quindi tutta – e solo – legata al concetto di «*disfarsi*», la qual cosa, mentre nella maggioranza dei casi non presenta serie difficoltà e reali incertezze, può risultare un criterio distintivo di non univoca applicazione nelle «*ipotesi di confine*» costituite da residui e scarti, non necessariamente di lavorazione, variamente reimpiegati.

Nella definizione di rifiuto è stato soppresso il riferimento all'allegato A che si leggeva nel testo originario del d.lgs. n. 152/2006 (allegato ora soppresso dal d.lgs. n. 205/2010). Non è quindi più necessario che la sostanza od oggetto, per essere qualificato rifiuto, rientri in una delle categorie che erano riportate in detto allegato: è sufficiente che di tale sostanza od oggetto il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

D'altra parte, l'allegato A alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 conteneva un elenco che si concludeva con una voce residuale talmente aperta («*Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate*») da poter riguardare qualunque cosa.

Anche all'epoca, quindi, solo apparentemente la distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è dipendeva dalla sussistenza di due circostanze: che la sostanza od oggetto rientrasse in una determinata voce dell'elenco e che chi la deteneva intendesse o dovesse disfarsene. Data la genericità dell'elenco e la sua idoneità ad accogliere qualunque cosa, l'unica condizione necessaria e sufficiente era (e resta) che di una data sostanza od oggetto il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

#### 1.2. I «NON-RIFIUTI»

Per meglio determinare il campo di applicazione della disciplina dei rifiuti, il d.lgs. n. 152/2006 oltre a definire cos'è rifiuto, contiene anche alcune disposizioni per l'individuazione di sostanze ed oggetti che, invece, non lo sono. In particolare vengono stabilite le condizioni ricorrendo le quali alcune tipologie di materiali di risulta

cessano di essere rifiuti o addirittura fin dall'origine non sono tali.

Tali disposizioni sono essenzialmente costituite dalle definizioni di “*prodotto di recupero*” e di “*sottoprodotto*”, dall'individuazione di specifiche materie prime secondarie (norme tecniche per il recupero in regime semplificato), nonché dalla regolamentazione del riutilizzo delle terre e rocce di scavo e di specifici materiali recuperati, quali i rottami metallici ed i combustibili solidi secondari (disciplina della cosiddetta “*end of waste*”).

### 1.2.1. I prodotti di recupero

Chiaramente, i “*prodotti di recupero*” non sono (più) rifiuti: se lo fossero (se un rifiuto, anche dopo il processo di recupero continuasse ad essere un rifiuto) il recupero non esisterebbe o comunque non sarebbe tale.

Il d.lgs. n. 152/2006, comunque dedica un intero articolo, l'articolo 184-ter introdotto con il d.lgs. n. 205/2010, al tema della «*Cessazione della qualifica di rifiuto*», in primo luogo precisando che

- «*un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare [con uno o più decreti ministeriali] nel rispetto delle seguenti condizioni:*
  - a) *la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;*
  - b) *esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
  - c) *la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*
  - d) *l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana»* (art. 184-ter, comma 1);

fermo restando che:

- «*la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto*» (art. 184-ter, comma 3) e che,
- fino all'emanazione dei previsti decreti, «*continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269*».

Al momento, la “*cessazione della qualifica di rifiuto*” (“*end of waste*”) è stata disciplinata:

- per i rottami metallici con il regolamento (CE) n. 333/2011 del 31 marzo 2011, e
- pei combustibili solidi secondari prodotti recuperando rifiuti con il decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22.

In attesa dei (nuovi) criteri per stabilire se un determinato rifiuto abbia cessato di esserlo, sono comunque non-rifiuti, le «*materie prime*» ed i «*prodotti ottenuti*» individuati dalle vigenti norme tecniche per il recupero in regime semplificato dei rifiuti non pericolosi (d.m. 5 febbraio 1998), di quelli pericolosi (d.m. n. 161/2002) e di quelli prodotti dalle navi (d.m. n. 269/2005). Dette norme, infatti, individuano per ogni tipologia di rifiuto:

- la provenienza;
- le caratteristiche;
- il processo di recupero;
- l'esito del recupero, ossia, appunto, le «*caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*».

### 1.2.2. I sottoprodotti

L'originaria definizione di sottoprodotto, già modificata col d.lgs. n. 4/2008, è stata ulteriormente – ed integralmente – riformulata dal d.lgs. n. 205/2010 in attuazione della direttiva 2008/98/CE, che ha definitivamente codificato a livello comunitario la categoria: la “*legittima*” esistenza del sottoprodotto è ora pertanto divenuta incontestabile.

Formalmente la definizione di sottoprodotto è contenuta, al pari di tutte le altre definizioni, nell'articolo 183 del d.lgs. n. 152/2006, la cui lettera qq) però si limita a rinviare all'art. 184-bis: *sottoprodotto: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2*».

In base a quest'ultimo ed in letterale conformità a quanto stabilito dalla direttiva comunitaria,

«*È un sottoprodotto e non un rifiuto, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:*

- a) *la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;*
- b) *è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;*
- c) *la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso*

dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.».

L'attuale definizione di sottoprodotto, a differenza di quella originaria del 2006, non prevede tra i presupposti necessari il fatto che si tratti di materiali “che scaturiscono in via continuativa dal processo industriale” (il sottoprodotto può anche essere ottenuto in modo discontinuo), né la condizione che l'utilizzo venga attestato “tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell'impianto dove avviene l'effettivo utilizzo”: tale presupposto e tale condizione erano state soppresse già dal d.lgs. n. 4/2008. Inoltre, non costituisce più requisito del sottoprodotto nemmeno la circostanza che “abbia un valore economico di mercato”.

Ulteriore novità di rilievo introdotta col d.lgs. n. 205/2010 è che, mentre prima dell'ultima modifica lo scarto per poter essere qualificato sottoprodotto non poteva essere sottoposto a “trattamenti preventivi o trasformazioni preliminari” necessari per il suo [ri-]utilizzo, ora si parla di utilizzo «senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale».

Quanto, infine, al fatto che occorre che «l'ulteriore utilizzo è [sia] legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa [soddisfa], per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana», appare evidente come le cosiddette “materie prime secondarie fin dall'origine”, di cui parlava una circolare ministeriale risalente al '99, certamente soddisfino questo requisito.

### 1.2.3. Le terre e rocce da scavo

L'introduzione di una specifica disciplina delle terre e rocce da scavo “non-rifiuti” risale alla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Dall'epoca la materia è stata oggetto di numerose e quasi continue modificazioni, “evoluzioni” e “rivoluzioni”, che non sono terminate nemmeno con il d.m. 10 agosto 2012, n. 161, contenente il nuovo «Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo», che dal 6 ottobre 2012 (data della sua entrata in vigore) avrebbe dovuto sostituire tutta la precedente disciplina all'epoca contenuta nell'articolo 186 del d.lgs. n. 152/2006 come integralmente riformulato con il d.lgs. n. 4/2008.

Successivamente, invece, con il decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013 è stato disposto che il d.m. n. 161/2012 «si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale» e comunque non si applica alle «immersioni in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte» (nuovo comma 2-bis dell'art. 184-bis aggiunto dall'art. 41, comma 2, del d.l. n. 69/2013). In sede di conversione sono state poi introdotte «Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo» costituenti di fatto la “disciplina complementare” al d.m. n. 161/2012 del quale è stata confermata la riduzione di campo di applicazione.

Allo stato, quindi, la disciplina delle terre e rocce di scavo “non-rifiuti” è costituita dal d.m. n. 161/2012 e dall'articolo 41-bis del d.l. n. 69/2013 come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013.

Resta comunque che, ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 152/2006, è totalmente escluso dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del medesimo d.lgs. n. 152/2006 (non è in nessun caso rifiuto e non occorre applicare né il d.m. n. 161/2012, né l'articolo 41-bis del d.l. n. 69/2013) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.

Per contro, se il medesimo materiale è destinato altro sito, ancorché nell'ambito della stessa opera, il suo utilizzo come non-rifiuto può avvenire solo nel rispetto del d.m. n. 161/2012 o dell'art. 41-bis del d.l. n. 69/2013.

#### DECRETO MINISTERIALE 10 AGOSTO 2012, N. 161

Il decreto è previsto all'articolo 49 del d.l. n. 1/2012, convertito con la legge n. 27/2012, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività».

Con la stessa norma di legge è stato anche modificato l'articolo 39, comma 4, del d.lgs. n. 205/2010, disponendo che, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, è abrogato l'articolo 186 del d.lgs. n. 152/2006, contenente appunto la precedente disciplina per la gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate.

#### Campo di applicazione

Il d.m. n. 161/2012 «si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale» (art. 184-bis, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006).

**Contenuti**

Il decreto definisce:

- i requisiti dei materiali di scavo;
- gli adempimenti autorizzatori e documentali affinché l'utilizzo sia ammesso, ossia le modalità di redazione e presentazione di un piano di utilizzo;
- le modalità di attuazione di tale piano;
- alcuni casi particolari in presenza di valori di fondo naturale e
- il regime transitorio per gli utilizzi già in corso sulla base della precedente disciplina.

**Requisiti del materiale di scavo**

Per poter essere gestiti come sottoprodotti, i materiali di scavo devono:

- essere generati da lavori edili di costruzione, demolizione, ristrutturazione, il cui scopo primario non è la produzione di tali materiali;
- essere utilizzati per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ecc. – nell'ambito della stessa o di un'altra opera – in conformità ad un piano di utilizzo predisposto prima dell'inizio dei lavori, ovvero per sostituire materiali di cava in processi produttivi;
- essere idonei all'impiego, senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; possono quindi essere sottoposti a trattamenti quali, ad esempio, la selezione granulometrica, la riduzione volumetrica mediante macinazione, la stabilizzazione, l'asciugatura, l'eliminazione di elementi antropici, ecc. (trattamenti definiti ed esemplificativamente individuati nell'allegato 3 al decreto);
- soddisfare i requisiti di qualità ambientale. I valori di riferimento sono i valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) stabiliti nella tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006, colonna A per i siti residenziali, colonna B per i siti commerciali e industriali.

Sono comunque esclusi i materiali derivanti da demolizioni di edifici e di manufatti preesistenti.

**Piano di utilizzo**

Per gestire i materiali di scavo come sottoprodotti, almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori nell'ambito dei quali è previsto lo scavo, l'interessato – *soggetto proponente* – presenta il piano di utilizzo, secondo i contenuti specificati in allegato 5 al decreto, all'autorità competente al rilascio dell'assenso amministrativo alla realizzazione dell'opera per la cui esecuzione è previsto lo scavo.

Nel caso di opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), il piano di utilizzo va presentato all'autorità competente rispettivamente per la VIA, prima dell'espressione del parere, o per l'AIA.

**a) Contenuti del piano di utilizzo**

Nel piano di utilizzo si deve:

- autocertificare che il materiale di scavo possiede tutti i requisiti di sottoprodotto, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- individuare i siti e/o gli impianti cui verrà destinato il materiale per il suo utilizzo, con i rispettivi soggetti esecutori del piano stesso;
- definire il luogo di deposito dei materiali in attesa di utilizzo. Il deposito:
  - può avvenire presso il sito di produzione del materiale, presso i siti di destinazione oppure in siti di deposito intermedi;
  - deve consentire, mediante apposita segnaletica, di avere informazioni sul sito di produzione, sulle quantità di materiale depositato;
  - deve essere separato ed autonomo dal deposito temporaneo di rifiuti e dal deposito di materiali di altri piani di utilizzo;
  - non può avere una durata superiore a quella del piano di utilizzo.

Il piano di utilizzo definisce la durata e la validità del piano stesso.

**b) Condizioni di utilizzo**

L'utilizzo in reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ecc. è consentito:

- in qualsiasi sito, a prescindere dalla sua destinazione urbanistica, se la concentrazione di inquinanti rilevata rientra nei limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006;
- solo in siti con destinazione commerciale o industriale, se la concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006.

L'utilizzo in impianti industriali in sostituzione dei materiali di cava

- è sempre ammesso se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A;
- se la concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B, è ammesso solo per la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dai materiali da scavo e il processo industriale deve apportare una sostanziale modifica delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale di scavo.

### **c) Approvazione del piano**

Entro novanta giorni dalla presentazione, l'autorità competente approva o rigetta il piano di utilizzo; in questo termine può essere chiesto all'ARPA di verificare, a spese del proponente, la sussistenza dei requisiti di sottoprodotto dei materiali di scavo, anche prevedendo un'indagine in contraddittorio.

### **d) Esecuzione del piano**

La responsabilità della corretta esecuzione del piano è in capo all'esecutore, individuato dal proponente nel piano di utilizzo prima dell'inizio dei lavori.

L'esecutore ha la responsabilità in particolare di garantire la tracciabilità del materiale, attraverso la documentazione accompagnatoria del trasporto dei materiali da utilizzare.

Il documento di trasporto deve essere redatto, per ogni automezzo, in conformità al fac simile in allegato 6 al decreto n. 161/2012 e deve essere predisposto in 3 copie:

- una per il trasportatore;
- una per il destinatario;
- una per l'esecutore;

Qualora l'esecutore del piano di utilizzo sia diverso dal soggetto proponente, una quarta copia dovrà essere conservata dal proponente stesso.

Prima del trasporto, deve essere comunicato all'autorità che ha approvato il piano di utilizzo:

- generalità della stazione appaltante;
- generalità della ditta appaltatrice dei lavori di scavo/intervento;
- generalità della ditta che effettua il trasporto;
- generalità della ditta destinataria del materiale e del luogo di destinazione;
- targa del mezzo utilizzato;
- sito di provenienza;
- data e ora del carico;
- quantità e tipologia del materiale trasportato.

Salvo deroghe, l'inizio dei lavori di esecuzione del piano deve avvenire entro due anni dalla presentazione del piano stesso. Allo scadere dei tempi di validità del piano, i materiali di scavo non possono più essere qualificati come sottoprodotti, bensì come rifiuti e devono quindi essere gestiti come tali nel rispetto della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006. Due mesi prima della scadenza è possibile presentare un nuovo piano di utilizzo della durata massima di un anno.

Al termine dei lavori, l'esecutore dovrà trasmettere all'autorità che ha approvato il piano di utilizzo la dichiarazione autocertificata di avvenuto utilizzo (DAU), da redigere secondo il fac-simile in allegato 7 al decreto, che attesti l'avvenuto utilizzo del materiale scavato in conformità al piano stesso entro il termine di validità del piano.

Se l'utilizzo è affidato ad un soggetto diverso dal proponente e dall'esecutore del piano, quest'ultimo indica il soggetto utilizzatore ed il periodo entro il quale tale utilizzo sarà completato. Il soggetto utilizzatore dovrà comunicare entro i tempi l'avvenuto utilizzo del materiale.

Il piano di utilizzo è conservato per cinque anni presso il sito di produzione del materiale di scavo o presso la sede legale del proponente e dell'esecutore.

## **Casi particolari**

### **a) Valori di fondo naturale**

Nel caso in cui il proponente constati per il materiale oggetto di scavo il superamento per uno o più elementi dei valori concentrazione soglia di contaminazione, dovuto a fenomeni naturali, può chiedere che tali valori vengano assunti come valore di fondo naturale, segnalando i superamenti all'autorità competente e presentando un piano di accertamento per la determinazione di questi valori di fondo da eseguirsi in contraddittorio con ARPA. Una volta accertati i valori di fondo, il proponente presenta il piano di utilizzo individuando siti di destinazione compatibili con i valori di fondo naturale riscontrati.

### **b) Utilizzo di materiali provenienti da siti oggetto di bonifica**

Nel caso in cui si intenda presentare un piano di utilizzo di materiale proveniente da siti oggetto di bonifica, i requisiti di sottoprodotto devono essere constatati in contraddittorio con ARPA a spese del proponente

**Sanzioni**

Il decreto n. 161/2012 non prevede specifiche sanzioni per violazioni delle singole disposizioni in esso contenute.

È però stabilito che, scaduti i termini di validità del piano di utilizzo, i materiali di scavo debbano essere considerati rifiuti e come tali trattati, pena l'applicazione delle sanzioni in via generale previste per le violazioni in materia di gestione dei rifiuti. Più in generale, il decreto stabilisce che la violazione delle disposizioni in esso contenute, anche in fase di esecuzione del piano di utilizzo, comporta che i materiali di scavo non possono essere considerati sottoprodotti.

**ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO****(D.L. N. 69/2013, ART. 41-BIS)**

Al di fuori delle ipotesi disciplinate dal d.m. n. 161/2012, le terre e rocce da scavi possono essere gestite come sottoprodotti se il produttore dimostra:

- a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;
- b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006, con riferimento alla destinazione d'uso urbanistica del sito di utilizzo e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
- c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
- d) che ai fini di cui alle lett. b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

Il rispetto delle condizioni di cui sopra deve essere dichiarato all'ARPA, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti, che di norma non possono comunque superare un anno dalla data di produzione.

Le eventuali successive modifiche dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione inoltrata all'ARPA devono essere comunicate entro trenta giorni al Comune del luogo di produzione.

Durante i trasporti le terre e rocce devono essere accompagnate dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del d.lgs. n. 286/2005.

Il produttore deve, in ogni caso, confermare all'ARPA ed al Comune competenti che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.

**1.2.3.1 Disciplina regionale integrativa ed applicativa per le terre e rocce da scavo**

La Regione del Veneto con propria d.G.R. n. 2424/2008 ha fissato più puntuali e dettagliate «*Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*».

Dette procedure sono state poi riviste ed integrate con successiva d.G.R. n. 794/2009, recante «*Procedure operative per la gestione delle terre e rocce – Integrazioni alla d.G.R. n. 2424/2008*».

A far data dal 23 settembre 2013, sono utilizzabili i modelli allegati alla circolare del Segretario Regionale all'Ambiente prot. n. del 23 settembre 2013, relativa agli indirizzi operativi per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 241 bis, del D.L. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013.

Con Circolare n. 127310 del 25/03/2014 è stato previsto il modello di dichiarazione per il riutilizzo, nello stesso sito, del suolo allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione (Art. 185, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).

**1.2.4. I rottami metallici**

Con regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 marzo 2011, l'Unione europea ha stabilito le modalità ed i criteri in base ai quali i rifiuti costituiti da rottami di ferro, acciaio e alluminio cessano di essere rifiuti e diventano «*material*».

Il regolamento, direttamente applicabile su tutto il territorio dell'Unione dal 9 ottobre 2011 senza necessità di norme nazionali di recepimento, disciplina:

- 1) le tipologie di rifiuti metallici di ferro, acciaio ed alluminio che possono essere sottoposti ad operazioni di

recupero finalizzate all'ottenimento dei materiali di ferro, acciaio ed alluminio che all'atto della cessione diventano "non più rifiuti";

- 2) le tipologie di operazioni di recupero da eseguire per ottenere tali materiali;
- 3) le caratteristiche che debbono avere i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero per poter uscire dalla disciplina dei rifiuti, prevedendo:
  - per i rottami di ferro ed acciaio, l'utilizzo in fonderie ed acciaierie,
  - per i rottami di alluminio, l'utilizzo nella raffinazione o rifusione.

I rottami metallici così ottenuti devono essere accompagnati al momento della loro cessione al detentore, quando diventano "non più rifiuti", e per ogni partita, da una dichiarazione di conformità a quanto previsto dal regolamento comunitario. Tale dichiarazione di conformità deve essere redatta e firmata dal produttore/recuperatore secondo i contenuti previsti nell'allegato III al regolamento. L'impresa che effettua il recupero dei rottami metallici, per poter emettere la dichiarazione di conformità, deve applicare al processo di recupero un sistema qualità che garantisca:

- la tipologia dei rifiuti in ingresso all'impianto;
- il monitoraggio dei processi di recupero e delle tecniche di trattamento;
- il controllo della qualità dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero, compreso il campionamento, l'analisi ed il controllo della radioattività.

Il sistema qualità finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami metallici deve essere verificato da un ente terzo accreditato almeno ogni tre anni.

Il recupero di rifiuti metallici con produzione di «materie prime secondarie» era già espressamente e puntualmente previsto disciplinato dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 sul recupero in regime semplificato di rifiuti non pericolosi.

Le sopravvenute norme tecniche contenute nel regolamento comunitario n. 333/2011 non sostituiscono, ma integrano quelle di cui all'allegato I, suballegato I, punti 3.1 e 3.2, del citato decreto ministeriale, nel senso che, ora, per potersi avere, a valle del processo di recupero, una materia prima secondaria per acciaierie o fonderie, ossia un "non-più-rifiuto", è necessario che il "prodotto ottenuto" possieda i requisiti previsti da entrambe le norme tecniche, dovendosi attribuire prevalenza a quella comunitaria solo in caso di contrasto e non cumulabilità tra le due.

Nella tabella che segue vengono schematicamente riportate "a confronto" la nuova norma comunitaria e quella nazionale già vigente.

<b>regolamento n. 333/2011 allegato I – Ferro e acciaio</b>	<b>d.m. 5/2/1998 allegato I, suballegato I, punto 3.1</b>
<i>Caratteristiche dei rifiuti di ferro e acciaio in ingresso agli impianti di recupero</i>	
Rifiuti contenenti ferro e acciaio recuperabile.	CER: – 120101, 120102, 100210, 160117, 150104, 170405, 190118, 190102, 200140, 191202.  Provenienza: – attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione del ferro, ghisa e acciaio; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento rifiuti; attività di demolizione.
Non utilizzare rifiuti pericolosi, tranne quando sono stati applicati i processi e le tecniche di recupero di cui al punto 3 per eliminare tutte le caratteristiche di pericolo.  Non utilizzare i seguenti rifiuti: a) limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose; b) fusti e contenitori, tranne apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli e vernici.	Rottami ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe, cadute di officina, rottami alla rinfusa, anche zincati, lamierino, imballaggi, fusti e latte vuote: – PCB, PCT < 25 ppb; – presenza di inerti, plastiche, metalli non ferrosi < 5% in peso; – oli < 10% in peso; – assenza di radioattività.

<i>Operazioni di recupero</i>	
Separazione alla fonte o durante la raccolta del ferro e acciaio da elementi non metalli e non ferrosi; trattamenti meccanici (taglio, cesoiamento, frantumazione, granulazione, selezione separazione, pulizia, disinquinamento, svuotamento) per preparare i rottami al riutilizzo in fonderie e acciaierie.	Messa in riserva (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o a umido.
<p>Ai rifiuti contenenti elementi pericolosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– per RAEE e veicoli fuori uso si applicano i trattamenti previsti dalle direttive 2002/96/CE, art. 6, e 2000/53/CE, art. 6;</li> <li>– cattura dei CFC nei RAEE con processi approvati dall'autorità competente;</li> <li>– strappo di tutti i cavi e se i cavi sono ricoperti da rivestimenti organici (materie plastiche) l'eliminazione va effettuata con le migliori tecniche disponibili;</li> <li>– svuotamento e bonifica dei fusti e contenitori;</li> <li>– eliminazione di altre sostanze pericolose con processi approvati dalle autorità competenti.</li> </ul>	Eliminazione di elementi o sostanze estranee (R4).
<i>Caratteristiche delle materie di ferro e acciaio "non più rifiuti"</i>	
Suddivisione per categorie in base a specifiche settoriali, del cliente o a norme per l'utilizzo diretto nelle acciaierie e fonderie.	Metalli ferrosi nelle forme usualmente commercializzate. Materie prime secondarie per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI.
<p>Quantità massima di materiali estranei presenti nei prodotti di recupero <math>\leq 2\%</math> comprensiva di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– metalli non ferrosi (tranne elementi di lega);</li> <li>– terra, polvere, isolanti e vetro;</li> <li>– materiali non metallici combustibili: gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche organiche;</li> <li>– elementi di maggiori dimensioni (grandezza come un mattone) non conduttori di elettricità come pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo;</li> <li>– residui di operazioni di fusione, riscaldamento, preparazione della superficie, molatura, segatura, saldatura, ossitaglio, scorie e scaglie di laminazione, polveri raccolte nei filtri, polveri da molatura, fanghi.</li> </ul>	<p>Ferro e acciaio con la presenza delle seguenti impurità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– inerti, metalli non ferrosi, plastiche e altri materiali: max 1% in totale;</li> <li>– polveri con granulometria <math>&lt; 10: \leq 10\%</math> in peso delle polveri totali.</li> </ul>
Assenza di ossido di ferro in eccesso, tranne le consuete quantità dovute allo stoccaggio all'aperto dei rottami preparati.	
Non presenza ad occhio nudo di oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non danno luogo a gocciolamento.	Oli e grassi: $< 0,1\%$ in peso.
Radioattività: monitoraggio previsto da personale qualificato, ogni partita corredata da certificato.	Non radioattivo ai sensi del d.lgs. 17 marzo 1995 n. 230 (ora modificato dal d.lgs. n. 100/2011).
Assenza di caratteristiche di pericolo (codici H di pericolosità). Rispetto dei limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE (CER 2002).	

Non superamento dei valori soglia per la presenza degli inquinanti organici persistenti (POPs).	
Assenza di contenitori sotto pressione, chiusi o insufficientemente aperti che possano causare un'esplosione in una fornace metallurgica.	Assenza di contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi o infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.
	PCB e PCT: < 25 ppb.
	Solventi organici: < 0,1% in peso.
<b>regolamento n. 333/2011 allegato II – Alluminio</b>	<b>d.m. 5/2/1998 allegato I, suballegato I, punto 3.2</b>
<i>Caratteristiche dei rifiuti di alluminio in ingresso agli impianti di recupero</i>	
Rifiuti contenenti alluminio o leghe di alluminio recuperabili.	CER: – 150104, 200140, 191203, 120103, 120104, 170402, 191002. Provenienza: – attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento rifiuti; attività di demolizione.
Non utilizzare rifiuti pericolosi, tranne quando sono stati applicati i processi e le tecniche di recupero di cui al punto 3 per eliminare tutte le caratteristiche di pericolo. Non utilizzare i seguenti rifiuti: – limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose; – fusti e contenitori che contengono o hanno contenuto oli e vernici (tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso).	Rottami di metalli non ferrosi e loro leghe, rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, imballaggi, fusti e latte vuote, lattine: – PCB, PCT < 25 ppb; – presenza di inerti, plastiche, metalli non ferrosi < 20% in peso; – oli < 10% in peso; – assenza di radioattività; – assenza di radioattività.
<i>Operazioni di recupero</i>	
Separazione alla fonte o durante la raccolta da elementi non metallici e non di alluminio; trattamenti meccanici (taglio, cesoiamento, frantumazione, granulazione, selezione, pulizia, disinquinamento, svuotamento) per preparare i rottami al riutilizzo in impianti di rifusione e raffinazione.	Messa in riserva (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o a umido.
Ai rifiuti contenenti elementi pericolosi: – per RAEE e veicoli fuori uso si applicano i trattamenti di cui alle direttive 2002/96/CE, art. 6, e 2000/53/CE, art. 6; – cattura dei CFC nei RAEE con processi approvati dall'autorità competente; – strappo di tutti i cavi e se i cavi sono ricoperti da rivestimenti organici (materie plastiche) l'eliminazione va effettuata con le migliori tecniche disponibili; – svuotamento e bonifica dei fusti e contenitori; – eliminazione di altre sostanze pericolose con processi approvati dalle autorità competenti.	Eliminazione di elementi o sostanze estranee (R4).
<i>Caratteristiche delle materie di alluminio "non più rifiuti"</i>	
Suddivisione per categorie in base a specifiche	Metalli o loro leghe nelle forme usualmente

settoriali, del cliente o a norme per l'utilizzo diretto negli impianti di raffinazione e rifusione.	commercializzate. Materie prime secondarie per l'industria metallurgica conforme alle specifiche UNI e EURO.
Quantità massima di materiali estranei presenti nei prodotti di recupero $\leq 5\%$ in peso totale oppure $\geq 90\%$ . I materiali estranei sono: – metalli diversi dall'alluminio e dalle leghe di alluminio; – terra, polvere, isolanti e vetro; – materiali non metallici combustibili: gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche organiche; – elementi di maggiori dimensioni (grandezza come un mattone) non conduttori di elettricità come pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo; – residui di operazioni di fusione, riscaldamento, preparazione della superficie, molatura, segatura, saldatura, ossitaglio, scorie impurità, loppe, polveri raccolte nei filtri, polveri da molatura, fanghi.	Alluminio con la presenza delle seguenti impurità: – polveri con granulometria $< 10$ : $\leq 10\%$ in peso delle polveri totali; – inerti, plastiche e altri materiali: max 20 % in peso:
Assenza di PVC sotto forma di rivestimenti, vernici, materie plastiche.	
Non presenza ad occhio nudo di oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non danno luogo a gocciolamento.	Oli : $< 10$ % in peso.
Radioattività: monitoraggio previsto da personale qualificato, ogni partita corredata da certificato.	Non radioattivo ai sensi del d.lgs. 17 marzo 1995 n. 230 (ora modificato dal d.lgs. n. 100/2011).
Assenza di caratteristiche di pericolo (codici H di pericolosità). Rispetto dei limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE (CER 2002). Non superamento dei valori soglia per gli inquinanti organici persistenti (POPs).	
Assenza di contenitori sotto pressione, chiusi o insufficientemente aperti che possano causare un'esplosione in una fornace metallurgica.	Assenza di contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi o infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.
	PCB e PCT: $< 25$ ppb.

### 1.2.5. I combustibili solidi secondari (CSS)

Con decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22, sono state disciplinate le modalità secondo le quali alcune tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), prodotti recuperando rifiuti, cessano di essere rifiuti e diventano a tutti gli effetti dei prodotti commerciali.

In base a tale decreto, la prima fondamentale condizione per far perdere la qualifica di rifiuto ai CSS è che gli stessi siano prodotti, utilizzando esclusivamente rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi, in impianti di recupero autorizzati con procedura ordinaria e dotati di certificazione di qualità ambientale secondo la specifica norma UNI EN 15358 (*"Combustibili solidi secondari – Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti particolari per la loro applicazione alla produzione di combustibili solidi secondari"*) o, in alternativa, registrati EMAS.

I combustibili solidi secondari che, rispettando il decreto, hanno perso la qualifica di rifiuto, comunque non sono impiegabili in qualunque impianto, ma possono essere utilizzati esclusivamente in:

- cementifici aventi capacità di produzione superiore a 500 ton/g di clinker, in possesso di autorizzazione integrata ambientale e certificati UNI EN ISO 14001 oppure, in alternativa, registrati EMAS;
- centrali termoelettriche con potenza termica di combustione di oltre 50 MW, in possesso di autorizzazione

integrata ambientale e certificate UNI EN ISO 14001 oppure, in alternativa, registrate EMAS.

Al fine di rendere compiutamente operative tali nuove disposizioni, con ulteriore decreto, in vigore dal 17 aprile 2013, è stata integrata la disciplina dei combustibili aggiungendo il CSS nell'elenco dei combustibili consentiti (decreto ministeriale 20 marzo 2013, recante «*Modifica dell'allegato X della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di utilizzo del combustibile solido secondario (CSS)*»).

### 1.3. LE ESCLUSIONI

In base all'articolo 185 del d.lgs. n. 152/2006, già modificato dal d.lgs. n. 4/2008 ed poi integralmente riformulato dal d.lgs. n. 205/2010, alcuni specifici *“materiali e sostanze”* non rientrano nel campo di applicazione della Parte Quarta del d.lgs. medesimo e sono pertanto espressamente esclusi dalla disciplina generale della gestione dei rifiuti.

Alcuni dei *“rifiuti”* esclusi restano sottratti ad ogni altra forma di controllo specifico; è il caso di residui e scarti reimpiegati nelle normali pratiche agricole e dei sedimenti spostati all'interno di acque superficiali.

Altri, invece, sono sottratti alla disciplina generale dei rifiuti per essere sottoposti a normative che espressamente e specificamente ne disciplinano l'eliminazione; è il caso, ad esempio, delle emissioni, degli scarichi idrici, dei rifiuti radioattivi e degli esplosivi.

In dettaglio, il vigente articolo 185, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 esclude:

- a) le emissioni in atmosfera, ossia gli effluenti gassosi (disciplinate nella Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006 sulla *«tutela dell'aria»* e la *«riduzione delle emissioni in atmosfera»*);
- b) il terreno (in situ), incluso il suolo contaminato non scavato, comprese le *“matrici materiali di riporto”* (secondo la *“interpretazione autentica”* data dall'articolo 3 del d.l. del 25 gennaio 2012, n. 2, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 28) e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto stabilito in materia di bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato, anche qui comprese le matrici materiali di riporto, e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, la paglia, gli sfalci e le potature, nonché gli altri materiali di scarto agricoli o forestali naturali e non pericolosi utilizzati, a seconda dei casi, in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa.

Sono inoltre esclusi, *«in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento»* (art. 185, comma 2):

- a) le acque di scarico (disciplinate nella Parte Terza, Sezione Seconda, sempre del d.lgs. n. 152/2006, dedicata alla *«tutela delle acque dall'inquinamento»*), eccettuati i rifiuti allo stato liquido, che, come tali, restano sottoposti alla disciplina dei rifiuti; detto per inciso ed in estrema sintesi, la distinzione tra scarico idrico e rifiuto liquido è essenzialmente data dalla stabilità o meno della *“conduttura”* che collega l'origine del reflujo con la sua destinazione:
  - è uno scarico idrico, disciplinato nella Parte Terza del d.lgs. n. 152/2006, l'acqua usata convogliata al suo recapito finale (fiume, canale, lago, mare, laguna, depuratore terminale della pubblica fognatura) tramite un'opera fissa;
  - è un rifiuto liquido – e come tale disciplinato – anche l'acqua usata, se il suo trasferimento all'impianto di trattamento avviene tramite autobotte o altro mezzo mobile di trasporto;
- b) i sottoprodotti di origine animale di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, che dal 4 marzo 2011 ha sostituito il regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, alla in discarica o all'utilizzo in impianti di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117.

Ulteriore ed ultima espressa esclusione è quella che riguarda i sedimenti (non pericolosi) spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua, della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni, siccità o ripristino dei suoli (art. 185, comma 3).

#### 1.4. LE ALTRE DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006, oltre alle già commentate definizioni di rifiuto e di sottoprodotto, l'articolo 183, integralmente riformulato con il d.lgs. n. 205/2010, contiene numerose altre definizioni, tra le quali vanno in particolare segnalate per il contenuto "innovativo" quelle di

- intermediario e commerciante, totalmente inedite, e di
- smaltimento e recupero, ove viene precisato che i corrispondenti elenchi di operazioni (allegati B e C) hanno solo carattere esemplificativo.

L'articolo 183 nel testo vigente contiene, tra le altre, le seguenti definizioni:

- «*produttore di rifiuti*»: il soggetto la cui attività produce rifiuti, cosiddetto «*produttore iniziale*», nonché (anche) chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti (art. 183, lett. f));
- «*detentore*»: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso (art. 183, lett. h));
- «*commerciante*», ovviamente «*di rifiuti*»: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti (art. 183, lett. l));
- «*intermediario*», ovviamente «*di rifiuti*»: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi *gli* intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti (art. 183, lett. m));
- «*gestione*»: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché il commercio e l'intermediazione di rifiuti (art. 183, lett. n));
- «*recupero*»: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, con la precisazione che l'elenco riportato nell'allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 ha solo carattere esemplificativo, ma non esaustivo delle possibili operazioni di recupero (art. 183, lett. t));
- «*smaltimento*»: qualsiasi operazione diversa dal recupero, anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia, con la precisazione che l'allegato B alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 riporta un elenco solo esemplificativo, ma non esaustivo delle operazioni di smaltimento (art. 183, lett. z));
- «*stoccaggio*»: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima Parte Quarta (art. 183, lett. aa));
- «*deposito temporaneo*»: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (art. 183, lett. bb)) e nel rispetto di specifiche e dettagliate condizioni (definite nella medesima lett. bb) ed in particolare dei limiti temporali o quantitativi di cui al punto 2);
- «*riutilizzo*»: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti (art. 183, lett. r)), ove va sottolineato il fatto che riutilizzo riguarda «*non-rifiuti*»;
- «*preparazione per il riutilizzo*»: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento (art. 183, lett. q));
- «*circuito organizzato di raccolta*»: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 o previsti da normativa speciale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti, con la condizione che all'accordo di programma o alla convenzione-quadro segua la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione (art. 183, lett. pp)).

## CAPITOLO 2

### RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI

I rifiuti sono classificati (art. 184, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006):

- secondo l'origine in:
  - rifiuti urbani;
  - rifiuti speciali;
- secondo le caratteristiche di pericolosità in:
  - rifiuti non pericolosi;
  - rifiuti pericolosi.

Le varie tipologie di rifiuti sono codificate in base all'elenco europeo dei rifiuti – cosiddetto CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) – approvato dalla Commissione dell'Unione Europea con decisione 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni riprodotto nell'allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006.

Dalla codifica discende la classificazione:

- i rifiuti il cui codice è contrassegnato da un asterisco sono pericolosi.

L'attribuzione del codice è quindi un'operazione importante da eseguire con molta attenzione.

La distinzione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali ha effetti:

- sui regimi autorizzatori ed abilitativi in genere;
- sugli obblighi di documentazione ai fini della “*tracciabilità*” dei rifiuti prodotti, trasportati, recuperati o smaltiti (tenuta dei registri e dei formulari, iscrizione al SISTRI ed utilizzo del relativo sistema informatico);
- sull'individuazione dei soggetti che hanno il compito di provvedere al loro trasporto, smaltimento e recupero.

La distinzione tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi ha effetti:

- sui regimi autorizzatori ed abilitativi in genere;
- sugli obblighi di documentazione ai fini della “*tracciabilità*” dei rifiuti prodotti, trasportati, recuperati o smaltiti (tenuta dei registri e dei formulari, iscrizione al SISTRI, comunicazione annuale “*ex MUD*”);
- sul divieto di miscelazione;
- sul sistema sanzionatorio.

#### 2.1. I RIFIUTI URBANI

Sono rifiuti urbani (art. 184, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006):

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità; l'assimilazione è disposta dal Comune in base a criteri fissati in sede statale;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e cimiteri;
- f) i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

#### 2.2. I RIFIUTI SPECIALI

Sono rifiuti speciali (art. 184, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006):

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, come individuate dall'articolo 2135 del codice civile, articolo ove, premesso che «*è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse*», viene precisato:
  - che «*per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine*» e

- che «*si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge*»;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto previsto per le terre e rocce da scavi;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi da potabilizzazione ed altri trattamenti delle acque, da depurazione acque reflue e da abbattimento fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

È utile sottolineare come alle lettere c) e d) si parli di «*rifiuti da lavorazione*», e non genericamente, e rispettivamente, di rifiuti “*rifiuti industriali*” e di “*rifiuti artigianali*”, né, tanto meno, di “*rifiuti derivanti dall'insediamento industriale o artigianale*”: se l'impresa industriale o artigianale esercita (anche o solo) attività di costruzione e demolizione, attività commerciali, attività di servizio, i relativi rifiuti, come ben si vede, ricadono in altre voci (lettere) del sopra riprodotto articolo 184, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006.

Va inoltre notato come il d.lgs. n. 205/2010 abbia soppresso le lettere i), l) ed m), che individuavano, come specifiche tipologie di rifiuti speciali, rispettivamente:

- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti.

Tale soppressione certamente non ha alcun effetto per quanto concerne il combustibile derivato da rifiuti, che comunque resta sicuramente un rifiuto speciale annoverato tra i rifiuti derivanti da attività di recupero di cui alla lettera g).

Non altrettanto vale per i macchinari e le apparecchiature, nonché per i veicoli a motore, il cui inserimento in altre voci dell'articolo 184 non appare del tutto agevole, anche in considerazione del fatto che le normative speciali di cui al d.lgs. n. 151/2005 ed al d.lgs. n. 209/2003 non riguardano, rispettivamente, né tutte le apparecchiature (ma solo quelle elettriche ed elettroniche, e nemmeno tutte), né tutti i veicoli.

### 2.3. I RIFIUTI URBANI PER ASSIMILAZIONE

Sono “*urbani*” in primo luogo i rifiuti domestici, ossia i rifiuti «*provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione*», mentre sono “*speciali*” in particolare quelli provenienti da attività economiche (attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e di servizi).

Peraltro, come s'è già visto, sono rifiuti urbani anche «*i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a)* [ossia non provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione], *assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g)*» (art. 184, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006). Ed il richiamato articolo 198 demanda ai Comuni il compito di stabilire, sulla base di criteri fissati dallo Stato con apposito decreto ministeriale, quali rifiuti prodotti da attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e di servizi – che di norma sono speciali – divengano nel territorio comunale rifiuti urbani ad ogni effetto: servizio pubblico di raccolta e smaltimento con relativa applicazione della tariffa corrispettiva di detto servizio.

Il richiamato articolo 198, comma 2, lett. g), dispone che

- «*i comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che ... stabiliscono in particolare: a) ...; g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e)*»

e quest'ultimo, ossia l'articolo 195, comma 2, lett. e), come da ultimo modificato dal dall'articolo 14, comma 46, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a sua volta prevede che

- «*sono [inoltre] di competenza dello Stato: a) ...; e) la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani.*» e che

- «con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani».

I previsti criteri statali di assimilazione (sulla base dei quali poi è consentito ai comuni di individuare in concreto quali rifiuti non domestici siano assimilati agli urbani) debbono quindi essere fissati con apposito decreto ministeriale, nelle more dell'emanazione del quale (come precisato dall'art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, "finanziaria 2007") «continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22», che a loro volta prevedevano l'emanazione di un apposito decreto ministeriale, peraltro mai emanato, e, nelle more, l'applicazione delle ulteriormente previgenti disposizioni in materia (art. 18 ed art. 57 del d.lgs. n. 22/1997).

A tutt'oggi, non essendo stato ancora emanato il previsto decreto ministeriale, sono ancora quelli di cui al d.P.R. n. 915 del 1982 e relative norme di attuazione i criteri di assimilazione sulla base dei quali i comuni possono stabilire che, ai fini della raccolta e dello smaltimento (e del relativo regime tariffario), determinati rifiuti non domestici provenienti da attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e di servizi sono assimilati agli urbani divenendo rifiuti urbani ad ogni effetto (quindi obbligo di conferimento al servizio pubblico e, soprattutto, assoggettamento alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152/2006).

#### 2.4. I RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI

La categoria dei rifiuti assimilati agli urbani, ovvero dei "rifiuti urbani per assimilazione" di cui al precedente paragrafo non va confusa con quella dei rifiuti speciali che, pur rimanendo tali, possono, per libera scelta di chi li ha prodotti o comunque li detiene, essere conferiti, in base ad apposita convenzione-contratto, al gestore del servizio pubblico, ove lo stesso (anch'egli per libera scelta) offra tale servizio.

In vero, tra le varie opzioni date al produttore di rifiuti speciali per assolvere ai propri obblighi, vi è anche la possibilità del conferimento al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, con il quale sia stata stipulata apposita convenzione.

Tale possibilità ovviamente presuppone che i "rifiuti speciali" per i quali il gestore del servizio pubblico offre il servizio facoltativo siano "compatibili" con quelli ("urbani") per i quali, invece, il servizio è obbligatorio, siano cioè dei "rifiuti speciali assimilabili agli urbani" in relazione al trattamento di recupero o smaltimento cui vengono destinati.

La possibilità che il gestore del servizio pubblico di raccolta e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani istituisse dei "paralleli" servizi facoltativi per gli speciali era espressamente prevista dall'originario articolo 188, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 152/2006, laddove tra le varie possibilità date al produttore di rifiuti speciali per assolvere il proprio obbligo di farsi carico dei rifiuti che produce era indicato il «conferimento dei rifiuti [stessi] ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione». Nel testo vigente, come integralmente riformulato dal d.lgs. n. 205/2010, ora si rinviene solo una più generica indicazione di conferibilità dei rifiuti tra l'altro «ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti» (art. 188, comma 1); comunque resta che il «conferimento di rifiuti al servizio di raccolta previa convenzione» libera il produttore o detentore da responsabilità (art. 188, comma 3) e che i comuni o i loro consorzi e le comunità montane debbono annualmente comunicare, tra l'altro, «la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati» (art. 189, comma 3, lett. b)).

Non vanno quindi confusi

- i "rifiuti urbani per assimilazione", il cui smaltimento compete al servizio pubblico e per i quali è dovuto il pagamento della "tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" (di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152/2006), con i
- i rifiuti speciali che, restando tali, il gestore del servizio pubblico ha la facoltà di raccogliere (ed il produttore ha la facoltà di conferirgli), chiaramente sul presupposto che siano compatibili e consimili ai rifiuti (urbani) che istituzionalmente detto gestore deve raccogliere e smaltire: "rifiuti speciali assimilabili agli urbani"; per tali rifiuti non è dovuto il pagamento della "tariffa", venendo il corrispettivo stabilito nella convenzione da stipularsi tra il gestore del servizio e l'utente.



## CAPITOLO 3

### CLASSIFICAZIONE E CODIFICA DEI RIFIUTI SPECIALI

Tutti i tipi di rifiuti, non solo i rifiuti speciali, ma anche quelli urbani, sono catalogati in base all'elenco europeo dei rifiuti o CER (catalogo europeo dei rifiuti).

La catalogazione, ossia l'attribuzione del pertinente codice, ha peraltro particolare importanza per i rifiuti speciali. Infatti,

- mente il rifiuto urbano, una volta correttamente individuato come tale, è sempre conferibile al servizio pubblico, rispettando le regole di conferimento che comunque in nessun caso impongono al produttore di codificarlo,
- per il rifiuto speciale la codifica, oltre che per la connessa classificazione come rifiuto pericoloso o non pericoloso, è presupposto necessario per il corretto adempimento di tutti gli obblighi a carico del produttore e, ovviamente, dei successivi gestori.

#### 3.1. EFFETTI DI ERRORI NELL'ATTRIBUZIONE DEI CODICE

La non corretta attribuzione del codice CER di per se stessa non è sanzionata, nemmeno nel caso in cui da tale errore consegua anche un'errata classificazione.

L'errata codifica, peraltro, può *“automaticamente”* condurre alla commissione di altre violazioni per le quali, invece, sono previste delle sanzioni. In particolare:

- conferimento del rifiuto a terzi che non sono abilitati a riceverlo, qualora nell'abilitazione del destinatario figuri il codice erroneamente attribuito, ma non quello che correttamente si sarebbe dovuto attribuire (si veda il capitolo 5 e le sanzioni di cui al punto 5.7);
- affidamento del rifiuto per il trasporto ad un trasportatore non abilitato a trasportarlo, qualora nell'iscrizione all'Albo figuri il codice erroneamente attribuito, ma non quello che si sarebbe dovuto attribuire (si veda il capitolo 6 e le sanzioni di cui al punto 6.2.3);
- analoghe possibili conseguenze si hanno in caso di recupero o smaltimento o trasporto in proprio, qualora il codice corretto, a differenza di quello attribuito per errore, non sia compreso nell'abilitazione (al recupero, allo smaltimento o al trasporto in conto proprio) posseduta.

Se poi, per effetto dell'errore nell'attribuzione del codice si sbaglia anche nella classificazione qualificando non pericoloso un rifiuto che invece lo è (il codice erroneamente attribuito non è contrassegnato dall'asterisco che individua i rifiuti pericolosi, mentre è asteriscato il codice che si sarebbe dovuto attribuire), oltre ad incorrere in sanzioni più gravi (di norma tutte le violazioni delle norme per la gestione dei rifiuti sono più gravemente sanzionate se commesse con riferimento a rifiuti pericolosi), per il deposito temporaneo, ove si sia optato per la *“regola del limite quantitativo”*, vi è il rischio di incorrere anche nel mancato rispetto del limite di dieci metri cubi stabilito per i rifiuti pericolosi, mentre se si detengono solo rifiuti non pericolosi si può arrivare fino a trenta metri cubi (si veda il successivo capitolo 4).

#### 3.2. I RIFIUTI PERICOLOSI

La definizione di *«rifiuto pericoloso»* è stata introdotta dal d.lgs. n. 205/2010: è qualificato come pericoloso il *«rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I»* (art. 183, lett. b)), allegato che, per l'appunto, individua le *«Caratteristiche di pericolo per i rifiuti»*.

Quanto sopra a livello di definizione, per così dire, *“generale ed astratta”*. In sede di classificazione e di *“concreta”* individuazione dei rifiuti pericolosi, ossia nell'articolo 184 come modificato dal d.lgs. n. 205/2010, però, pur ribadendo che *«sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I»* (art. 184, comma 4, come sostituito dal d.lgs. n. 205/2010), viene poi precisato che:

- *«l'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D ... include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose»* e soprattutto che
- tale elenco *«è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi»*.

In base all'allegato D, contenente l'elenco (o codifica) generale dei rifiuti, allegato che, come s'è detto, *«è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi»*, tali sono

- i rifiuti i cui codici identificativi sono contrassegnati un asterisco (punto 3.4. dell'introduzione dell'all. D);
- se però nel medesimo allegato il rifiuto *«è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose [ossia se nella sua descrizione vengono specificamente o genericamente*

menzionate sostanze pericolose come elementi caratterizzanti il rifiuto stesso], esso è *classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso)* [ossia le soglie fissate al punto 3.4], *tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I*» (punto 5 dell'introduzione all'elenco).

In concreto, quindi:

- premesso che sono (sempre) pericolosi i rifiuti il cui codice è contrassegnato da un asterisco (esempio: 160107\* – filtri dell'olio) mentre non sono (mai) pericolosi i rifiuti il cui codice non è contrassegnato da asterisco (esempio: 160117 – metalli ferrosi);
- in taluni casi l'attribuzione del codice dipende dall'accertata presenza o meno – come componenti o contaminanti – di sostanze pericolose specificamente o genericamente indicate (esempi: 160111\* – pastiglie per freni contenenti amianto; 160114\* – liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose). In questi casi, sempre ai fini dell'attribuzione del codice, dal quale poi automaticamente dipende la classificazione, deve essere verificato se il rifiuto da codificare (e quindi classificare) sia in tutto o in parte costituito o sia contaminato dalle sostanze pericolose considerate, con la conseguenza che, in caso negativo, a tale rifiuto deve essere attribuito altro codice (esempi: pastiglie per freni non contenenti amianto, alle quali, pertanto, deve essere attribuito un codice diverso dal 160111\*; liquidi antigelo non contenenti sostanze pericolose, ai quali deve essere attribuito un codice diverso dal 160114\*).

Per quanto concerne i “*valori limite*” da considerare ed al di sotto dei quali la presenza delle sostanze pericolose è, ai fini dell'attribuzione del codice e conseguente classificazione, irrilevante (la norma parla di raggiungimento di «*determinate concentrazioni*»), nell'introduzione dell'allegato D a tutt'oggi i limiti sono “*determinati*” solo in riferimento ai codici di pericolosità da H3 a H8, H10 e H11 dell'allegato I:

– punto di infiammabilità	≤	55 °C
– una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale	≥	0,1 %
– una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale	≥	3 %
– una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale	≥	25 %
– una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale	≥	1 %
– una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale	≥	5 %
– una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale	≥	10 %
– una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale	≥	20 %
– una sostanza riconosciuta come cancerogena (cat. 1 o 2) in concentrazione	≥	0,1 %
– una sostanza riconosciuta come cancerogena (cat. 3) in concentrazione	≥	1 %
– una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (cat. 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione	≥	0,5 %
– una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (cat. 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione	≥	5 %
– una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione	≥	0,1 %
– una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione	≥	1 %

mentre per il codice di pericolosità H14 – *Ecotossico*, con il d.l. n. 2/2012, convertito dalla legge n. 28/2012, è stato stabilito, provvisoriamente, di applicare i criteri di classificazione previsti dalla normativa internazionale per il trasporto su strada di merci pericolose: «*Nelle more dell'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell'ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7.*» (art. 3, comma 6, del citato d.l.).

Rimangono invece ancora da definire i criteri di attribuzione dei codici di pericolosità H1, H2, H9, H12, H13 ed H15 e conseguente classificazione come pericolosi dei rifiuti che presentino tali caratteristiche, sempre che si tratti di rifiuti “*identificati come pericolosi mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose*”.

Va infine considerato che, ai sensi di quanto previsto nell'ultima parte del comma 5 dell'articolo 184 del d.lgs. n. 152/2006, come riformulato dal d.lgs. n. 205/2010, con decreto ministeriale «*possono [ovvero, potranno] essere emanate specifiche linee guida per agevolate l'applicazione della classificazione dei rifiuti*» come determinata dagli allegati D ed I, e quindi sulla base degli stessi.

### 3.3. ATTRIBUZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO

Tutti i rifiuti debbono essere codificati in base al vigente elenco europeo dei rifiuti (o CER) riprodotto nell'allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/2006.

Considerato poi che, come s'è visto, la classificazione dei rifiuti come pericolosi o meno dipende in primo luogo dal come sono individuati e descritti nell'elenco di cui all'allegato D (ed eventualmente, ma non sempre, anche dalla verifica della loro composizione o contaminazione), l'attribuzione del codice è anche presupposto e condizione per la classificazione. Riassumendo:

- se nel CER il rifiuto è contrassegnato con l'asterisco ed è descritto con riferimento generico o specifico a sostanze pericolose, tale rifiuto va identificato con quel codice e, conseguentemente ed automaticamente, va classificato pericoloso solo se la o le sostanze pericolose considerate superano le soglie stabilite; in caso contrario gli deve essere attribuito un altro codice senza asterisco con la conseguente relativa classificazione;
- se il rifiuto ha un codice contrassegnato con l'asterisco, ma non è descritto con riferimento a sostanze pericolose, tale rifiuto è sempre pericoloso a prescindere da qualunque specifico accertamento qualitativo;
- i rifiuti identificati con codici senza asterisco non sono mai classificabili pericolosi, qualunque sia la loro composizione ed eventuale contaminazione.

L'errata attribuzione del codice, pertanto, può determinare l'errore di classificazione e non sempre la ricerca del codice appropriato è un'operazione agevole.

#### 3.3.1. Articolazione dell'elenco europeo dei rifiuti – CER

L'elenco o catalogo europeo dei rifiuti è suddiviso in venti "capitoli", ciascuno dei quali è suddiviso in un numero variabile di "sottocapitoli", nell'ambito dei quali sono individuati ed elencati i singoli tipi di rifiuti.

I venti "capitoli" sono:

- 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
- 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
- 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
- 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile
- 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
- 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
- 07 Rifiuti dei processi chimici organici
- 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa
- 09 Rifiuti dell'industria fotografica
- 10 Rifiuti provenienti da processi termici
- 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
- 12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
- 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)
- 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
- 15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
- 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
- 17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
- 18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne rifiuti di cucina e ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)
- 19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
- 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

#### 3.3.2. Criteri di attribuzione del codice

Ai fini della corretta attribuzione del codice (le sei cifre, delle quali: le prime due individuano il "capitolo", le seconde due il "sottocapitolo" e le ultime due lo specifico rifiuto rientrante in un determinato "sottocapitolo" di un determinato "capitolo"), il punto 3 dell'introduzione al vigente elenco (punto 3 dell'introduzione all'allegato

D alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006) fissa i seguenti criteri:

1. identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici che terminano con le cifre 99;
2. se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la catalogazione del rifiuto, si passa ad esaminare i capitoli 13, 14 e 15;
3. se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16;
4. se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo e del sottocapitolo pertinenti.

I sopra riportati criteri, peraltro, non sempre sono perfettamente idonei e sufficienti ad orientare una corretta ricerca del codice.

Va infatti in primo luogo osservato come i venti capitoli in cui è articolato l'elenco abbiano un contenuto alquanto disomogeneo. Se è vero che in linea di massima i capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20, sui quali deve in primo luogo essere orientata la ricerca, sono identificativi di "fonti generatrici di rifiuti", per certo i capitoli 13, 14 e 15, sui quali, stando alle istruzioni date, solo in seconda battuta si dovrebbe ricercare il codice, invece identificano specifiche "famiglie di rifiuti": oli, solventi, imballaggi. Ora, se il rifiuto da codificare è inequivocabilmente un olio minerale o sintetico usato, ovvero un solvente, ovvero ancora un imballaggio, non si vede perché si dovrebbe sempre e comunque prima esplorare il contenuto dei capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20 (col rischio di attribuire un codice inesatto) invece di prendere direttamente in considerazione il capitolo specifico.

Si aggiunga che anche la nomenclatura non risulta sempre del tutto affidabile. In particolare alquanto inadeguata e fuorviante è la denominazione del capitolo 16 che, sempre stando alla lettera delle istruzioni, dovrebbe essere preso in considerazione solo in ultima istanza: il carattere residuale cui farebbe pensare la titolazione del capitolo in realtà viene contraddetto dalla specificità della maggioranza per non dire di tutti i sottocapitoli in cui è suddiviso. Se il rifiuto è costituito da un veicolo fuori uso è totalmente inutile consultare prima i capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20 e poi i capitoli 13, 14 e 15, essendo fin dall'inizio certo che il codice più appropriato è contenuto nel sottocapitolo 1601 specificamente dedicato ai «veicoli fuori uso», sottocapitolo che, per giunta, espressamente precisa ciò che non contiene con puntuale rinvio ad altre parti dell'elenco: «veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 1606 e 1608)», ossia tranne gli olii, i solventi, gli accumulatori ed i catalizzatori.

Ma le insidie nella ricerca del codice non sono finite: non è sempre affidabile nemmeno la disposizione che per i rifiuti contrassegnati da asterisco la verifica analitica è necessaria e determinante solo se nella descrizione è fatto riferimento specifico o generico a sostanze pericolose: ad esempio il codice 160104 che identifica i «veicoli fuori uso» è contrassegnato da asterisco senza alcuna ulteriore precisazione; non di meno, anche in questo caso l'accertamento della presenza di sostanze pericolose è determinante, ma ciò si rileva solo considerando il codice (non pericoloso) 160106 che riguarda i «veicoli fuori uso, non contenenti liquidi, né altre componenti pericolose».

In sintesi, quindi, i criteri dati per la codifica e (connessa e conseguente) classificazione dei rifiuti non possono essere applicati alla lettera e comunque sussistono non pochi casi in cui l'attribuzione del codice si presenta alquanto incerta, la qual cosa mal si concilia con la stretta connessione che vi è tra codifica e classificazione e con le gravi conseguenze che possono derivare se quest'ultima risulta errata.

## CAPITOLO 4

### DETEZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI – IL DEPOSITO TEMPORANEO

Sono sottoposte ad autorizzazione o, almeno, se ammesse al cosiddetto “*regime semplificato*”, ad comunicazione preventiva avente efficacia di abilitazione:

- tutte le operazioni di recupero (definite all’art. 183, comma 1, lett. *t*), del d.lgs. n. 152/2006 e solo in via esemplificativa elencate nell’allegato C alla Parte Quarta del medesimo d.lgs.) e
- tutte le operazioni di smaltimento (definite all’art. 183, comma 1, lett. *z*), e solo in via esemplificativa elencate nell’allegato B).

Per quanto concerne i semplici depositi di rifiuti,

- costituisce un’operazione di recupero anche la «*messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*» (punto R13 dell’allegato C) e
- costituisce un’operazione di smaltimento anche «*il deposito preliminare [di rifiuti] prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*».

Il deposito temporaneo dei rifiuti, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, pertanto, non costituendo né un’operazione di recupero, né un’operazione di smaltimento, non è sottoposto ad autorizzazione né ad abilitazione di sorta; è comunque consentito solo entro determinati limiti ed a determinate condizioni.

#### 4.1. DEPOSITO TEMPORANEO – DEFINIZIONE

Il “*deposito temporaneo*” è definito – e di fatto disciplinato – dall’articolo 183, comma 1, lett. *bb*), del d.lgs. n. 152/2006. Per tale deposito si intende il raggruppamento dei rifiuti effettuato:

- prima della raccolta,
- nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti – salvo si tratti di rifiuti agricoli detenibili in deposito temporaneo anche la cooperativa agricola o il consorzio agrario – e
- nel rispetto di determinate condizioni e limiti temporali o quantitativi.

Il deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle sopra sintetizzate condizioni (ossia nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’art. 183, comma 1, lett. *bb*), del d.lgs. n. 152/2006):

- non è uno «*stoccaggio*»,
- non è quindi una «*operazione di recupero*», né una «*operazione di smaltimento*»,
- non è quindi sottoposto alle autorizzazioni (né ordinarie, né semplificate) previste per gli impianti e le operazioni di recupero e di smaltimento.

Ma il deposito temporaneo per poter essere tale deve corrispondere alla definizione data. In altri termini, se non ricorrono tutte le condizioni indicate nell’articolo 183, comma 1, lett. *bb*), anche la semplice detenzione dei propri rifiuti deve essere approvata ed autorizzata o, quanto meno, sottoposta alla procedura semplificata di controllo preventivo.

Come accennato, la necessità che il deposito temporaneo avvenga esclusivamente le luogo in cui i rifiuti sono prodotti è derogabile (solo) per i rifiuti agricoli.

Con l’articolo 28, del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e con l’articolo 52, comma 2-*ter*, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è stata modificata la definizione di «*deposito temporaneo*» cui all’articolo 183, comma 1, lett. *bb*), del d.lgs. n. 152/2006 che ora dispone che è tale

- «*il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’ articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni: ...*».

Parallelamente, con le stesse disposizioni, e sempre con riferimento ai soli rifiuti agricoli, è stato aggiunto all’articolo 193 del d.lgs. n. 152/2006 un ulteriore comma, ai sensi del quale

- «*La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci*

chilometri.» e

- «Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.».

#### 4.2. DEPOSITO TEMPORANEO – CONDIZIONI E LIMITI

Le condizioni, non ricorrendo le quali il deposito temporaneo è quanto meno irregolare, essenzialmente si risolvono nelle seguenti prescrizioni:

- il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche;
- devono essere rispettate le norme sull'imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

Per quanto invece concerne i limiti temporali o quantitativi, la norma, come da ultimo riformulata dal d.lgs. n. 205/2010, dispone che i rifiuti devono essere avviati a recupero o smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative a scelta del produttore:

- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito, oppure
- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, però, anche se il quantitativo di rifiuti prodotti in un anno non supera i limiti sopra indicati (30 metri cubi in totale e 10 metri cubi per i rifiuti pericolosi), il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. In altri termini, almeno una volta all'anno i rifiuti in deposito debbono essere avviati a recupero o smaltimento.

Per quel che riguarda, infine, la contaminazione da particolari sostanze,

- i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 (si veda tabella che segue), devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento (tale disposizione sostituisce quella originaria che invece vietava il deposito di rifiuti contenenti policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm o policlorobifenili e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm).

<b>REGOLAMENTO (CE) N. 850/2004</b>			
<b>ALLEGATO IV</b>			
<b>Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di rifiuti</b>			
Sostanza	N. CAS	N. CE	valore limite di concentrazione
Aldrin	309-00-2	206-215-8	da determinarsi
Clordano	57-74-9	200-349-0	
Dieldrin	60-57-1	200-484-5	
Endrin	72-20-8	200-775-7	
Eptacloro	76-44-8	200-962-3	
Esaclorobenzene	118-74-1	200-273-9	
Mirex	2385-85-5	219-196-6	
Toxafene	8001-35-2	232-283-3	
Bifenili policlorurati (PCB)	1336-36-3 e altri	215-648-1	
DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis (4-clorofenil) etano)	50-29-3	200-024-3	
Clordecone	143-50-0	205-601-3	
Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF)			
HCH, compreso il lindano	608-73-1,58-89-9	210-168-9,200-401-2	
Esabromobifenile	36355-01-8	252-994-2	

#### **4.3. COMPUTO DEI QUANTITATIVI**

Qualora il titolare del deposito temporaneo opti per il limite quantitativo, lo stesso è fissato come totale di tutti i rifiuti depositati suddivisi solo in ragione della loro classificazione, non anche della loro specifica tipologia. Vanno quindi computati

- tutti i rifiuti pericolosi, anche di diverse tipologie, con riferimento al limite di 10 metri cubi e
- tutti i rifiuti, pericolosi e non pericolosi, anche di diverse tipologie, con riferimento al limite totale e generale di 30 metri cubi.



## CAPITOLO 5

### RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Di norma, per “*gestire*” rifiuti – ossia per poterli smaltire, recuperare e trasportare – bisogna essere abilitati a farlo. Pertanto, chi produce rifiuti

- se intende provvedere direttamente, anche solo in parte, al loro recupero o smaltimento ovvero anche solo al loro trasporto, conferendoli a terzi che poi provvedano al recupero o smaltimento, deve chiedere ed ottenere le necessarie abilitazioni,
- se invece, come di norma, si rivolge a terzi, deve verificare che le imprese terze alle quali affida i propri rifiuti per il trasporto, il recupero e lo smaltimento siano in possesso delle abilitazioni necessarie.

In dettaglio sono previste le seguenti “*abilitazioni*”:

- per realizzare e gestire impianti di recupero o smaltimento (e quindi per svolgere attività di recupero e smaltimento anche dei propri rifiuti) in via ordinaria è necessaria l’autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia delegata con legge regionale (art. 208 del d.lgs. n. 152/2006);
- per alcuni recuperi (puntualmente individuati in appositi decreti ministeriali: il d.m. 5 febbraio 1998 ed il d.m. 12 giugno 2002, n. 161) l’autorizzazione ordinaria
  - può essere sostituita da una “*procedura semplificata*” consistente in una comunicazione di inizio attività da inoltrarsi alla Provincia competente per territorio, che provvede all’iscrizione ed alla tenuta del registro delle imprese abilitate al recupero in regime semplificato (artt. 214 e 216 del d.lgs. n. 152/2006), oppure
  - può essere ricompresa nell’autorizzazione unica ambientale – AUA (d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il «*Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*»);
- per trasportare rifiuti è (di norma) necessaria l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali; l’iscrizione è richiesta alla Sezione regionale o provinciale della Regione o della Provincia autonoma ove ha sede l’impresa. In dettaglio, per quanto riguarda il trasporto di rifiuti, sono previste le seguenti categorie e sezioni dell’Albo:
  - categoria 1, per enti e imprese che esercitano attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, compresa la gestione di centri di raccolta differenziata;
  - categoria 4, per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti non pericolosi (categoria che, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 205/2010, ora incorpora anche la categoria 2, relativa alle imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi da avviarsi ad impianti di recupero soggetti alle procedure semplificate di cui al d.m. 5 febbraio 1998);
  - categoria 5, per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi (categoria che ora incorpora anche la categoria 3, per le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi da avviarsi ad impianti di recupero soggetti alle procedure semplificate di cui al d.m. n. 161/2002);
  - sezione speciale per i “*produttori iniziali di rifiuti*” (sono tali i produttori di rifiuti derivanti da attività di produzione o di consumo e comunque esclusi i rifiuti da operazioni di trattamento, recupero e smaltimento) che effettuano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi o la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità, questi ultimi, che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Per l’iscrizione nella sezione speciale, a differenza di quanto previsto per le iscrizioni ordinarie, i “*produttori iniziali*” non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie ed è sufficiente la presentazione di una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni (art. 212, comma 8);
  - sezione speciale per i trasportatori ed i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) tenuti a ritirare i relativi rifiuti (RAEE) al momento della consegna della nuova apparecchiatura secondo le modalità stabilite dal d.m. 8 marzo 2010, n. 65;
  - sezione speciale per i corrieri ed i vettori che ritirano i contenitori di toner esausti (identificati con i CER 080318 e 080317\*) in quantità non superiori a 30 chili o litro al giorno con le modalità di cui al d.m. 22 ottobre 2008;
  - sezione speciale per le imprese estere che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti nel territorio italiano;

- sezione speciale per le imprese che effettuano trasporto di rifiuti con modalità intermodali (imprese ed operatori logistici presso stazioni ferroviarie, interporti, terminal, scali merci e porti).

L'iscrizione all'Albo è prescritta anche per le seguenti attività:

- intermediazione e commercio di rifiuti (categoria 8);
- bonifica di siti inquinati (categoria 9);
- bonifica di siti e beni contenenti amianto (categoria 10);

mentre, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 205/2019, non è più prevista per:

- la gestione di impianti fissi di smaltimento o recupero di titolarità di terzi (categoria 6, mai divenuta operativa ed ora soppressa);
- la gestione di impianti mobili di smaltimento o recupero (categoria 7, mai divenuta operativa ed ora soppressa).

### 5.1. COS'È IL RECUPERO E COS'È LO SMALTIMENTO?

Le definizioni di recupero e di smaltimento sono state ripetutamente modificate, anche con corsi e ricorsi di vichiana memoria, pervenendosi alla (si spera) definitiva conferma che gli elenchi riportati in allegato alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 (allegati B e C) hanno solo carattere esemplificativo:

- «*recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato II riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero*» (art. 3, punto 15, della direttiva 2008/98/CE);
- «*smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato I riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento*» (art. 3, punto 15, della direttiva 2008/98/CE).

La prima disciplina generale, completa ed organica in materia di rifiuti, ossia il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, non distingueva tra recupero e smaltimento e definiva quest'ultimo come il complesso delle «*varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero il riciclo e l'innocuizzazione dei medesimi, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo*» (art. 1, primo comma, del d.P.R. n. 915/1982).

Successivamente, con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (cosiddetto “*decreto Ronchi*”) sono state introdotte, in letterale conformità alla direttiva comunitaria all'epoca vigente, due distinte ed autonome definizioni:

- «*recupero: le operazioni previste nell'allegato C*» (art. 6, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 22/1997);
- «*smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B*» (art. 6, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 22/1997).

Con il d.lgs. n. 152/2006, in origine, le due definizioni sono state così riformulate:

- «*recupero: le operazioni che utilizzano i rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato C*» (art. 183, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 152/2006 nel testo originario vigente fino al “*correttivo*” del 2008);
- «*smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B*» (art. 183, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 152/2006 nel testo vigente fino al “*correttivo*” del 2008).

Con il “*correttivo*” del 2008, ossia con il d.lgs. n. 4/2008, si era tornati all'antico:

- «*recupero: le operazioni previste nell'allegato C*» (art. 183, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 152/2006 come modificato nel 2008 ed in vigore fino alla modifica del 2010);
- «*smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B*» (art. 183, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 152/2006 come modificato nel 2008 ed in vigore fino alla modifica del 2010).

Come ben si vede, le differenze tra le varie definizioni succedutesi nel tempo non sono solamente formali, ma incidono sulla completezza e tassatività o meno degli elenchi riportati nei due allegati, allegati che corrispondono agli omologhi allegati alle direttive comunitarie succedutesi nel tempo, ma che, nonostante l'evoluzione (dalla direttiva 91/156/CEE alla direttiva 2008/98/CE, passando per la direttiva 2006/12/CE) sono rimasti pressoché invariati sia per contenuto, che – soprattutto – per significato, ossia per il loro carattere meramente orientativo data la non esaustività dell'elencazione, come la Corte di Giustizia ha sempre affermato e l'ultima direttiva ha definitivamente sancito.

### 5.1.1. Operazioni di recupero

Come si è appena visto, la definizione di recupero contenuta nell'ultima direttiva comunitaria, la 2008/98/CE, recepita con il d.lgs. n. 205/2010 e quindi oggi vigente, essendo stata alla lettera trasposta nel d.lgs. n. 152/2006 (art. 183, lett. t)), espressamente attribuisce contenuto non esaustivo all'elenco delle «operazioni di recupero» riportato nell'allegato II alla direttiva medesima e riprodotto nell'allegato C alla Parte Quarta del citato d.lgs. n. 152/2006.

Sono pertanto di recupero le seguenti operazioni:

- R 1 utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia
- R 2 rigenerazione/recupero di solventi
- R 3 riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e le altre trasformazioni biologiche)
- R 4 riciclaggio/recupero dei metalli o dei composti metallici
- R 5 riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
- R 6 rigenerazione degli acidi o delle basi
- R 7 recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento
- R 8 recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R 9 rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- R10 trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- R11 utilizzazione dei rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
- R12 scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11
- R13 messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

nonché

*RX qualsiasi altra operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.*

Quanto sopra, peraltro, risulta confermato dal fatto che sono tra le altre espressamente previste come specifiche operazioni di recupero anche la «preparazione per il riutilizzo» (come definito dall'art. 183, lett. q), del d.lgs. n. 152/2006) e dal fatto che il «recupero può consistere [anche] semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri» in base ai quali il rifiuto cessa di essere tale (art. 184-ter, comma 2). Se appare arduo trovare nell'allegato C una voce in cui annoverare la preparazione per il riutilizzo, è certamente impossibile farvi rientrare il recupero eseguito solo con un semplice accertamento che il materiale rifiutato già possiede i requisiti del «non-più-rifiuto».

### 5.1.2. Operazioni di smaltimento

Come quella di recupero, anche la definizione di smaltimento, in conformità alla direttiva 2008/98/CE recepita con il d.lgs. n. 205/2010 (art. 183, lett. z), del d.lgs. n. 152/2006 nel testo vigente), espressamente attribuisce contenuto non esaustivo all'elenco delle «operazioni di smaltimento» riportato nell'allegato B alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006.

Sono pertanto di smaltimento le seguenti operazioni:

- D 1 deposito sul o nel suolo (esempio discarica)
- D 2 trattamento in ambiente terrestre (esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
- D 3 iniezioni in profondità (esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)
- D 4 lagunaggio (esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc)
- D 5 messa in discarica specialmente allestita (esempio sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
- D 6 scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- D 7 immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- D 8 trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
- D 9 trattamento chimico-fisico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
- D10 incenerimento a terra
- D11 incenerimento in mare
- D12 deposito permanente (esempio sistemazione di contenitori in una miniera)
- D13 raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12

D14 ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13

D15 deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui [i rifiuti] sono prodotti)

nonché

*DX qualsiasi altra operazione diversa dal recupero, anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.*

## 5.2. AUTORIZZAZIONI E REGIMI SEMPLIFICATI

Tutti gli impianti e tutte le operazioni o attività di recupero e tutti gli impianti e tutte le operazioni o attività di smaltimento debbono essere sottoposti a controllo preventivo, ossia ad un procedimento amministrativo preliminare di tipo abilitativo.

In altri termini, chiunque intenda realizzare impianti o comunque eseguire operazioni di recupero o di smaltimento di rifiuti, anche se da lui prodotti – a maggior ragione se si tratta di rifiuti di altri – deve prima ottenere l'abilitazione a farlo in una delle forme previste.

La Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006, così come già il d.lgs. n. 22/1997 (cosiddetto “*decreto Ronchi*”), prevede due regimi abilitativi alternativi:

- una procedura ordinaria di autorizzazione vera e propria;
- una procedura semplificata di semplice comunicazione preventiva, che l'interessato può utilizzare nei casi espressamente determinati.

Per la concreta individuazione delle ipotesi in cui si può ricorrere alla procedura semplificata e per la regolamentazione di dettaglio della stessa, il d.lgs. rinvia ad appositi decreti ministeriali di attuazione.

Al momento restano in vigore i (soli) decreti ministeriali emanati in attuazione del previgente d.lgs. n. 22/1997; tali decreti riguardano solo ipotesi di recupero.

Le operazioni di smaltimento, anche in conto proprio (cosiddetto “*autosmaltimento*”) restano pertanto esercitabili solo previo ottenimento dell'autorizzazione vera e propria in regime ordinario.

### 5.2.1. Autorizzazione in procedura ordinaria

In via ordinaria, tutti gli impianti di recupero e tutti gli impianti di smaltimento debbono essere autorizzati all'esercizio, previa approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione, secondo la procedura prevista e disciplinata dall'articolo 208 del d.lgs. n. 152/2006, nonché previa, ove prevista, valutazione dell'impatto ambientale.

L'approvazione del progetto (si ripete: previa, ove prevista, valutazione dell'impatto ambientale), l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e l'autorizzazione al suo esercizio possono essere rilasciate contestualmente. In ogni caso, peraltro, l'autorizzazione all'esercizio viene rilasciata a tempo determinato (per un massimo di dieci anni) ed è rinnovabile.

Per taluni impianti (rientranti nel campo di applicazione del titolo III-*bis* della Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006, ove è stato trasfuso il contenuto del d.lgs. n. 59/2005 relativo alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento – IPPC), l'autorizzazione di cui sopra è sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale (AIA), il cui rilascio presuppone un'istruttoria più approfondita, anche con la possibile partecipazione del pubblico, e la verifica dell'adozione delle migliori tecnologie disponibili e concretamente applicabili.

#### **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – AIA**

##### **Impianti di Smaltimento e di Recupero soggetti alla disciplina di cui al titolo III-*bis* della Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 – Allegato VIII, punto 5**

L'«*autorizzazione integrata ambientale*» riguarda tra gli altri:

- gli impianti per l'eliminazione di rifiuti pericolosi con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno;
- gli impianti di recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno, tramite operazioni di:
  - utilizzazione come combustibile o altro mezzo per produrre energia (R1);
  - riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5);
  - rigenerazione degli acidi o delle basi (R6);
  - recupero dei prodotti che provengono dai catalizzatori (R8);
  - rigenerazione o altri reimpieghi degli oli (R9);

- gli inceneritori di rifiuti urbani con capacità superiore a 3 tonnellate ora;
- gli impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 tonnellate giorno, tramite operazioni di:
  - trattamento biologico non specificato altrove, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo un altro dei procedimenti elencati (D8);
  - trattamento chimico-fisico non specificato altrove, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo un altro dei procedimenti elencati (D9);
- le discariche, escluse quelle per inerti, che ricevono più di 10 tonnellate di rifiuti al giorno o che abbiano una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate.

Altre operazioni di smaltimento o recupero possono ricadere nell'ambito di applicazione del titolo III-bis della Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 solo se eseguite in impianti per altre ragioni rientranti in tale ambito.

In particolare, il coincenerimento di rifiuti urbani e di speciali non pericolosi ricade nel campo di applicazione del titolo III-bis (ed è quindi sottoposto ad AIA) solo qualora venga effettuato in impianti industriali che, come tali e a prescindere dal fatto che vengano o meno alimentati con rifiuti, rientrano nel campo di applicazione di detto titolo; ad esempio: «*impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW*».

L'autorizzazione (sia quella ordinaria prevista all'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, sia l'autorizzazione integrata ambientale – AIA) è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma o dall'ente da queste delegato.

In ogni caso, l'autorizzazione (sia quella ordinaria che l'AIA) individua le specifiche operazioni di recupero e/o smaltimento che possono essere esercitate, nonché i tipi e quantità di rifiuti che possono essere recuperati e/o smaltiti.

#### **5.2.1.1 Norme specifiche ed integrative previste dalla Regione del Veneto**

La l.r. n. 3/2000 dedica l'intero capo quinto ed i primi tre articoli del capo successivo alla regolamentazione di dettaglio dei procedimenti amministrativi per l'approvazione ed autorizzazione degli impianti di smaltimento e recupero e per integrare e specificare, rispetto alla normativa statale, i requisiti di approvabilità ed autorizzabilità di determinati impianti.

In dettaglio, la legge regionale disciplina:

- i «*Requisiti tecnici ed ubicazione degli impianti*» (art. 21);
- le modalità ed i contenuti della «*Presentazione del progetto degli impianti e relativi elaborati tecnici*» (art. 22; in merito si veda anche la d.G.R. n. 2966/2006, recante «*Impianti di smaltimento e recupero. Individuazione degli elaborati tecnici da allegare alla domanda di approvazione del progetto*»);
- l'articolazione, i tempi, i contenuti e le modalità operative della «*Istruttoria per l'approvazione dei progetti e [della] conferenza dei servizi*» (art. 23);
- le modalità di adozione ed i contenuti dei provvedimenti di «*Approvazione dei progetti*» (art. 24);
- gli adempimenti e le fasi per la «*Realizzazione dell'impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale*» (art. 25);
- le modalità di richiesta e di rilascio, nonché i contenuti del provvedimento di «*Autorizzazione all'esercizio*» (art. 26) e del successivo periodico «*Rinnovo*» della stessa (art. 27);
- gli adempimenti relativi alla «*Gestione amministrativa degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti*» (28);
- le procedure particolari per determinati «*Impianti (aree attrezzate al ricevimento di rifiuti urbani e stoccaggi di rifiuti non pericolosi da costruzioni e scavi) assoggettati a procedura autorizzatoria semplificata*» (art. 29) e per gli «*Impianti di sperimentazione e ricerca*» (art. 30);
- le «*Norme generali per le discariche*» che ne condizionano comunque l'approvazione ed autorizzazione (art. 32) con relativa «*Interpretazione autentica*» (art. 23-bis), nonché le «*Norme particolari [solo] per le discariche di rifiuti speciali*» (art. 33).

Per quanto concerne gli impianti mobili, la Regione del Veneto ha emanato delle linee guida con d.G.R. n. 499/2008, recante la «*Nuova disciplina in materia di impianti mobili di smaltimento o di recupero. Approvazione delle linee guida sulle modalità di rilascio delle autorizzazioni in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività*».

#### **Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e recupero**

Con d.G.R. n. 2528/1999 la Regione del Veneto ha disciplinato le garanzie finanziarie che i titolari di autorizzazioni all'esercizio di impianti o attività di smaltimento o recupero debbono prestare per poter

esercitare dette attività.

Tale provvedimento è stato sostituito dalla D.G.R.V. 20 dicembre 2011, n. 2229, ove sono state approvate le nuove modalità di prestazione delle Garanzie finanziarie di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i per gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti, all'art. 216 del succitato D.Lgs. per gli impianti di recupero in procedura semplificata, agli artt. 10 e 14 del D.Lgs. 36/2003 per le discariche, da presentarsi alle Province competenti per territorio, a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti.

Con D.G.R.V. 31 luglio 2012, n. 1543 è stata approvata la modifica alla D.G.R.V. 20 dicembre 2011, n. 2229 relativa alla modalità di prestazione delle Garanzie Finanziarie.

Con D.G.R.V. n. 346, del 19 marzo 2013, sono state apportate ulteriori modifiche alla D.G.R.V. n. 1543/2012, relativa alle modalità di prestazione delle Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti.

Con deliberazione di Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 14, è stato ridefinito il termine ( prorogato al 31 luglio 2014) per l'adeguamento delle garanzie finanziarie di cui alla deliberazione di Giunta regionale 19.03.2013, n.346, da prestare a favore delle province da parte dei soggetti che gestiscono impianti di recupero e/o di smaltimento rifiuti.

### **5.2.2. Procedure semplificate**

In base agli articoli 214 e 216 del d.lgs. n. 152/2006, che sostanzialmente ricalcano le disposizioni già contenute negli articoli 31 e 33 del d.lgs. n. 22/1997, alcune specifiche attività di recupero (espressamente individuate nei decreti ministeriali di attuazione) di determinati rifiuti (anch'essi puntualmente individuati nei medesimi decreti) possono essere lecitamente esercitate sulla base di una formale comunicazione di preavviso (90 giorni prima) dell'avvio delle stesse attività inoltrata, tramite il SUAP, alla Provincia competente per territorio (la Provincia ove verrà svolta l'attività, non quella, eventualmente diversa, ove ha sede l'impresa) e salvo diverso avviso da quest'ultima espresso in pendenza del termine.

La comunicazione deve essere rinnovata in caso di variazione dell'attività e comunque almeno ogni cinque anni.

Il ricorso alla procedura semplificata è facoltativo, nel senso che l'interessato può comunque chiedere l'autorizzazione ordinaria anche per eseguire operazioni di recupero previste e disciplinate dai decreti ministeriali di attuazione degli articoli 214 e 216 del d.lgs. n. 152/2006.

A seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. 14 febbraio 2013, n. 59, istitutivo dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) si è aperta un'ulteriore possibilità, ossia quella di inglobare la comunicazione di inizio di attività nella domanda presentata al SUAP (sportello unico per le attività produttive) per l'ottenimento dell'unico provvedimento autorizzatorio complessivo.

In sintesi, per le operazioni di recupero esercitabili in regime semplificato sono date tre possibilità abilitative:

- richiesta di autorizzazione ordinaria (o inserimento nell'AIA, qualora siano esercitate in stabilimenti soggetti a tale autorizzazione);
- inserimento nell'AUA con durata di quindici anni, se esercitate da imprese rientranti nel campo di applicazione del d.P.R. n. 59/2013;
- comunicazione di inizio attività, comunque inoltrata tramite SUAP.

A differenza delle autorizzazioni (ordinaria, AIA e AUA), per la comunicazione di inizio attività il decorso del periodo di preavviso (ossia il decorso dei 90 giorni) nel silenzio dell'amministrazione di norma è sufficiente ad abilitare l'avvio dell'esercizio dell'attività.

Se però si tratta di operazioni di recupero che hanno per oggetto rifiuti elettrici ed elettronici o veicoli fuori uso, o che consistono nell'esercizio di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attività è subordinato anche all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della Provincia competente per territorio, che deve essere eseguita entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione d'inizio attività.

#### **• Rifiuti recuperabili in regime semplificato**

Fino all'emanazione di (eventuali) nuovi decreti ministeriali di (specifica) attuazione del sopra riportato articolo 214 del d.lgs. n. 152/2006, le tipologie di rifiuti che possono essere recuperati sulla base di semplice comunicazione di inizio attività inoltrata con 90 giorni di preavviso alla Provincia competente per territorio (e le operazioni di recupero che sugli stessi possono essere eseguite) restano quelli (e quelle) individuati

- dal d.m. 5 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato in particolare con d.m. 5 aprile 2006, n. 186, relativo ai rifiuti non pericolosi,

- dal d.m. 12 giugno 2002, n. 161, relativo ai rifiuti pericolosi in generale, e
- dal d.m. 17 novembre 2005, n. 269, relativo ai rifiuti pericolosi provenienti dalle navi.

- **Struttura e contenuti del d.m. 5 febbraio 1998 sul recupero dei rifiuti non pericolosi**

Dei tre decreti sopra riportati, certamente quello di maggiore e più diffuso interesse (per non dire l'unico di reale interesse) è il d.m. 5 febbraio 1998; i rifiuti recuperabili in regime semplificato in base agli altri due decreti sono pochi ed a condizioni operative alquanto limitative.

Detto decreto 5 febbraio 1998, nella versione vigente, è costituito da 11 articoli ed è dai seguenti 5 allegati:

- allegato 1, suddiviso in:
  - suballegato 1:  
«*Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi*»,
  - suballegato 2:  
«*Valori limite e prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera delle attività di recupero di materia dai rifiuti non pericolosi*»;
- allegato 2, suddiviso in:
  - suballegato 1:  
«*Norme tecniche per l'utilizzo dei rifiuti non pericolosi come combustibile o altro mezzo per produrre energia*»,
  - suballegato 2:  
«*Determinazione dei valori limite e prescrizioni per le emissioni in atmosfera delle attività di recupero di energia dai rifiuti non pericolosi*»,
  - suballegato 3:  
«*Determinazione dei valori limite per le emissioni dovute al recupero di rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia tramite combustione mista di rifiuti e combustibili tradizionali*»;
- allegato 3:  
«*Test di cessione*»;
- allegato 4:  
«*Determinazione delle quantità massime di rifiuti non pericolosi di cui all'allegato 1, suballegato 1*»;
- allegato 5:  
«*Norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano l'operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi*».

La puntuale individuazione dei rifiuti in concreto recuperabili in regime semplificato e le specifiche modalità secondo le quali è consentito farlo sono, quindi contenute nelle “*norme tecniche*” di cui ai suballegati 1 degli allegati 1 e 2.

Le singole “*norme tecniche*” – ossia i vari punti (o voci) degli allegati al d.m. 5 febbraio 1998 – sono strutturate secondo i seguenti schemi:

#### **RECUPERO DI MATERIA**

##### **Struttura delle norme tecniche - allegato 1, suballegato 1, del d.m. 5 febbraio 1998**

- X.Y. Tipologia:  
*denominazione merceologica del rifiuto o dei rifiuti [+ codice o codici CER]*
- X.Y.1. Provenienza:  
*attività dalle quali può derivare il rifiuto*
- X.Y.2. Caratteristiche del rifiuto:  
*specificazione delle tipologie di rifiuti con indicazione delle caratteristiche merceologiche o chimico-fisiche*
- X.Y.3. Attività di recupero:  
*indicazione delle attività di recupero consentite [+ codice attività]*
- X.Y.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:  
*individuazione del materiale o del prodotto derivante dall'attività di recupero*

Ove manchi il punto 4, ossia l'individuazione del materiale o del prodotto derivante dall'attività di recupero, significa che il recupero del rifiuto, in quel caso, si risolve nell'utilizzo dello stesso, la qual cosa è un'eccezione per il recupero di materia, mentre è la regola per i recuperi energetici, le cui “*norme tecniche*” sono tutte articolate in soli tre punti come da schema di seguito riportato:

**RECUPERO DI ENERGIA****Struttura delle norme tecniche - allegato 2, suballegato 1, del d.m. 5 febbraio 1998**

- X. Tipologia:  
*denominazione merceologica del rifiuto o dei rifiuti [+ codice o codici CER]*
- X.1. Provenienza:  
*attività dalle quali può derivare il rifiuto*
- X.2. Caratteristiche del rifiuto:  
*specificazione delle tipologie di rifiuti con indicazione delle caratteristiche merceologiche o chimico-fisiche*
- X.3. Attività e metodi di recupero:  
*indicazione delle caratteristiche degli impianti, delle condizioni di esercizio e dei valori delle emissioni per alcuni inquinanti*

- **Condizioni generali di applicabilità**

In termini generali, l'articolo 1, comma 4, del d.m. 5 febbraio 1998 precisa che *«le procedure semplificate disciplinate dal presente decreto si applicano esclusivamente alle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati»*.

Per poter beneficiare della procedura semplificata, quindi, è in primo luogo necessario che per il rifiuto che si intende recuperare vi sia perfetta corrispondenza:

- alla tipologia descritta;
- al codice indicato;
- alla provenienza indicata;
- alle caratteristiche indicate.

Occorre poi che l'operazione di recupero che si intende eseguire corrisponda a quella descritta dalla specifica norma tecnica invocata,

- sia come operazione in sé e per sé considerata,
- sia come esito della stessa (materia prima o prodotto ottenuto).

Occorre infine che siano rispettate le quantità massime stabilite dall'allegato 4 al decreto in esame, e ciò anche nel caso in cui l'operazione di recupero che si intende eseguire consista nella sola *“messa in riserva”*, ossia nel solo stoccaggio in vista del trasferimento per il recupero in altra sede.

- **Comunicazione di inizio attività ed iscrizione nel registro**

In base all'articolo 216 del d.lgs. n. 152/2006, come s'è accennato, l'esercizio delle operazioni di recupero in regime semplificato può essere intrapreso decorsi 90 giorni dalla presentazione alla Provincia territorialmente competente di una comunicazione di inizio attività corredata da una relazione, dalla quale deve quanto meno risultare:

- a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni stabilite dal d.m. 5 febbraio 1998 (ovvero dal d.m. n. 161/2002 per i rifiuti pericolosi o dal d.m. n. 269/2005 per i rifiuti delle navi);
- b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti (quando e se verranno determinati ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 152/2006, al momento rimasto non attuato);
- c) le attività di recupero che si intendono svolgere;
- d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi saranno recuperati;
- e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.

A seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 59/2013 istitutivo dell'AUA, la comunicazione alla Provincia deve essere inoltrata tramite il SUAP.

La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che hanno effettuato la comunicazione e, entro 90 giorni, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti, potendo vietare l'inizio o la prosecuzione dell'attività qualora accerti il mancato rispetto di detti presupposti e requisiti, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.

Per la tenuta da parte delle province dei registri delle imprese abilitate all'esercizio di operazioni di recupero in regime semplificato gli iscritti sono tenuti al versamento di un apposito diritto annuale, il cui mancato versamento comporta la sospensione dell'efficacia della comunicazione e della registrazione, quindi la sospensione dell'abilitazione.

La comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni ed in caso di modifica sostanziale.

### 5.3. RECUPERO O SMALTIMENTO IN CONTO PROPRIO

Per recuperare o smaltire “*in proprio*” i rifiuti che si producono allo stato della normativa vigente non sussiste alcun percorso amministrativo “*di favore*” rispetto ai regimi abilitativi in via generale previsti per tutti gli impianti ed operazioni di recupero e smaltimento:

- regime ordinario di approvazione ed autorizzazione (art. 208 del d.lgs. n. 152/2006);
- regime semplificato per il recupero in conformità alle norme tecniche emanate in materia (artt. 214 e 216 del d.lgs. n. 152/2006 e relativi decreti ministeriali).

Il d.lgs. n. 152/2006 astrattamente prevede la possibilità che, per determinati rifiuti (o, meglio, che per rifiuti da determinarsi), il cosiddetto “*autosmaltimento*” possa essere avviato beneficiando di una procedura semplificata, ma non sono state ancora emanate le norme tecniche sulla base delle quali ciò sarà (eventualmente) possibile.

Attualmente, pertanto, chi intende recuperare o smaltire i propri rifiuti:

- per quanto riguarda lo smaltimento, deve in tutti i casi richiedere ed ottenere l’autorizzazione (ordinaria o AIA, mentre in nessun caso lo smaltimento può essere autorizzato con un’AUA), previa valutazione dell’impatto ambientale nei casi previsti;
- per quanto riguarda il recupero, solo se i rifiuti che intende recuperare e le modalità di recupero che intende attuare sono previsti nelle norme tecniche del d.m. 5 febbraio 1998 (ovvero del d.m. n. 161/2002 per i rifiuti pericolosi o del d.m. n. 269/2005 per i rifiuti delle navi) può scegliere tra il regime dell’autorizzazione (ordinaria, AIA e, in questo caso, anche AUA) e il regime semplificato; negli altri casi anche per il recupero occorre l’autorizzazione come per lo smaltimento (autorizzazione ordinaria o AIA).

Stante la complessità ed onerosità del regime ordinario di autorizzazione, salvo casi particolari e/o dimensioni ragguardevoli, di norma al produttore può risultare “*conveniente*” gestire in proprio i rifiuti che produce solo se si tratta di recuperarli in regime semplificato o con AUA.

Va peraltro ricordato come anche la semplice detenzione dei rifiuti che si producono, se non vengono rispettate tutte le condizioni del deposito temporaneo, costituisce un’operazione di smaltimento o di recupero:

- nel primo caso (stoccaggio di rifiuti destinati allo smaltimento) occorre sempre l’autorizzazione ordinaria;
- nel secondo (stoccaggio di rifiuti destinati al recupero), se i rifiuti prodotti e stoccati sono previsti dalle norme tecniche sul recupero in regime semplificato e sono destinati a terzi che li recupereranno in conformità a dette norme tecniche (avendo regolarmente presentato la prescritta comunicazione preventiva di inizio attività), si può ricorrere anche per lo stoccaggio (o “*messa in riserva*”) al regime semplificato; in ogni altro caso anche per i rifiuti destinati a recupero la detenzione che non avvenga nel rispetto di tutte le condizioni del deposito temporaneo deve essere autorizzata.

### 5.4. RECUPERO-UTILIZZO DI RIFIUTI DI TERZI

L’utilizzo in un processo produttivo di “*scarti*” di altre lavorazioni, ove detti scarti non possano essere qualificati sottoprodotti o comunque “*non-rifiuti*”, costituisce recupero di rifiuti.

Ciò significa che chi [ri]-utilizza rifiuti prodotti da terzi è un recuperatore di rifiuti e – come tale – deve essere abilitato, in via ordinaria (approvazione/autorizzazione di cui all’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006) o semplificata (comunicazione preventiva di inizio attività ove ne ricorrano i presupposti: perfetta corrispondenza dei rifiuti e del loro recupero a norme tecniche di attuazione degli artt. 214 e 216).

### 5.5. CONFERIMENTO A TERZI PER IL RECUPERO/SMALTIMENTO

Come s’è già accennato, di norma le abilitazioni (ordinarie e semplificate; quindi non solo il provvedimento di autorizzazione vera e propria, ma anche la comunicazione di inizio attività e la conseguente iscrizione nel registro provinciale) non determinano genericamente il tipo di attività esercitabile (recupero o smaltimento), ma specificano le singole operazioni autorizzate (ad esempio: incenerimento, piuttosto che discarica; recupero di sostanze organiche, piuttosto che recupero energetico) ed i rifiuti che il soggetto abilitato può gestire (recuperare o smaltire) con quella abilitazione.

Ne consegue che il produttore di rifiuti che li conferisce a terzi per il loro recupero o smaltimento deve preoccuparsi di verificare:

- non solo che il destinatario (recuperatore o smaltitore) da lui scelto sia in possesso della necessaria abilitazione;
- ma anche che il rifiuto che intende conferire sia ricompreso in detta abilitazione.

Lo “*strumento*” amministrativo di verifica e documentazione del corretto avvio dei rifiuti a recupero o smaltimento da parte del produttore è di norma costituito dal formulario di trasporto.

Il formulario, contenente tra l'altro l'esatta individuazione del trasportatore e del destinatario anche con l'indicazione delle rispettive abilitazioni, viene compilato – in quattro copie – dal produttore, o, in sua vece, dal trasportatore, prima di iniziare il trasporto ed accompagna i rifiuti fino a destinazione.

A trasporto concluso, il destinatario completa la compilazione del formulario e, qualora accetti il rifiuto, con la restituzione della quarta copia dello stesso “*certifica*” al produttore il buon esito dell'operazione lo solleva da ogni responsabilità sul corretto recupero o smaltimento dei rifiuti che ha conferito.

Ovviamente il produttore, per poter correttamente compilare la sua parte di formulario e, al buon esito del conferimento, beneficiare della “*liberatoria*” da responsabilità successive, deve in primo luogo e preventivamente preoccuparsi di verificare che il soggetto al quale intende inviare i propri rifiuti sia regolarmente abilitato a riceverli.

- **Conferimento a terzi tramite commercianti o intermediari**

Dal 18 febbraio 2011 è divenuto operativo l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali anche per i commercianti e gli intermediari di rifiuti che operano “*senza detenzione*” degli stessi.

Attualmente, quindi, i produttori di rifiuti che per il loro conferimento a terzi incaricano dei soggetti che operano come commercianti o intermediari “*senza detenzione*”, ossia soggetti che non sono né il destinatario, né il trasportatore, debbono accertarsi che tali soggetti siano iscritti all'Albo o quanto meno abbiano presentato domanda di iscrizione per la tipologia di rifiuti per la quale chiedono il servizio.

Il d.lgs. n. 205/2010 ha introdotto nell'articolo 183 del d.lgs. n. 152/2006 le seguenti (inedite) definizioni di “*commerciante*” e di “*intermediario*”:

- «*commerciante*», ovviamente “*di rifiuti*”: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente cedere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti (art. 183, lett. l));
- «*intermediario*», ovviamente “*di rifiuti*”: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi *gli* intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti (art. 183, lett. m)).

## 5.6. OBBLIGHI PARTICOLARI DI CONFERIMENTO:

### OLI USATI – BATTERIE – PNEUMATICI FUORI USO

Come accennato in premessa, alcune specifiche tipologie di rifiuti sono sottoposte a regole particolari e complementari, non contenute nella Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006, ma dalla stessa solo richiamate. Tali regole, a seconda dei casi e limitatamente ai rifiuti considerati, costituiscono deroga o integrazione alla disciplina generale contenuta in detta Parte Quarta.

Sempre in premessa, si è anche sottolineato come tra i rifiuti sottoposti ad alcune norme specifiche in deroga o in aggiunta a quelle del d.lgs. n. 152/2006 vi siano anche – ed in particolare – gli oli minerali e sintetici usati, gli accumulatori, sia quelli per veicoli che quelli di uso industriale, oltre che le pile, e gli pneumatici fuori uso.

Sia per gli uni che per gli altri, al fine di garantirne la corretta gestione, il compito di assicurare la raccolta ed il conferimento agli impianti di recupero è demandato ad appositi enti – il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati (COOU); il Centro di coordinamento per le batterie e gli accumulatori; il Comitato di gestione degli pneumatici fuori uso – che vedono la partecipazione obbligatoria di tutti i produttori, rispettivamente, di oli, di accumulatori e di pneumatici.

In concreto il COOU opera attraverso una propria rete di raccoglitori convenzionati e, a valle della raccolta, cura come “*intermediario istituzionale*” l'inoltro agli impianti di destinazione finale.

Il Centro di coordinamento per le pile e gli accumulatori, invece, ha solo il compito di ottimizzare l'attività dei sistemi individuali o collettivi (tra i quali il da tempo esistente ed operante Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi – COBAT) liberamente scelti, ma obbligatoriamente attivati dai produttori di pile e batterie per la raccolta e il trattamento di tali prodotti al termine del loro ciclo di vita.

Il Comitato di gestione degli pneumatici fuori uso vigila sulla raccolta ed il recupero degli pneumatici e sulla gestione dell'apposito fondo costituito presso l'ACI (d.m. 11 aprile 2011, n. 82).

In altri termini, sia per gli oli che per gli accumulatori che per gli pneumatici, vi è un sistema particolare (obbligatorio) di raccolta con diritto/obbligo di conferimento da parte dei produttori di tali rifiuti.

### **Gli oli minerali e sintetici usati**

Gli oli usati, un tempo, erano stati oggetto di una disciplina quasi completamente autonoma, risalente a 1982 e poi riformata dieci anni dopo con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.

Di tale disciplina particolare ed autonoma ora però sopravvivono solo 9 dei 15 articoli originari, essendo stata per lo più ricondotta nel contesto della disciplina generale dei rifiuti. Le disposizioni abrogate riguardavano:

- le competenze dello Stato (art. 4 del d.lgs. n. 95/1992);
- le autorizzazioni (art. 5);
- il registro degli oli usati (art. 8);
- gli accessi ed ispezioni, ossia le procedure e competenze di controllo (art. 12);
- le sanzioni (art. 14);
- la fase transitoria (art. 15).

Si aggiunga che anche lo specifico documento di trasporto a suo tempo introdotto per gli oli usati è ora totalmente “sostituito” dal formulario di identificazione ordinariamente previsto per il trasporto dei rifiuti in genere.

Il d.lgs. n. 95/1992, quindi, non contiene più una disciplina autonoma e sostanzialmente in sé compiuta, ma solo norme particolari e complementari che, per la specifica tipologia di rifiuti, integrano o derogano la disciplina generale.

Per tutti gli aspetti disciplinati dal sopra riportato elenco di articoli abrogati, infatti, ossia per quanto riguarda autorizzazioni, sanzioni e controlli, nonché per tutti gli adempimenti amministrativi (registro, formulario e, quando sarà obbligatorio, SISTRI) gli oli usati sono stati parificati agli altri rifiuti e [ri-]assoggettati alla disciplina generale in materia.

Resta solo che «*la gestione degli oli minerali usati, da avviare obbligatoriamente alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base*» è demandata al COOU, al quale debbono, in base alle ultime modifiche, aderire le imprese che producono, importano o mettono in commercio oli base vergini, le imprese che producono oli base mediante un processo di rigenerazione, le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati e le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti.

La qual cosa, peraltro, è di scarso interesse per chi “solo” ottiene oli usati, posto che, una volta che (doverosamente) li ha gestiti come rifiuti (trattandosi per giunta di “*rifiuti pericolosi*”) nel rispetto della disciplina generale della materia e li ha conferiti ad un raccoglitore munito delle autorizzazioni previste dalla medesima disciplina generale (quindi: autorizzazione ex art. 208 e segg. del d.lgs. n. 152/2006, per la fase di stoccaggio, ed eventualmente iscrizione all’Albo gestori, per la fase di raccolta e trasporto), sarà cura del raccoglitore stesso provvedere poi alle successive fasi di gestione secondo le indicazioni del COOU.

### **Gli accumulatori al piombo esausti**

Le disposizioni specifiche, particolari e complementari, per la raccolta e recupero degli accumulatori al piombo esausti hanno origini un po’ più recenti (legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397), ma soprattutto, fin dall’origine avevano un contenuto solo complementare ed integrativo rispetto alla disciplina generale dei rifiuti.

Con il d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, la disciplina specifica per la raccolta ed eliminazione dei rifiuti costituiti da pile ed accumulatori, compresi quelli ad uso industriale e quelli per veicoli, è stata integralmente rivista con totale sostituzione delle disposizioni (specifiche e particolari) già vigenti in materia (ivi compreso l’art. 9-*quinquies* della sopra ricordata legge n. 475/1988).

Non viene peraltro soppresso il COBAT, ancorché allo stesso possano ora essere affiancati altri sistemi individuali o collettivi. Resta comunque che i raccoglitori convenzionati del COBAT (così come quelli che alla rete di raccolta esistente venissero eventualmente aggiunti) debbono essere in possesso delle ordinarie abilitazioni previste per la gestione dei rifiuti in generale e che nessun particolare aggiuntivo o diverso obbligo è previsto, né è stato mai previsto, a carico di chi produce questa particolare tipologia di rifiuto.

### **Gli pneumatici fuori uso**

Di più recente attuazione è quanto previsto per la raccolta ed il recupero degli pneumatici fuori uso (PUF) in applicazione dell’articolo 228 del d.lgs. n. 152/2006.

Alla gestione degli pneumatici fuori uso debbono provvedere i produttori ed agli importatori degli pneumatici nuovi o le loro eventuali forme associate.

Sugli pneumatici nuovi (prodotti ed importati) grava un contributo ambientale che è riscosso dai rivenditori dei veicoli all’atto della vendita di ogni veicolo nuovo nel territorio nazionale e versato in un fondo appositamente costituito presso l’Automobile Club Italia (ACI).

Il fondo è utilizzato per la copertura dei costi di raccolta e gestione degli pneumatici dei veicoli a fine ne vita. La gestione del fondo è affidata all'ACI sotto la vigilanza del Comitato di gestione degli PFU composto da cinque membri, uno designato dalle Associazioni dei produttori, importatori e rivenditori di autoveicoli, motoveicoli e macchine movimento terra, uno dalle Associazioni dei produttori e importatori degli pneumatici, uno dalle Associazioni dei demolitori di veicoli, uno designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e uno designato dall'ACI, che ne assume la presidenza.

Questo sistema riguarda tutti gli pneumatici esclusi:

- a) gli pneumatici per bicicletta;
- b) le camere d'aria, i relativi protettori (flap) e le guarnizioni in gomma;
- c) gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere.

Per assicurare la funzionalità del sistema, tutti i concessionari, venditori e succursali di vendita delle case di produzione/importazione di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, macchine operatrici, macchine movimento terra e rimorchi sono tenuti a registrarsi sul sito del Comitato PFU.

## 5.7. SANZIONI

I recuperatori e gli smaltitori di rifiuti che svolgono dette attività senza la prescritta abilitazione sono puniti:

- con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda a da 2.600 euro a 26.000 euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda a da 2.600 euro a 26.000 euro, se si tratta di rifiuti pericolosi;
- con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda a da 2.600 euro a 26.000 euro, se si tratta di realizzazione e gestione di una discarica esclusivamente per rifiuti non pericolosi;
- con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda a da 5.200 euro a 52.000 euro, se si tratta di realizzazione e gestione di una discarica destinata, anche solo in parte, a rifiuti pericolosi.

I recuperatori e gli smaltitori qualora non osservino le prescrizioni, i requisiti e le condizioni delle rispettive abilitazioni sono puniti:

- con l'arresto da un mese e mezzo a sei mesi o con l'ammenda a da 1.300 euro a 13.000 euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda a da 1.300 euro a 13.000 euro, se si tratta di rifiuti pericolosi;
- con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda a da 1.300 euro a 13.000 euro, se si tratta di una discarica esclusivamente per rifiuti non pericolosi;
- con l'arresto da sei mesi a un anno e mezzo e con l'ammenda a da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di una discarica destinata, anche solo in parte, a rifiuti pericolosi.

Le stesse sanzioni si applicano ai commercianti e agli intermediari che operano "senza detenzione" dei rifiuti che commercializzano o intermediano qualora, rispettivamente, non abbiano provveduto ad iscriversi nell'apposita categoria dell'Albo o non osservino le prescrizioni, requisiti e condizioni di iscrizione.

## CAPITOLO 6

### IL TRASPORTO DEI RIFIUTI E L'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

L'articolo 212, comma 15, del d.lgs. n. 152/2006, come riformulato dal d.lgs. n. 205/2010, prevede che «con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, sentito il parere del Comitato nazionale» si sarebbe dovuto provvedere («entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore [non] della parte quarta del presente decreto» n. 152/2006, bensì dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 205/2010 e quindi entro il 25 marzo 2011) alla riorganizzazione dell'Albo, definendo «le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione».

Peraltro, per espressa disposizione del medesimo comma, «fino all'adozione del predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406», a suo tempo emanato in attuazione dell'articolo 30, comma 6, del d.lgs. n. 22/1997, nonché le «deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo».

#### 6.1. L'ORGANIZZAZIONE DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

L'Albo nazionale gestori ambientali è gestito da un

- Comitato nazionale, che ha sede presso il Ministero dell'ambiente, e dalle
- Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano;

ed è articolato in categorie e classi di iscrizione.

##### 6.1.1. Categorie e classi di iscrizione

L'Albo, prima delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 205/2010, era articolato in dieci categorie "ordinarie", due delle quali, categoria 6 (gestione di impianti fissi di titolarità di terzi) e categoria 10 (bonifica di siti e beni contenenti amianto), suddivise in sottocategorie.

Con il d.lgs. n. 205/2010, che ha completamente riformulato l'articolo 212, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, la struttura dell'Albo è stata razionalizzata e semplificata con conseguente soppressione di quattro categorie. L'Albo è ora quindi articolato in sei categorie "ordinarie" di iscrizione relative alle seguenti attività:

- raccolta e trasporto di rifiuti urbani (cat. 1);
- raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (cat. 4, nella quale è confluita la cat. 2, che è stata soppressa);
- raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi (cat. 5, nella quale è confluita la cat. 3, che è stata soppressa);
- intermediazione e commercio di rifiuti (cat. 8);
- bonifica dei siti (cat. 9);
- bonifica dei beni contenenti amianto (cat. 10, suddivisa in 2 sottocategorie: 10A e 10B).

Sono state invece sopprese:

- le due categorie relative al trasporto di rifiuti destinati ad operazioni di recupero esercitate in regime semplificato (catt. 2 e 3 che vengono accorpate nelle corrispondenti catt. 4 e 5);
- le categorie relative alla gestione di impianti fissi di titolarità di terzi (cat. 6) e di impianti mobili (cat. 7), categorie che, peraltro, non sono mai state realmente operative; per l'esercizio di tali attività non è più prevista alcuna iscrizione all'Albo, ferma restando la necessità dell'autorizzazione per gli impianti.

Ogni categoria (ed ogni sottocategoria) è a sua volta suddivisa in classi in ragione:

- della popolazione complessivamente servita, per raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati (cat. 1);
- dell'importo dei lavori cantierabili, per bonifiche di siti inquinati e bonifiche di siti e di beni contaminati da amianto (catt. 9 e 10);
- della quantità annua complessiva di rifiuti trasportati, per la raccolta e trasporto di rifiuti speciali (catt. 4 e 5), o intermediati, per l'intermediazione e commercio (cat. 8).

Oltre alle (residue) sei categorie "ordinarie" di cui sopra, l'Albo prevede anche delle categorie di iscrizione cosiddette "speciali" che riguardano:

- i "produttori iniziali", per il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e dei propri rifiuti pericolosi, questi ultimi fino ad un massimo di trenta chili o litri al giorno, qualora il trasporto costituisca un'attività

integrante ed accessoria rispetto a quella principale dell'impresa (art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006);

- i trasportatori ed i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) tenuti a ritirare i relativi rifiuti (RAEE) dal decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65;
- i corrieri ed i vettori che ritirano i contenitori di toner esausti (identificati con i CER 080318 e 080317\*) per quantità non superiori a trenta chili o litri al giorno secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 22 ottobre 2008;
- le imprese estere che eseguono trasporti transfrontalieri che interessino anche il territorio italiano: questa categoria "speciale" è stata aggiunta dal d.lgs. n. 205/2010 che ha integralmente riformulato l'intero articolo 194, prevedendo, in particolare, che «fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212» (art. 194, comma 3); l'inedito obbligo è in vigore dal 25 dicembre 2010 e, per consentire alle imprese interessate di poterlo rispettare, il Comitato nazionale dell'Albo ha emanato le necessarie disposizioni con proprie deliberazioni: la n. 3 del 22 dicembre 2010, la n. 3 del 14 marzo 2011 e la n. 1 del 16 gennaio 2012, agevolmente reperibili, come tutto il resto della regolamentazione dell'Albo, in [www.albogestoririfiuti.it](http://www.albogestoririfiuti.it);
- le imprese che effettuano trasporto di rifiuti con modalità intermodali:
  - imprese ed operatori logistici presso le stazioni ferroviarie;
  - imprese ed operatori logistici presso gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci ed i porti;

tale iscrizione è prevista dall'articolo 212, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dal d.lgs. n. 205/2010 e sarà operativa con l'emanazione delle modalità e dei requisiti di iscrizione da parte del Comitato nazionale dell'Albo; la medesima iscrizione è prevista con durata quinquennale e non è subordinata alla prestazione di garanzie finanziarie.

L'articolo 212, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.lgs. n. 205/2010, prevede infine l'iscrizione all'Albo anche per enti quali:

- le aziende speciali;
- i consorzi di comuni;
- le società di gestione dei servizi pubblici di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

In queste ipotesi l'iscrizione è effettuata con apposita comunicazione dell'ente ed è valida per tutti i servizi di gestione dei rifiuti urbani svolti dall'ente stesso.

### 6.1.2. Garanzie finanziarie

Sono subordinate alla prestazione di idonee garanzie finanziarie, a favore dello Stato o della Regione territorialmente interessata, le iscrizioni all'albo per l'esercizio delle seguenti attività:

- con garanzia a favore dello Stato (art. 212, comma 10):
  - raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, sia urbani che speciali,
  - intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione ;
- con garanzia a favore della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio viene eseguito lo specifico intervento (art. 212, comma 11):
  - bonifica dei siti;
  - bonifica dei beni contenenti amianto.

Gli importi e le modalità di prestazione delle garanzie dovute sono stabiliti con appositi decreti ministeriali. Attualmente sono in vigore i seguenti decreti:

- d.m. 8 ottobre 1996, come modificato dal d.m. 23 aprile 1999, sulle «*Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti*»;
- d.m. 5 febbraio 2004, sulle «*Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto*»;
- d.m. 5 luglio 2005, sulle «*Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti*».

Rispetto agli importi fissati, le garanzie da prestarsi sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, relativo all'Emas, e del quaranta per cento per quelle in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 (art. 212, commi 10 e 11).

**6.1.3. Diritti di iscrizione e di segreteria**

Per le pratiche di iscrizione, variazione e cancellazione sono dovuti alla Sezione competente diritti di segreteria e diritti annuali nelle misure fissate da appositi decreti ministeriali in base alla categoria ed alla classe (vedasi tabella di seguito riportata).

Il versamento del diritto annuale di iscrizione entro la scadenza prescritta (attualmente 30 aprile di ogni anno) costituisce presupposto di "validità" dell'iscrizione stessa (art. 21, comma 7, del d.m. 406/1998: «L'omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta la sospensione d'ufficio dall'albo, che permane fino a quando non venga effettuato il pagamento.»).

CATEGORIE	CLASSI	Iscrizione €	Fideiussione € (*)
1. raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati	popolazione servita		(solo per pericolosi)
	a) ≥ 500.000 abitanti	1.807,60	2.582.284,50
	b) < 500.000 ≥ 100.000 ab.	1.291,14	774.685,35
	c) < 100.000 ≥ 50.000 ab.	1.032,91	309.874,14
	d) < 50.000 ≥ 20.000 ab.	774,69	154.937,07
	e) < 20.000 ≥ 5.000 ab.	361,52	51.645,69
	f) < 5.000 abitanti	154,94	20.658,28
4. raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi	quantità annua trattata		non dovuta
	a) ≥ 200.000 tonnellate	1.807,60	
	b) ≥ 60.000 < 200.000 t	1.291,14	
	c) ≥ 15.000 < 60.000 t	1.032,91	
	d) ≥ 6.000 < 15.000 t	774,69	
	e) ≥ 3.000 < 6.000 t	361,52	
	f) ≥ 3.000 tonnellate	154,94	
5. raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi	quantità annua trattata		
	a) ≥ 200.000 tonnellate	1.807,60	5.164.568,99
	b) ≥ 60.000 < 200.000 t	1.291,14	1.549.370,70
	c) ≥ 15.000 < 60.000 t	1.032,91	516.456,90
	d) ≥ 6.000 < 15.000 t	774,69	309.874,14
	e) ≥ 3.000 < 6.000 t	361,52	103.291,38
	f) ≥ 3.000 tonnellate	154,94	51.645,69
8. intermediazione e commercio di rifiuti non pericolosi	quantità annua trattata		
	a) ≥ 200.000 tonnellate	1.807,60	3.000.000,00
	b) ≥ 60.000 < 200.000 t	1.291,14	1.500.000,00
	c) ≥ 15.000 < 60.000 t	1.032,91	450.000,00
	d) ≥ 6.000 < 15.000 t	774,69	250.000,00
	e) ≥ 3.000 < 6.000 t	361,52	100.000,00
	f) ≥ 3.000 tonnellate	154,94	50.000,00
8. intermediazione e commercio di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e non pericolosi	quantità annua trattata		
	a) ≥ 200.000 tonnellate	1.807,60	5.000.000,00
	b) ≥ 60.000 < 200.000 t	1.291,14	1.500.000,00
	c) ≥ 15.000 < 60.000 t	1.032,91	500.000,00
	d) ≥ 6.000 < 15.000 t	774,69	300.000,00
	e) ≥ 3.000 < 6.000 t	361,52	150.000,00
	f) ≥ 3.000 tonnellate	154,94	80.000,00
9. bonifica di siti	importo lavori cantierabili		
	a) oltre € 7.746.853,49	3.098,74	1.000.000,00
	b) fino a € 7.746.853,49	2.065,83	500.000,00
	c) fino a € 1.549.370,70	1.291,14	250.000,00
	d) fino a € 413.165,52	671,39	90.000,00
	e) fino a € 51.645,69	309,87	30.000,00

CATEGORIE		CLASSI	Iscrizione €	Fideiussione € (*)
10	bonifica di siti e beni contenenti amianto (**)	importo lavori cantierabili		
		a) oltre € 7.746.853,49	3.098,74	480.000,00
		b) fino a € 7.746.853,49	2.065,83	240.000,00
		c) fino a € 1.549.370,70	1.291,14	120.000,00
		d) fino a € 413.165,52	671,39	60.000,00
		e) fino a € 51.645,69	309,87	30.500
		fino a € 25.000	309,87	15.000
"sezioni speciali"	trasporto in conto proprio da parte di "produttori iniziali"			non dovuta
	– di rifiuti non pericolosi		50,00	
	– di rifiuti pericolosi non oltre 30 kg/g o 30 l/g			
	raggruppamento e trasporto RAEE		50,00	
	trasporto toner da parte di corrieri e vettori		50,00	
		trasporto transfrontaliero da parte di imprese estere	–	
		operatori dell'intermodalità	–	
*) Gli importi indicati sono ridotti:				
– del 50% per le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS)				
– del 40% per quelle in possesso di certificazione UNI EN ISO 14001.				
**) La classe 10 è suddivisa in:				
– 10A, per i seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi;				
– 10B, per i seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, cospelle, carte e cartoni, tessuti, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, ecc.), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.				
NB: Le categorie 2, 3, 6 e 7 sono state soppresse dal d.lgs. n. 205/2010.				

**DIRITTI DI SEGRETERIA**

Tipo di impresa	Tipo di pratica	Con modello cartaceo €	Per telematica €	via
Società di capitali (spa, srl, sapa)	Domanda di iscrizione/rinnovo	120,00	90,00	
	Modificazioni	120,00	90,00	
	Cancellazione	120,00	90,00	
Società di persone (snc, sas)	Domanda di iscrizione/rinnovo	23,00	18,00	
	Modificazioni	23,00	18,00	
	Cancellazione	0	0	
Imprese individuali e soggetti solo R.E.A.	Domanda di iscrizione/rinnovo	60,00	45,00	
	Modificazioni	60,00	45,00	
	Cancellazione	60,00	45,00	
Cooperative sociali e onlus	Domanda di iscrizione/rinnovo	10,00	10,00	
	Modificazioni	10,00	10,00	
	Cancellazione	0	0	
Art. 212, comma 8, d.lgs. 152; importi fissi e indipendenti dalla natura giuridica del richiedente	Domanda di iscrizione/rinnovo	10,00	10,00	
	Modificazioni	10,00	10,00	
	Cancellazione	0	0	

**6.2. L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PER L'ATTIVITÀ DI TRASPORTO RIFIUTI**

Ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, l'iscrizione all'Albo costituisce requisito per lo svolgimento non solo delle attività di:

- raccolta e trasporto "professionale" di rifiuti non pericolosi e di
  - raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi,
- sia urbani che speciali, ma anche per quelle di:
- bonifica di siti;
  - bonifica di beni contenenti amianto;
  - commercio ed intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi.

L'iscrizione all'Albo non è richiesta nei seguenti casi:

- trasporti di cartucce toner esaurite non contenenti sostanze pericolose (codice 080318) effettuati da chi le ha ottenute come rifiuti (art. 1 del d.m. 22 ottobre 2008, che, per questi casi, consente di sostituire il formulario con il normale documento di trasporto), a condizione:
  - che vengano utilizzati imballi “eco-box”,
  - che il peso complessivo non superi 30 chili e
  - che siano destinati direttamente ad impianti di recupero;
- trasporti effettuati da soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (art. 266, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006).

L’iscrizione è sempre necessaria anche per il trasporto dei propri rifiuti speciali, anche non pericolosi o di modeste quantità. Sono peraltro previste forme semplificate e meno onerose.

### 6.2.1. Modalità di iscrizione ordinaria

L’iscrizione deve essere richiesta alla Sezione regionale o provinciale competente per territorio utilizzando la modulistica predisposta dal Comitato nazionale e reperibile nel sito dell’Albo ([www.albogestoririfiuti.it](http://www.albogestoririfiuti.it)) e su quelli delle Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome.

L’iscrizione ordinaria deve essere rinnovata ogni cinque anni e,

- per le attività di raccolta e trasporto e per le quelle di commercio e intermediazione «*costituisce titolo per l’esercizio*» delle stesse, quindi è sostanzialmente “*l’autorizzazione*”.
- in tutti gli altri casi, abilita allo svolgimento di attività, ferme restando le (altre) autorizzazioni eventualmente necessarie, ad esempio l’approvazione/autorizzazione dei singoli interventi di bonifica (art. 212, comma 6).

### 6.2.2. Iscrizioni “semplificate”

Sono previste cinque categorie di iscrizione semplificata:

- trasporto dei propri rifiuti;
- trasporto di toner esausti eseguito dai corrieri e dai vettori che consegnano cartucce nuove;
- attività di raggruppamento e trasporto di RAEE sia domestici che professionali effettuate dai distributori, dagli installatori ed i gestori di centri di assistenza di AEE, nonché dai trasportatori che agiscono in nome e per conto dei distributori;
- trasporto transfrontaliero di rifiuti da parte di imprese estere sul territorio italiano;
- trasporto intermodale di rifiuti.

Delle cinque categorie sopra individuate, certamente quelle di più diffuso interesse per i produttori di rifiuti speciale sono le prime due.

#### Trasporto dei propri rifiuti e trasporto di toner esausti

I “*produttori iniziali di rifiuti*” che effettuano

- il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi o
- il trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno,

a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’attività dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti, non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un’apposita sezione dell’Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla Sezione territorialmente competente che provvede all’iscrizione entro i successivi trenta giorni (art. 212, comma 8).

L’iscrizione vale per dieci anni, fermo restando l’obbligo per l’iscritto di comunicare ogni variazione che dovesse sopravvenire (art. 212, comma 8, penultimo periodo).

Con le stesse modalità possono iscriversi all’Albo anche i corrieri e vettori che trasportano rifiuti (anche pericolosi) costituiti da cartucce toner esaurite in quantitativi non superiori a 30 chili al giorno, ove si tratti di corrieri e vettori ordinari per i quali il trasporto di rifiuti non costituisce attività principale, ma solo accessoria a quella di consegna dei prodotti che, dopo l’uso, diventano rifiuti.

### 6.2.3. Sanzioni

Chi trasporta rifiuti senza essere iscritto all’Albo (salvi i casi di esenzione) è punito:

- con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda a da 2.600 euro a 26.000 euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda a da 2.600 euro a 26.000 euro, se si tratta di rifiuti pericolosi.

Chi trasporta rifiuti non osservando le prescrizioni contenute nella propria iscrizione o quando siano venute a mancare i requisiti e le condizioni richieste per l’iscrizione stessa è punito:

- con l'arresto da un mese e mezzo a sei mesi o con l'ammenda a da 1.300 euro a 13.000 euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda a da 1.300 euro a 13.000 euro, se si tratta di rifiuti pericolosi.

### 6.3. TRASPORTI INTERNAZIONALI DI RIFIUTI ("SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE")

I trasporti di rifiuti che interessano più Stati, sia nell'ambito dell'Unione europea (intracomunitari), che quelli da e verso Paesi extra UE (importazione nell'UE ed esportazioni dall'UE), sono sottoposti al regime di sorveglianza e controllo ed alle limitazioni e divieti previsti e disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1013/2006.

#### 6.3.1. Campo di applicazione e oggetto del regolamento n. 1013/2006

Il regolamento comunitario riguarda le spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Non riguarda quindi le spedizioni che si risolvono interamente ed esclusivamente all'interno dei singoli Stati membri.

Il regolamento individua le spedizioni che sono comunque vietate e fissa le condizioni per l'effettuazione di quelle consentite.

La disciplina è articolata distinguendo tra:

- spedizioni tra stati membri dell'Unione europea (spedizioni intracomunitarie);
- spedizioni in uscita dall'Unione europea (esportazioni);
- spedizioni in entrata nell'Unione europea (importazioni);
- spedizioni in transito nell'Unione europea.

I divieti di esportazione (dall'UE) e di importazione (nell'UE) sono differenziati a seconda che Paese di destinazione o provenienza:

- aderisca all'EFTA <sup>(1)</sup>;
- abbia sottoscritto la convenzione di Basilea sulle spedizioni di rifiuti <sup>(2)</sup>;
- applichi la decisione OCSE sui rifiuti <sup>(3)</sup>.

Sono vietate:

- le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento, tranne quelle verso i Paesi EFTA;
- le esportazioni extra OCSE, anche per il recupero, eccettuate quelle di rifiuti della "lista verde" verso Paesi che abbiano comunicato all'Unione europea il proprio assenso alle importazioni; detti Paesi e i rifiuti dagli stessi accettabili con le eventuali relative condizioni sono individuati in appositi regolamenti comunitari <sup>(4)</sup>;
- salvo specifici accordi, tutte le importazioni di rifiuti di qualunque tipo da Paesi non aderenti alla convenzione di Basilea.

1) Sono membri dell'EFTA (*European Free Trade Association*) Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

2) Hanno sottoscritto la convenzione di Basilea: Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belgio, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bolivia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brasile, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Canada, Capo Verde, Chad, Cile, Cipro, Colombia, Comore, Congo, Costa d'Avorio, Costa Rica, Croazia, Cuba, Danimarca, Democratica popolare del Laos, Dominica, Ecuador, Egitto, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Estonia, Etiopia, Federazione russa, Filippine, Finlandia, Francia, Gabon, Gambia, Georgia, Germania, Ghana, Giamaica, Giappone, Gibuti, Giordania, Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea equatoriale, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iran, Iraq, Irlanda, Islanda, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Italia, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Lesoto, Lettonia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Libano, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldive, Mali, Malta, Marocco, Mauritania, Maurizio, Messico, Micronesia (Stati Federati di), Monaco, Mongolia, Montenegro, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Paesi Bassi, Pakistan, Panama, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Polonia, Porcellana, Portogallo, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Araba di Siria, Repubblica Ceca, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica democratica popolare di Corea, Repubblica di Corea, Repubblica di Moldova, Repubblica Dominicana, Repubblica Unita di Tanzania, Romania, Ruanda, Samoa, Senegal, Serbia, Seychelles, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Somalia, Spagna, Sri Lanka, St. Kitts e Nevis, St. Lucia, St. Vincent e Grenadine, Stati Uniti d'America, Sudafrica, Sudan, Svezia, Svizzera, Swaziland, Thailandia, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Uganda, Ungheria, Unione europea, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Zambia.

3) Aderiscono all'OCSE: Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Corea, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Turchia, Ungheria.

4) Attualmente sono in vigore i seguenti regolamenti: reg. (CE) n. 1418/2007, reg. (CE) n. 740/2008, reg. (CE) n. 967/2008, reg. n. 837/2010/UE, reg. n. 661/2011/UE, reg. n. 674/2012/UE e reg. n. 57/2013/UE.

Le esportazioni di rifiuti dall'UE sono quindi consentite (nel rispetto di tutti gli altri presupposti e condizioni fissate dal regolamento n. 1013/2006):

- verso i Paesi dell'EFTA, per tutti i rifiuti sia a fini di smaltimento che di recupero;
- verso gli altri Paesi OCSE, per tutti i rifiuti, ma solo a fini di recupero;
- verso Paesi terzi, ossia extra OCSE, solo rifiuti di “*lista verde*” destinati a recupero ed a condizione che il Paese di destinazione abbia comunicato di essere disposto ad accettarli.

Le importazioni di rifiuti nell'Unione europea, invece, sono consentite (sempre nel rispetto di tutti gli altri presupposti e condizioni fissate dal regolamento n. 1013/2006) per tutti i rifiuti sia a fini di smaltimento che di recupero, solo se provenienti da:

- Paesi sottoscrittori della convenzione di Basilea;
- altri Paesi che abbiano stipulato accordi bilaterali (per l'Italia di rilievo sono gli accordi con la Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino).

### 6.3.2. Procedure di controllo previste dal regolamento n. 1013/2006

Il regolamento comunitario prevede due “*procedure di controllo*”:

- una, definibile “*ordinaria*”, che si sviluppa attraverso la “*notifica*” e la “*autorizzazione*”;
- l'altra, definibile “*semplificata*”, che si esaurisce nell'osservanza delle prescrizioni di “*informazione*”.

#### Procedura ordinaria di notifica ed autorizzazione

La “*notifica*” è la procedura di autorizzazione e controllo ordinaria non solo per le spedizioni intracomunitarie, ma in genere per tutte le spedizioni previste e disciplinate dal regolamento, ivi comprese quelle di importazione e di esportazione. È infatti prescritta:

- per le spedizioni intracomunitarie e verso Paesi EFTA di rifiuti destinati allo smaltimento ed al recupero, esclusi quelli dell'allegato III al regolamento, cioè della “*lista verde*”, destinati al recupero e spedibili con la sola procedura di informazione;
- per le spedizioni verso Paesi di area OCSE di rifiuti destinati al recupero e non inclusi nell'allegato III al regolamento, essendo questi ultimi spedibili con la sola procedura di informazione;
- per le spedizioni consentite verso Paesi extra OCSE di rifiuti della “*lista verde*” destinati al recupero, salvo diversa indicazione ricevuta dal Paese di destinazione.

La procedura di notifica ed autorizzazione è alquanto complessa. Anche per tale ragione, in tutti i casi in cui è necessaria, ben difficilmente i “*produttori iniziali*” di rifiuti provvedono direttamente all'esportazione. L'esportazione viene per lo più praticata solo da operatori specializzati che di norma gestiscono impianti di stoccaggio provvisorio e che con maggiore o minore sistematicità avviano i rifiuti a smaltimento o recupero verso altri Paesi.

#### Procedura semplificata di informazione

La procedura di informazione è più facilmente praticabile e riguarda i rifiuti inclusi nell'allegato III al regolamento (“*elenco verde*”) e destinati al recupero in altri Paesi dell'Unione, in Paesi dell'area EFTA e dell'area OCSE (o provenienti da Paesi dell'area Basilea e destinati al recupero nell'Unione).

Gli obblighi generali di informazione essenzialmente consistono nell'obbligo di accompagnare i rifiuti oggetto della spedizione con un apposito documento, previsto nell'allegato VII al regolamento, firmato:

- dal soggetto che organizza la spedizione, prima dell'inizio della spedizione stessa;
- dal destinatario incaricato del recupero;
- dall'impianto di recupero al ricevimento dei rifiuti.

In tale documento di informazione deve essere tra l'altro dichiarata l'esistenza di un contratto stipulato tra il soggetto che organizza la spedizione ed il destinatario incaricato del recupero. Il contratto deve essere fornito in copia su richiesta dell'autorità competente interessata ed acquista efficacia all'inizio della spedizione.

Per il resto la spedizione non richiede nulla in più rispetto ad un trasporto di rifiuti in ambito nazionale. In particolare, come per qualunque altro conferimento di rifiuti, il produttore/detentore deve accertarsi che il destinatario sia abilitato a riceverli (secondo la disciplina del Paese di destinazione) e deve utilizzare un trasportatore abilitato (oppure, se vengono trasportati in proprio, occorre essere abilitati a farlo).

### 6.3.3. Sanzioni

Chi effettua spedizioni di rifiuti in violazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 è punito:

- con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda a da 1.550 euro a 26.000 euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- con pene aumentate fino ad un terzo, se si tratta di rifiuti pericolosi.

#### **6.3.4. Spedizioni transfrontaliere e iscrizione all'Albo gestori ambientali**

L'articolo 194, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, come sostituito dal d.lgs. n. 205/2010, ha introdotto, a far data dal 25 dicembre 2010 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 205/2010), l'obbligo di iscrizione all'Albo gestori ambientali, in una sezione "*speciale*", per le imprese estere che effettuano trasporto transfrontaliero di rifiuti con una "*tratta*" sul territorio italiano.

Il Comitato nazionale dell'Albo, ha stabilito le modalità di presentazione delle domande di iscrizione, il perfezionamento delle quali, però, dovrà avvenire nel termine di sessanta giorni da quando verranno pubblicati i (tutt'ora mancanti) criteri e requisiti di iscrizione deliberati dal medesimo Comitato (deliberazioni n. 3 del 22 dicembre 2010, n. 3 del 14 marzo 2011 e n. 1 del 16 gennaio 2012, reperibili in [www.albogestoririfiuti.it](http://www.albogestoririfiuti.it), sezione "*normativa*").

Attualmente l'obbligo di iscrizione si assolve presentando l'apposita domanda ad una delle sedi regionali o provinciali dell'Albo dove sia indicato un domicilio in Italia (Circolare n. 0146/ALBO/PRES del 25 gennaio 2011), l'Albo rilascia una ricevuta che consente di operare fino alla notifica del provvedimento di iscrizione (deliberazione 16 gennaio 2012, n. 1).

## CAPITOLO 7

### LA DOCUMENTAZIONE DELLA PRODUZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI

Per documentare la produzione, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, per garantirne cioè la cosiddetta “*tracciabilità*”, ben prima, non solo all’attuale d.lgs. n. 152/2006, ma anche al precedente “*decreto Ronchi*” del 1997, nella disciplina dei rifiuti sono stati introdotti gli obblighi relativi

- alla sistematica registrazione dei tipi e quantità di rifiuti da ciascuna impresa prodotti, smaltiti, recuperati, trasportati o conferiti a terzi: “*registro di carico e scarico*”,
- alla compilazione ed utilizzo di apposito documento di accompagnamento durante il trasporto: “*formulario di identificazione*”,
- alla “*rendicontazione*” annuale dell’attività da ciascun operatore svolta nel corso dell’anno precedente, ai fini della formazione ed aggiornamento del catasto dei rifiuti: comunicazione annuale tramite il “*MUD*”.

Al medesimo fine di garantire la “*tracciabilità*” dei rifiuti, con decreto ministeriale 17 dicembre 2009, emanato in attuazione dell’articolo 189, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 152/2006, è stato istituito il SISTRI, prevedendone l’utilizzo obbligatorio da parte proprio di tutti i soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione annuale. L’ambito di applicazione obbligatoria di SISTRI è stato significativamente ridotto con il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e poi con il decreto ministeriale 24 aprile 2014. Con il medesimo decreto sono state rideterminate le date di avvio dell’utilizzo (non sanzionato) di SISTRI e, salvo ulteriori modifiche e proroghe, la data (oggi fissata al 31 dicembre 2014, come da ultimo stabilito dall’art. 10, comma 3-*bis*, del d.l. n. 150/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 15/2014) decorsa la quale i soggetti che lo dovranno utilizzare non saranno più tenuti gli attuali obblighi e saranno sanzionabili per mancato od irregolare utilizzo di SISTRI.

Resta quindi che, fino alla data di decorrenza dell’effettiva obbligatorietà di SISTRI, i soggetti obbligati ad iscriversi a tale sistema rimangono tenuti all’osservanza degli obblighi relativi al registro di carico e scarico ed al formulario di identificazione per il trasporto secondo le modalità già da tempo in uso, pena l’applicazione delle relative sanzioni.

#### 7.1. IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Il registro di carico e scarico dei rifiuti è previsto dall’articolo 190, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, ai sensi del quale (nella versione destinata ad essere sostituita, ma ancora vigente)

- non solo «*i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto*»,
- ma anche «*i soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)*»,

«*hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.*».

Il richiamato articolo 189, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, riguarda la comunicazione annuale al catasto (cosiddetto “*MUD*”) e, a seguito del “*correttivo*” del 2008, dispone che «*chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività ...*».

Il medesimo articolo 189, comma 3, peraltro poi comunque esclude dall’obbligo del MUD:

- gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo fino ad ottomila euro;
- le imprese e gli enti che trasportano solo i rifiuti non pericolosi da essi stessi prodotti (trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi con iscrizione semplificata all’Albo ai sensi del comma 8 dell’art. 212 del d.lgs. n. 152);
- le imprese e gli enti con non più di dieci dipendenti per i rifiuti non pericolosi (anche da lavorazioni industriali ed artigianali) dei quali siano “*produttori iniziali*”.

In sintesi, quindi, l’obbligo del registro sussiste

- non solo per tutti i soggetti tenuti alla presentazione, tramite MUD, della comunicazione annuale dei rifiuti

prodotti e gestiti,

- ma anche, e comunque, per tutti i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ivi compresi quelli con non più di dieci dipendenti, che, invece, sono esonerati dal MUD.

### 7.1.1. Obbligo di registrazione e soggetti obbligati

Dalle disposizioni sopra riportate discende che, tolti i casi di esenzione, l'obbligo di tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti attualmente riguarda i seguenti soggetti:

- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti destinati a recupero o smaltimento;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti (destinati a recupero o smaltimento);
- le imprese e gli enti che svolgono operazioni di recupero (anche in regime semplificato);
- le imprese e gli enti che svolgono operazioni di smaltimento (anche di autosmaltimento);
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lett. c), d) e g), del medesimo d.lgs. n. 152/2006 (vale a dire: rifiuti da lavorazioni industriali; rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi).

#### • Produttori obbligati

Per «*imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi*» si intendono le imprese e gli enti che producono rifiuti «*speciali*» pericolosi. I rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, infatti, possono essere classificati come rifiuti urbani solo se non sono pericolosi (ai sensi dell'art. 184, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006).

Anche «*le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lett. c), d) e g)*», del d.lgs. n. 152/2006 sono «*soggetti*» che producono dei rifiuti «*speciali*» non pericolosi. La norma espressamente richiamata, infatti, riguarda proprio ed esclusivamente l'individuazione dei rifiuti classificati come speciali.

Il puntuale rinvio «*solo*» alle lett. c), d) e g) dell'articolo 184, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 (contenuto sia nell'art. 189, comma 3, sia nell'art. 190, comma 1), determina in modo inequivocabile che l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico non riguarda «*soggetti*» che producono tipologie di rifiuti speciali non pericolosi correttamente annoverabili in altre voci del medesimo articolo 184, comma 3.

#### • Produttori esonerati dall'obbligo del registro

Ai sensi dell'articolo 189, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 152/2006, sono esonerati dall'obbligo di comunicazione annuale al catasto:

- gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro.
- le imprese che raccolgono e trasportano i rispettivi rifiuti non pericolosi (meglio individuate tramite il richiamo all'art. 212, comma 8);
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti.

Dette esenzioni si estendono anche all'obbligo del registro eccetto che per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g): tali soggetti (per quei rifiuti) sono comunque obbligati a tenere e compilare il registro anche se non superano i dieci dipendenti.

#### Ulteriori esenzioni

Ai sensi dell'articolo 190, comma 8, sono esonerate dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico le seguenti organizzazioni (limitatamente alle sole attività istituzionali svolte dalle stesse):

- i produttori di imballaggi che organizzano autonomamente, anche in forma associata, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sul territorio nazionale (art. 221, comma 3, lett. a)),
- i produttori di imballaggi che mettono in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi (art. 221, comma 3, lett. c)),
- i consorzi costituiti dai produttori per ciascun materiale di imballaggio (art. 223),
- il Consorzio nazionale imballaggi, CONAI (art. 224),
- i produttori e importatori di pneumatici che provvedono, in forma singola od associata, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale (art. 228),
- i consorzi nazionali:
  - per la raccolta ed trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (art. 233),

- per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (art. 234),
- per la raccolta e trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (art. 235),
- per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati (art. 236),

a condizione che «*dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative*».

Ai sensi dell'articolo 227, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152/2006, relativo ai rifiuti elettrici ed elettronici, in attesa della completa entrata in vigore del d.lgs. 25/7/2005, n. 151, concernente tra l'altro la gestione dei RAEE, si continua ad applicare quanto previsto dall'articolo 44, comma 3, del d.lgs. n. 22/1997; pertanto «*il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori [che saranno] firmatari, tramite le proprie associazioni di categoria, dei [nel medesimo comma] citati accordi e contratti di programma non sono sottoposti agli obblighi della comunicazione annuale al catasto, della tenuta dei registri di carico e scarico, [oltre che] della compilazione e tenuta dei formulari, della preventiva autorizzazione e della iscrizione all'albo di cui agli artt. 11, 12, 15, 28 e 30 [ora artt. 189, 190, 193, 208 e 212 del d.lgs. n. 152/2006]*».

Ai sensi dell'articolo 266, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 «*le disposizioni di cui agli artt. 189, 190 [comunicazione annuale al catasto e registro di carico e scarico], 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio*».

### **7.1.2. Contenuti del registro e formalità per la sua tenuta**

L'articolo 190, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 152/2006 dispone quanto segue:

*«1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico ... su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della denuncia al catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. ...*

*2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:*

- a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;*
- b) la data del carico e dello scarico e il mezzo di trasporto utilizzato;*
- c) il metodo di trattamento impiegato.».*

#### **• Vidimazione**

In base all'ultimo periodo dell'articolo 190, comma 6, aggiunto in sede di "correttivo" del 2008, «*i registri sono [debbono essere] numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti*».

#### **• Tempi di registrazione**

In base all'articolo 190, comma 1, «*... le annotazioni [sul registro] devono essere effettuate:*

- a) per i produttori almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;*
- b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;*
- c) per i commercianti e gli intermediari e i consorzi almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;*
- d) per i soggetti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti».*

#### **• Luogo e tempi di conservazione**

Di norma (art. 190, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006) i registri debbono essere tenuti presso:

- ogni impianto (o sede operativa) ove vi sia produzione di rifiuti da registrare, ovvero di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto;
- la sede dei commercianti e degli intermediari;

salvo:

- quelli relativi ai rifiuti di attività di manutenzione di infrastrutture effettuate direttamente dal gestore delle stesse o da terzi (art. 230, commi 1 e 4);
- quelli tenuti da organizzazioni di categoria e loro società di servizi per conto di produttori iniziali che non producono più di 10 tonnellate l'anno di rifiuti non pericolosi e non più di 2 tonnellate l'anno di rifiuti

pericolosi (art. 190, comma 4);

- quelli relativi alla produzione di rifiuti derivanti dall'esercizio di attività di manutenzione e da attività di assistenza sanitaria (art. 266, comma 4, tali rifiuti, ove sussista l'obbligo, debbono essere annotati sul registro tenuto presso la sede o il domicilio del produttore anche se dallo stesso prodotti svolgendo attività esterne di manutenzione o di assistenza sanitaria).

I registri (sempre ai sensi del art. 190, comma 3), integrati con le copie dei formulari relativi ai trasporti dei rifiuti annotati, debbono essere conservati per cinque anni dall'ultima registrazione eseguita, salvo i registri delle discariche, che debbono essere conservati a tempo indeterminato e, al termine dell'attività, debbono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

#### • **Regole generali per la tenuta del registro**

L'articolo 190, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006 espressamente prevede che:

- «i registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA», però, come s'è già precisato
- «i registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti» e comunque
- «gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata».

#### • **Modello uniforme di registro**

Con d.m. 1° aprile 1998, n. 148 – che costituisce il «Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lett. m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» ed al quale rinvia l'articolo 190, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006 nelle more dell'adozione di un nuovo decreto attuativo – sono stati approvati non uno solo, ma due modelli di registro con relative istruzioni:

- un modello generale o ordinario di registro (modello A) per i produttori, i recuperatori, gli smaltitori, i trasportatori, gli intermediari e commercianti “con detenzione”;
- un modello particolare o speciale di registro (modello B) per gli intermediari e commercianti “non detentori”.

#### **7.1.3. Registro modello «A»**

Con il d.m. n. 148/1998 è stato approvato il tracciato non solo delle pagine interne del registro, ma anche del frontespizio o prima pagina del registro stesso.

#### • **Frontespizio del registro modello «A»**

Il frontespizio del registro di carico e scarico prescritto per tutti i casi in cui ricorre l'obbligo, eccettuato il commercio ed intermediazione “senza detenzione”, contiene le indicazioni “anagrafiche” dell'impresa o ente intestatario de dell'attività svolta.

Nelle istruzioni ministeriali (allegato C-1 al decreto) testualmente si legge che «sulla prima pagina del registro di carico e scarico sono [debbono essere] riportati, in corrispondenza delle diverse voci, i seguenti dati:

- a) alla voce “ditta”: dati anagrafici relativi all'impresa (ditta, [sede o] residenza, codice fiscale e ubicazione dell'esercizio);
- b) alla voce “attività svolta”: dati relativi all'attività svolta (produzione, recupero, smaltimento, trasporto) e il codice relativo all'attività di recupero o smaltimento di cui agli allegati “B” e “C” al decreto legislativo 5.2.1997, n. 22 [si vedano ora gli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006];
- c) alla voce “tipo di attività” (solo per le imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento): la categoria di attività, così come individuata negli allegati “B” e “C” al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 [si vedano ora gli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006], e descrizione generale del tipo di trattamento effettuato sul rifiuto: separazione, trattamento chimico-fisico, trattamento biologico, inertizzazione, ecc.;
- d) alla voce “registrazione”: la data ed il numero della prima e dell'ultima registrazione;
- e) alla voce “caratteristiche del rifiuto”: la elencazione di tutte le possibili caratteristiche proprie del rifiuto, con riferimento allo stato fisico ed alle classi di pericolo. I numeri e le lettere riportati in corrispondenza delle possibili caratteristiche dei rifiuti devono essere utilizzati in sede di annotazione di un'operazione di carico o di scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui l'annotazione si riferisce. A tali fini i predetti numeri e lettere devono essere riportati sulle corrispondenti voci “stato fisico” e “classi di pericolosità” in sede di annotazione del carico o dello scarico dei rifiuti».

• **Pagine interne del registro modello «A»**

Le pagine interne del registro di carico e scarico previsto per tutti i casi in cui ricorre l'obbligo, eccettuato il commercio ed intermediazione «*senza detenzione*», sono suddivise in cinque colonne.

Scarico <input type="checkbox"/> Carico <input type="checkbox"/> del..... n..... Formulario n..... del..... Rif. opera- zioni di carico n.....	Caratteristiche del rifiuto:	Quantità:	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto:	Annotazioni:
	a) CER.....	Kg.....	.....	
	b) Descrizione.....	Litri.....	.....	
	c) Stato fisico.....	Metri cubi	Intermediario/Commerciante	
	d) Classi di pericolosità .....	....	Denominazione.....	
	e) Rifiuto destinato a:		Sede.....	
	<input type="checkbox"/> smaltimentocod. ....		C.F.....	
	<input type="checkbox"/> recuperocod. ....		Iscrizione albo n.....	

**Prima colonna**

Stando alle istruzioni ministeriali, nella prima colonna del registro (mod. A da utilizzarsi in tutti i casi, eccettuati commercianti ed intermediari “*non detentori*”),

- deve essere contrassegnata l'operazione (carico o scarico) alla quale si riferisce la registrazione, con l'indicazione del numero progressivo e della data della registrazione stessa;
- in caso di scarico (quindi parrebbe: “*solo*” per le registrazioni di scarico) devono, inoltre, essere indicati il numero del formulario di identificazione per il trasporto, la data di effettuazione del trasporto ed il riferimento alla registrazione di carico dei rifiuti cui il trasporto si riferisce.

In realtà l'annotazione degli estremi del formulario è necessaria anche per tutte le registrazioni di presa in carico di rifiuti provenienti da altri stabilimenti od unità locali; in caso contrario per tali rifiuti dal registro non si ricaverebbe, neppure indirettamente, la provenienza.

**Seconda colonna**

Nella seconda colonna devono essere indicati:

- il codice CER del rifiuto oggetto del movimento di carico o scarico;
- la descrizione (o la denominazione) del medesimo rifiuto;
- lo stato fisico;
- la o le classi di pericolosità che lo caratterizzano, qualora (e solo se) si tratti di rifiuto pericoloso (si tratta dei cosiddetti “*codici H*” riportati nell'allegato I alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006, attribuiti secondo i criteri di cui all'introduzione all'allegato D alla medesima Parte Quarta);
- il tipo di destinazione del rifiuto, ovviamente solo per le registrazioni di scarico.

La compilazione della seconda colonna può presentare non indifferenti problemi pratici:

- nella valutazione delle caratteristiche di pericolosità in concreto possedute dalla specifica partita di rifiuto pericoloso oggetto del movimento registrato, vale a dire nell'attribuzione della o delle classi di pericolo agli specifici rifiuti pericolosi movimentati;
- nella indicazione della specifica destinazione dei rifiuti registrati in scarico, utilizzando i “*codici D*” ed i “*codici R*” di cui, rispettivamente, all'allegato B ed all'allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 .

**Terza colonna**

Nella terza colonna va riportata la “*quantità*” di rifiuto oggetto di registrazione, espressa in peso o volume, sia per i “*carichi*” che (si ritiene) per gli “*scarichi*”. Quanto a questi ultimi va precisato che, anche qualora l'invio a terzi venga eseguito indicando nel formulario che il peso verrà verificato a destino, nel medesimo formulario (e quindi anche nel registro) la quantità va comunque indicata, eventualmente con un peso stimato.

**Quarta colonna**

Nella quarta colonna deve essere indicato:

- il luogo e l'attività di provenienza, ma solo per i soggetti che effettuano attività di manutenzione di infrastrutture e tengono i registri presso la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o presso la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione o presso il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la valutazione tecnica di riutilizzabilità (art. 230, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006); in nessun altro caso dal solo registro di carico e scarico è (sarebbe) possibile ricavare direttamente la provenienza di rifiuti ricevuti da altre unità locali;
- l'eventuale commerciante o intermediario, precisandone la denominazione o ragione sociale, il codice

fiscale, la sede, il numero di iscrizione all'albo.

### Quinta colonna

Nella quinta colonna possono, all'occorrenza, essere riportate eventuali annotazioni. In particolare, continuando ad utilizzare il modello approvato con il d.m. del '98, sarà in questa colonna che potrà essere (utilmente) riportato il "*peso verificato a destino*" in tutti i casi in cui per i rifiuti conferiti a terzi si sia optato per l'indicazione nel formulario di un peso solo stimato e per l'appunto "*da verificarsi a destino*". Si ricorda, come già precisato, che sul formulario va sempre indicata la quantità del rifiuto oggetto di trasporto, eventualmente con un peso solo stimato.

#### 7.1.4. Registro modello «B»

Il registro modello «B» differisce dal modello «A» sia per il tracciato delle pagine interne, che per il frontespizio o prima pagina.

La sua struttura è più "*tradizionale*" e non presenta particolari difficoltà di compilazione, essendo previste per ogni registrazione/movimento quattro colonne, ove annotare:

- la data del movimento e gli estremi del formulario (che, peraltro, in commerciante/intermediario "*senza detenzione*" può avere solo se il produttore o il trasportatore o il destinatario gliene fa avere copia);
- l'individuazione del rifiuto (codice, denominazione, quantità, destinazione) del rifiuto;
- il produttore/detentore ed il trasportatore;
- il destinatario e le eventuali annotazioni.

data del movimento	Codice CER del rifiuto	Produttore/Detentore	Destinatario
Movimento del.....	Caratteristiche del rifiuto:	Denominazione	Denominazione
Formulario n.....	a) CER.....	Ragione sociale	Ragione sociale
del.....	b) Descrizione.....	.....	.....
	c) Stato fisico.....	C.F.....	C.F.....
	d) Classi di pericolosità .....	Indirizzo.....	Indirizzo.....
Annotazioni:	e) Rifiuto destinato a:	Trasportatore	Eventuali annotazioni
	<input type="checkbox"/> smaltimentocod. ....	Denominazione	
	<input type="checkbox"/> recuperocod. ....	Ragione sociale	
	Quantità:kg .....	.....	
	litri .....	C.F.....	
		Indirizzo.....	

Il registro modello "B" riservato agli intermediari e commercianti "*non detentori*", a differenza del modello "A" non deve essere integrato (non può esserlo) dal formulario di identificazione per il trasporto, che tali operatori non sono tenuti né a compilare, né ad utilizzare, né tanto meno a conservare.

## 7.2 IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE PER IL TRASPORTO

Il formulario di identificazione che deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto è previsto dall'articolo 193 del d.lgs. n. 152/2006 nella versione destinata ad essere sostituita, ma ancora vigente.

Dispone il comma 1 di detto articolo 193 che «*durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati [devono essere accompagnati] da un formulario di identificazione*». Gli obblighi relativi al formulario, pertanto, coinvolgono, sia pur con angolazioni diverse, tutti e tre i soggetti che partecipano al trasporto: il produttore/detentore, il trasportatore, il destinatario.

Il comma 4 del medesimo articolo, però, soggiunge che «*le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano – al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né – ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.*».

Inoltre, ai sensi dell'articolo 266, comma 5, «*le disposizioni di cui agli artt. [189, 190,] 193 [e 212] non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio*»;

Va, inoltre, tenuto conto anche di quanto prevede il comma 9 dell'articolo 193, e cioè che «*La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto*».

### 7.2.1. Obbligatorietà e contenuti del formulario

Dalle disposizioni sopra richiamate ed in particolare da quanto disposto dall'articolo 193, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 152/2006, nel testo vigente e pienamente applicabile, discende che l'obbligo del formulario attualmente sussiste in presenza delle seguenti condizioni:

- che l'esecutore del trasporto (di rifiuti) sia un "ente" o una "impresa";
- che non si tratti di rifiuti urbani trasportati dal gestore del servizio pubblico;
- che non si tratti di trasporti di modeste quantità (30 chili o 30 litri) eseguiti in modo occasionale e saltuario ed in proprio dal produttore dei rifiuti non pericolosi;

essendo indifferente ogni altro aspetto, ossia, in particolare, non avendo rilievo il fatto che si tratti:

- di trasporto in conto proprio o di rifiuti prodotti da terzi (salvo si tratti di modeste quantità di rifiuti non pericolosi trasportati dal produttore);
- di trasporto di rifiuti pericolosi o di rifiuti non pericolosi;
- di trasporto di rifiuti destinati a smaltimento o di rifiuti destinati a recupero;
- di trasporto di rifiuti destinati a recupero in regime ordinario (autorizzazione ai sensi dell'art. 208) o semplificato (comunicazione ai sensi dell'art. 216).

#### Documenti "sostitutivi" del formulario

In deroga a quanto disposto dall'articolo 193, comma 1 (obbligatorietà del formulario durante il trasporto dei rifiuti):

- ai sensi dell'articolo 193, comma 7 «*Il formulario [di cui al presente articolo] è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194 [cioè dal vigente reg. (CE) n. 1013/2006], anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale*»;
- ai sensi dell'articolo 193, comma 10 «*Il documento commerciale [relativo al trasporto di sottoprodotti di origine animale], di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio [si veda ora il regolamento (CE) n. 1069/2009], per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identificazione di cui al comma 1*»;
- con il d.m. 8 marzo 2010, n. 65, è stato approvato il «*Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature*», che disciplina uno specifico documento semplificato per il trasporto di RAEE eseguiti dai distributori, installatori e gestori di centri di assistenza tecnica di AEE, confermando l'esclusione del formulario per tale fase di trasporto.

#### Documenti "sostituiti" dal formulario

L'articolo 193

- al comma 8 prevede che «*la scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dal formulario di identificazione di cui al comma 1*» e che «*le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 non previste nel modello del formulario di cui al comma 1 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario*» e
- al comma 13 prevede che «*il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F [documento di accompagnamento durante il trasporto dell'olio minerale usato] di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392*».

Inoltre, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7-bis del d.lgs. 21 novembre 2005 n. 286, inserito dall'articolo 1, comma 3, del d.lgs. 22 dicembre 2008, n. 214, che ha trovato attuazione col d.m. 30 giugno 2009, per le imprese che esercitano attività di trasporto di cose per conto terzi, il formulario sostituisce la scheda di trasporto.

#### • Contenuti del formulario

Per quanto riguarda il contenuto del documento, l'articolo 193, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 prevede un «*formulario di identificazione dal quale devono risultare i seguenti dati*»:

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istradamento;
- e) nome e indirizzo del destinatario».

- **Numero di copie**

Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari (articolo 193, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006,):

- una copia deve rimanere presso il detentore;
- le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite:
  - una dal destinatario;
  - una dal trasportatore;
  - una dal detentore (tramite il trasportatore).

- **Restituzione della quarta copia**

Ai sensi dell'articolo 188, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 «*la responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti [speciali] è esclusa:*

- a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;*
- b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore [stesso] abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 [la quarta copia] controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.».*

- **Conservazione del formulario**

L'articolo 193, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 dispone che le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni, ovviamente dalla data della loro emissione.

Ai sensi dell'articolo 190, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, però, i formulari, o meglio, le varie copie degli stessi, costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico. Pertanto, di norma non è esatto affermare che i formulari debbono essere conservati “solo” per cinque anni: debbono essere conservati per “almeno” cinque anni, e comunque per tutto il tempo per il quale è prescritta la conservazione dei registri che integrano.

- **Vidimazione**

L'articolo 193 del d.lgs. n. 152/2006, al comma 6, lettera *b)*, dispone che i formulari di identificazione devono essere:

- numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti,
- annotati sul registro iva-acquisti.

La vidimazione dei formulari è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

### 7.2.2. Modello uniforme

Con il d.m. n. 145/1998 – temporaneamente fatto salvo dall'articolo 193, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 e che costituisce il «*Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*» – è stato approvato il modello uniforme, riportato negli allegati A e B al decreto stesso, stabilendo (art. 2, comma 1):

- che «*il formulario di identificazione deve essere emesso da apposito bollettario a ricalco conforme sostanzialmente al modello riportato negli allegati “A” e “B”*»;
- e che «*qualora siano utilizzati strumenti informatici i formulari devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco*».

- **Emissione del formulario**

L'articolo 2, comma 1, del d.m. n. 145/1998 dispone che il formulario deve essere emesso:

- dal produttore, o
- dal detentore dei rifiuti o
- dal soggetto che effettua il trasporto.

In tutti i casi, comunque, il produttore o il detentore dei rifiuti da trasportare è e resta sempre il primo responsabile, essendo comunque lui che con quel trasporto e con quella destinazione assolve i propri obblighi in ordine allo smaltimento o recupero dei rifiuti che ha prodotto o che detiene.

- **Numerazione e stampa dei formulari**

L'articolo 4, comma 1, del d.m. n. 145/1998 prevede che:

- i formulari devono essere numerati progressivamente anche con prefissi alfabetici di serie;
- i formulari sono (debbono essere) predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 11 del d.m. 29 novembre 1978, di attuazione del d.P.R. n. 627/1978;
- gli estremi autorizzativi della tipografia devono essere riportati su ciascun modulo.

- **Annotazione sul registro iva**

L'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 145/1998 precisa che: «*La fattura di acquisto dei formulari ..., dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici degli stessi, deve essere registrata sul registro iva-acquisti prima dell'utilizzo del [primo] formulario.*».

Non è quindi richiesto di “*annotare sul registro iva*” ogni singolo formulario emesso: sul registro iva deve essere annotata (registrata) la fattura di acquisto del bollettario (o del modulo continuo).

### **7.2.3. Incrocio tra formulario e registro**

All'articolo 4, comma 3, del d.m. n. 145/1998 è previsto:

- che «*i formulari di identificazione costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti e gestiti*» (la qual cosa è prevista anche dall'articolo 190, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, ove si parla di «*registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti*») e
- che «*a tal fine gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto*» (sia nella registrazione di scarico effettuata dal mittente, che in quella di carico effettuata dal destinatario, nonché in quella effettuata dall'eventuale trasportatore terzo e dal, parimenti eventuale, intermediario o commerciante, per il quale ultimo, peraltro, v'è solo l'obbligo di indicare il numero del formulario, non di “*integrare*” il registro con un formulario del quale non è previsto che abbia copia),

mentre «*il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla predetta annotazione deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi*».

In pratica, l'interconnessione tra registro (ogni singolo registro) ed i formulari, o, meglio, le specifiche copie che lo integrano, si realizza presso ciascuno dei soggetti coinvolti nella medesima operazione ed obbligati alla tenuta di detto registro (escluso l'eventuale intermediario o commerciante):

- annotando ciascuno sul proprio registro, al momento della registrazione del movimento (di “*scarico*”, per il mittente; di “*carico*”, per il destinatario; di trasporto, per l'eventuale trasportatore terzo), il numero identificativo del formulario
- e riportando poi sulla propria copia del formulario, nell'apposito spazio che, ovviamente, è rimasto non compilato al momento dell'emissione, il numero progressivo della registrazione eseguita.

Si ottiene così in tutti i casi una perfetta corrispondenza biunivoca tra ogni singolo registro e le copie dei formulari che lo integrano. Va da sé che, se questa è la procedura corretta, non solo al momento dell'emissione, ma anche per tutta la fase del trasporto sul formulario non compare alcun numero di registrazione.

### 7.3. LA COMUNICAZIONE ANNUALE

La comunicazione annuale dei rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati prevista dall'articolo 189, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, da eseguirsi tramite il modello unico di dichiarazione ambientale – MUD – di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, era stata sostituita, fin dall'anno 2010 dalla cosiddetta “comunicazione SISTRI”, prevista, in via transitoria fino alla piena operatività del sistema informatico, per:

- i produttori di rifiuti (tenuti ad iscriversi a SISTRI);
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento.

Dopo una serie di ripetute sospensioni e rinvii con parallele proroghe delle disposizioni transitorie relative alla “comunicazione SISTRI”, è stato da ultimo emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2012 recante «*Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2013*», ma che, salvo intervenga l'avvio della completa operatività di SISTRI, con ogni probabilità anche le dichiarazioni da presentarsi nell'anno 2014 e in quelli successivi.

#### 7.3.1. Struttura e contenuti del MUD

La modulistica per effettuare la comunicazione annuale MUD approvata col d.P.C.M. 20 dicembre 2012 è articolata nelle seguenti dichiarazioni:

- dichiarazione “*MUD rifiuti speciali*”, a sua volta suddivisa in:
  - “*MUD ordinario*” per i produttori, i gestori di rifiuti speciali (smaltitori e recuperatori), gli intermediari ed i trasportatori di rifiuti a titolo professionale, sostituibile per i produttori con il “*MUD semplificato*”, ove ricorrano determinate condizioni;
  - “*MUD veicoli fuori uso*” previsto per le attività di autodemolizione, rottamazione e frantumazione dei veicoli;
  - “*MUD RAEE*” previsto per tutte le attività di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (impianti di recupero, stoccaggi, ecc.).
- dichiarazione “*MUD imballaggi*” di competenza del CONAI o dei soggetti che hanno attivato un proprio sistema di raccolta sul territorio nazionale;
- dichiarazione “*MUD rifiuti urbani*” di competenza dei titolari dei servizi pubblici;
- dichiarazione “*MUD AEE*” prevista per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nel campo di applicazione del d.lgs. n. 151/2005 e per i sistemi collettivi previsti dal medesimo decreto.

#### 7.3.2. Il MUD rifiuti speciali

L'obbligo di presentare la comunicazione riguarda:

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti, che hanno più di dieci dipendenti e che sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da:
  - lavorazioni industriali,
  - lavorazioni artigianali,
  - attività di potabilizzazione, trattamenti delle acque e depurazione delle acque reflue ed abbattimento di fumi;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
- i consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, ossia tutti coloro che operano con l'iscrizione all'Albo gestori ambientali alle categorie 4 e 5;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ossia tutti coloro che operano con l'iscrizione all'Albo gestori ambientali alla categoria 8;
- i gestori degli impianti e dei servizi portuali per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.

Sono invece esonerati dall'obbligo:

- gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro;
- le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi con l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali semplificata di cui all'art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006 (l'esonero riguarda solo la fase di trasporto);
- le imprese e gli enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti (intesi come numero totale di dipendenti dell'impresa, esclusi quindi gli addetti con contratti cosiddetti “*atipici*”);
- i produttori di rifiuti pericolosi che li hanno conferiti al servizio pubblico di raccolta previa apposita

convenzione, nel qual caso la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alle quantità conferite;

- i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure per i rifiuti pericolosi e a rischio infettivo che producono (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati).

#### • **Il MUD rifiuti ordinario**

Il MUD rifiuti ordinario deve essere compilato solo su supporto informatico fornito dal sistema camerale e deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica al portale del sistema camerale [www.mudtelematico.it](http://www.mudtelematico.it).

Per firmare il MUD è necessario avere a disposizione il dispositivo di firma digitale, in corso di validità, del legale rappresentante dell'impresa (Smart Card o Carta Nazionale dei Servizi o Business Key) e la carta di credito per il versamento dei diritti di segreteria, per un importo pari a € 10 per ogni unità locale.

Non è possibile trasmettere il MUD su supporto magnetico (nastro, floppy disk, CD, DVD, ecc.). Il MUD può essere trasmesso dalle associazioni di categoria e dagli studi di consulenza, sulla base di un'espressa delega del dichiarante, apponendo cumulativamente la firma del delegato. I singoli soggetti dichiaranti restano comunque responsabili della veridicità dei dati inviati.

#### • **Il MUD rifiuti semplificato**

Il MUD rifiuti semplificato, che può essere compilato esclusivamente dai «produttori iniziali» di rifiuti, in alternativa al MUD ordinario, solo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione sono stati prodotti non più di sette tipologie di rifiuti da dichiarare;
- per il conferimento di ciascun rifiuto non sono stati utilizzati più di tre trasportatori terzi non vi sono state più di tre destinazioni;
- eventuali trasporti eseguiti "in proprio" dal dichiarante (con iscrizione all'Albo gestori ambientali semplificata ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006) hanno riguardato solo rifiuti non pericolosi (per i quali la fase di trasporto "in conto proprio" non è mai oggetto di comunicazione);
- il dichiarante non ha svolto, presso l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione, alcuna attività di recupero o smaltimento.

Nel caso in cui il produttore opti per il MUD semplificato, per la compilazione può essere utilizzato solo il supporto cartaceo e la trasmissione deve avvenire, a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento, alla camera di commercio dove ha sede l'unità locale previo pagamento dei diritti di segreteria di € 15,00 (non è consentita la consegna allo sportello).

#### • **MUD veicoli fuori uso**

I demolitori, i rottamatori ed i frantumatori di veicoli fuori uso, ossia i soggetti rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 209/2003, devono compilare, oltre alla sezione anagrafica del MUD rifiuti speciali comprensiva della scheda Sa-AUT, la specifica sezione relativa alle attività svolte sui veicoli fuori uso rientranti nelle categorie L2, M1 e N1.

Eventuali altri trattamenti o produzioni di rifiuti devono essere comunicati utilizzando la sezione MUD rifiuti speciali ordinario.

#### • **MUD rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE**

Questa sezione deve essere presentata, oltre alla sezione anagrafica del MUD rifiuti speciali comprensiva della scheda Sa-AUT, dai soggetti che svolgono specifiche attività di recupero di RAEE, cioè:

- dai gestori di impianti di trattamento di RAEE, per la sola specifica parte relativa a questi rifiuti (per eventuali altri trattamenti sono tenuti a compilare le specifiche schede del MUD rifiuti ordinario);
- dai gestori di centri di raccolta istituiti dai produttori o da terzi che agiscono in loro nome.

Eventuali altri trattamenti o produzioni di rifiuti dovranno essere comunicati utilizzando la sezione MUD rifiuti speciali ordinario.

#### **7.3.3. Il MUD imballaggi**

Deve essere presentato

- da parte di CONAI all'ISPRA e
- da parte dei soggetti che hanno messo in atto un sistema autonomo di raccolta dei propri imballaggi sul territorio nazionale all'ISPRA e contestualmente a Conai.

La comunicazione riguarda le quantità di imballaggi immessi sul mercato e riutilizzati nel corso dell'anno di

riferimento.

#### **7.3.4. II MUD apparecchiature elettriche ed elettroniche – AEE**

I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 151/2008 devono comunicare al Registro AEE le quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nazionale nel corso dell'anno di riferimento.

La comunicazione va effettuata in via telematica collegandosi al portale [www.registroaee.it](http://www.registroaee.it).

#### **7.3.5. II MUD rifiuti urbani**

La comunicazione riguarda le quantità di rifiuti urbani, assimilati ed in convenzione che le aziende titolari del servizio pubblico hanno raccolto nel corso dell'anno di riferimento.

La comunicazione deve essere presentata per via telematica, tramite il sito [www.mudcomuni.it](http://www.mudcomuni.it).

### **7.4. IL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI**

Il SISTRI – sistema informatico per il controllo della tracciabilità dei rifiuti – è stato istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, datato 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2010 ed entrato in vigore il giorno successivo. Il d.m. 17 dicembre 2009 è stato però poi più volte modificato fino all'emanazione del d.m. 18 febbraio 2011, n. 52, ricognitivo – e sostitutivo – di tutti i precedenti decreti "SISTRI" e chiamato "Testo unico SISTRI". Anche quest'ultimo decreto, però, è stato poi più volte modificato e, soprattutto, sono stati ripetutamente rinviati i termini di avvio e di effettiva obbligatorietà dell'utilizzo del sistema, intendendosi

- per termine di avvio, quello di decorrenza di SISTRI senza sanzioni, ma con mantenimento in parallelo degli obblighi (e sanzioni) relativi a registri e formulari,
- per termine di effettiva obbligatorietà, quello di cessazione, per i soggetti obbligati a SISTRI, degli obblighi relativi a registri e formulari e di decorrenza dell'applicabilità delle sanzioni previste per omesso od irregolare utilizzo di SISTRI.

#### *Soggetti obbligati a SISTRI*

In base a quanto ora previsto dall'art. 188-ter, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, sono obbligati ad aderire a SISTRI:

- gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
- gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale;
- in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
- gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi;
- i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi.

Con il decreto ministeriale 24 aprile 2014 è stato precisato che per quanto riguarda gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, sono obbligati ad aderire al SISTRI:

- a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera *pp*) del d.lgs. 152 del 2006;
- b) gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi derivanti da attività di costruzione, demolizione e scavo, lavorazioni industriali, lavorazione artigianali, attività commerciali, di servizio e sanitarie, così come individuate all'art. 184, comma 3, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) ed *h*), del d.lgs. n. 152 del 2006;
- c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano, previa autorizzazione, attività di stoccaggio di cui all'art. 183, comma 1, lettera *aa*), del d.lgs. n. 152 del 2006;
- d) gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania;
- e) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale «imprese agricole» del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti

organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera *pp*) del d.lgs. 152 del 2006.

La disciplina vigente, prevede, inoltre che i soggetti per i quali l'iscrizione a SISTRI non è obbligatoria possono aderire al sistema “*su base volontaria*”.

#### *Termini di operatività di SISTRI*

I termini di avvio dell'operatività di SISTRI sono stati più volte rinviati e sono attualmente fissati (art. 11, comma 2 e 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125) nel modo seguente:

##### *a) 1 ottobre 2013, relativamente*

- agli enti o alle imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale;
- in caso di trasporto intermodale, ai soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
- agli enti o alle imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi;
- ai nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi.

##### *b) 3 marzo 2014, relativamente*

- ai produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
- ai Comuni e alle imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.

#### *Contributo annuale SISTRI*

La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI, a carico degli operatori iscritti, è assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale.

Il contributo deve essere versato per ciascuna unità locale e/o sede legale nella quale si producano e/o gestiscano rifiuti, per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale e/o sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.

Gli importi sono indicati nell'allegato 2 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011 n. 52.

A seguito di specifici provvedimenti normativi è stato sospeso il versamento del contributo SISTRI per gli anni 2012 e 2013. Per l'anno in corso (2014), il decreto ministeriale 24 aprile 2014 ha fissato la data di versamento del contributo al 30 giugno 2014.

#### *Regime transitorio di SISTRI*

Come riportato in precedenza le disposizioni normative che sono intervenute per modificare, integrare, prorogare il SISTRI hanno scollegato il momento di operatività dal momento in cui sono applicabili le specifiche sanzioni.

Le vigenti disposizioni contenute nel decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ed in particolare il comma 3-*bis* dell'art. 11, come da ultimo modificato dall'art. 10, comma 3-*bis*, del d.l. n. 150/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 15/2014, stabiliscono che:

- a) le sanzioni previste dagli articoli 260-*bis* e 260-*ter*, del d.lgs. 152/2006, relative agli adempimenti del SISTRI non trovano applicazione fino al 31 dicembre 2014;
- b) per il medesimo periodo, continuano ad applicarsi i preesistenti adempimenti ed obblighi, previsti dagli articoli 188, 189, 190 e 193, (relativi a responsabilità nella gestione dei rifiuti, MUD, registri di carico e scarico e formulari di trasporto) del d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 205/2010, e le relative sanzioni.

## **7.5. SANZIONI**

Stante quanto stabilito dall'art. 52, comma 1, del d.l. n. 83/2012, ossia che, fino a quando non sarà obbligatorio SISTRI, anche i soggetti tenuti ad iscriversi «*rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ed all'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205*», fino a tale data:

- la mancata o la irregolare tenuta del registro di carico e scarico nei casi prescritti dall'articolo 190, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, nel testo non ancora sostituito dal d.lgs. n. 205/2010, sono punite:
  - se relative a rifiuti non pericolosi, con la sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 euro (art. 258, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, nel testo previgente al d.lgs. n. 205/2010);

- se relative a rifiuti pericolosi, con la sanzione amministrativa da 15.500 a 93.000 euro (art. 258, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, nel testo previgente al d.lgs. n. 205/2010);
- in caso di imprese con meno di quindici dipendenti, con la sanzione amministrativa da 1.040 a 6.200 euro, per i rifiuti non pericolosi, e da 2.070 a 12.400 (art. 258, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, nel testo previgente al d.lgs. n. 205/2010);
- se le indicazioni sul registro sono incomplete o inesatte, ma con altre scritture prescritte per legge è possibile ricostruire le informazioni dovute, con la sanzione amministrativa da 260 a 1.550 euro (art. 258, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, nel testo previgente al d.lgs. n. 205/2010);
- il trasporto di rifiuti senza formulario o con un formulario recante dati incompleti o inesatti è punito:
  - se il trasporto è relativo a rifiuti non pericolosi, con la reclusione fino a due anni (art. 258, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, nel testo previgente al d.lgs. n. 205/2010);
  - se il trasporto è relativo a rifiuti pericolosi, con la sanzione amministrativa da 1.600 a 9.300 euro (art. 258, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, nel testo previgente al d.lgs. n. 205/2010, che rinvia all'art. 483 del codice penale);
  - se, nonostante le incompletezze o inesattezze, il formulario consente comunque di ricostruire tutte le informazioni dovute, con la sanzione amministrativa da 260 a 1.550 euro (art. 258, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, nel testo nel testo previgente al d.lgs. n. 205/2010).

Per quanto invece concerne la comunicazione annuale dei rifiuti posta a carico dei produttori, degli smaltitori, dei recuperatori, dei trasportatori e dei commercianti ed intermediari, l'articolo 258 del d.lgs. n. 152/2006, nel testo previgente al d.lgs. n. 205/2010, prevedeva che:

- l'omessa o l'irregolare compilazione e presentazione della comunicazione annuale transitoriamente di anno in anno prevista nelle more del termine di decorrenza dell'obbligatorietà di SISTRI sono punite:
  - se relative a rifiuti non pericolosi, con la sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 euro (art. 258, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, nel testo previgente al d.lgs. n. 205/2010);
  - se relative a rifiuti pericolosi, con la sanzione amministrativa da 15.500 a 93.000 euro (art. 258, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, nel testo previgente al d.lgs. n. 205/2010);
  - se le indicazioni contenute nella comunicazione sono incomplete o inesatte, ma con altre scritture prescritte per legge è possibile ricostruire le informazioni dovute, con la sanzione amministrativa da 260 a 1.550 euro (art. 258, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, nel testo previgente al d.lgs. n. 205/2010).

Ma con riferimento alle comunicazioni annuali il “recupero”, nelle more dell'obbligatorietà di SISTRI, del sistema sanzionatorio previgente è stato disposto in modo quanto meno dubbio con l'articolo 4, comma 4, del d.lgs. n. 121/2011 che ha aggiunto all'articolo 39 del d.lgs. n. 205/2010 il seguente comma 2-ter. «*Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, le sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione previgente a quella di cui al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale si applicano ai soggetti tenuti alla comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, e successive modificazioni, secondo i termini e le modalità ivi indicati.*».

Il “recupero” delle sanzioni previgenti sembra riguardare espressamente ed unicamente la «comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52», ossia alla cosiddetta “comunicazione SISTRI” prevista in via transitoria e solo a carico dei produttori, dei recuperatori e degli smaltitori di rifiuti, e non anche la, evidentemente diversa, comunicazione al catasto dei rifiuti di cui all'art. 189, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006.

## CAPITOLO 8

### LA RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA PER REATI AMBIENTALI

Con il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, recante attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, numerosi reati già previsti in materia di ambiente – ed in particolare in materia di gestione dei rifiuti – sono stati inseriti tra quelli che possono comportare anche sanzioni a carico dell'impresa in base al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

In via generale, però, l'impresa non è sanzionabile qualora, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello che si è verificato, affidando il compito di vigilare sul funzionamento ed osservanza di tale modello ad un organismo autonomo ed indipendente.

#### 8.1. CHE COS'È IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231?

Il d.lgs. n. 231/2001 disciplina la “*responsabilità amministrativa*”

- delle persone giuridiche (in genere),
- delle società (in particolare) e
- delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

In base a tale disciplina, gli enti in genere – e quindi anche le imprese – possono essere sanzionati per taluni reati, puntualmente individuati, se commessi, dagli amministratori o da dipendenti, nell'interesse o a vantaggio dell'ente (o dell'impresa).

Stando alla lettera, il d.lgs. n. 231/2001 quindi non riguarda tutte le imprese, ma la Corte di Cassazione in una sentenza – al momento, peraltro, rimasta isolata – lo ha ritenuto applicabile anche alle imprese individuali.

##### 8.1.1. Quali tipi di sanzioni sono previste a carico dell'ente?

Sono previste:

- sanzioni pecuniarie applicate per “*quote*”; il giudice determina:
  - il numero di “*quote*” in ragione della gravità del fatto e della responsabilità dell'ente;
  - il valore della “*quota*” (da 258 a 1.549 euro) in ragione delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente;
- sanzioni interdittive:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni;
  - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
  - divieto di pubblicizzare i propri beni o servizi;
- la confisca del profitto del reato;
- la pubblicazione della sentenza.

##### 8.1.2. Quando si configura la responsabilità dell'ente?

L'ente è responsabile per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione;
- da persone soggette a direzione e vigilanza dei soggetti di cui sopra.

In altri termini – e più in dettaglio – presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente è:

- che una persona che riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, o una persona sottoposta alla sua direzione o vigilanza, abbia commesso un reato;
- che si tratti di uno dei reati espressamente individuati come presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente;
- che il reato sia stato commesso (solo o anche) nell'interesse dell'ente o gli abbia prodotto un vantaggio.

La responsabilità amministrativa dell'ente e la relativa sanzione non sostituiscono, ma si aggiungono alla responsabilità penale di chi ha commesso il reato ed alla conseguente sanzione a carico dello stesso.

### 8.1.3. I “reati presupposto”

In origine il d.lgs. n. 231/2001 prevedeva come reati presupposto solo alcuni delitti dolosi.

Con la legge n. 123/2007, e poi col d.lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza del lavoro, l'elenco dei reati presupposto è stato integrato con i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Con il d.lgs. n. 121/2011 sono stati aggiunti tra i reati presupposto alcuni delitti dolosi e, soprattutto, numerose contravvenzioni in materia ambientale.

Ora, posto che il reato

- «è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, da cui la legge fa discendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione» mentre
- «è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline» (art. 43 del codice penale),

è evidente come solo il reato doloso, costituito da un'azione od omissione e dall'evento, possa essere commesso “nell'interesse” dell'ente.

In pratica, un sistema sanzionatorio nato – e strutturato – per reati gravi e volontari è stato dapprima esteso a reati parimenti gravi, ma involontari ed ora anche a semplici contravvenzioni, ossia a reati di gran lunga meno gravi e per l'accertamento dei quali non è nemmeno necessario verificare se siano stati commessi per dolo o per colpa. Il tutto fermo restando che il reato (doloso, colposo o contravvenzionale) deve essere stato commesso dal dirigente o dal dipendente dell'ente (anche) nell'interesse o quanto meno a vantaggio dell'ente stesso.

### 8.2. I “REATI PRESUPPOSTO” IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Con il d.lgs. n. 121/2011, entrato in vigore il 16 agosto 2011 e quindi a decorrere da tale data, la “lista” dei reati costituenti presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 è stata integrata con:

- due nuove contravvenzioni introdotte nel codice penale:
  - uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
  - distruzione o deterioramento di habitat in un sito protetto;
- alcuni reati in materia di detenzione e commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione (legge n. 150/1992);
- alcune contravvenzioni relative alla riduzione e cessazione dell'utilizzo di sostanze lesive dell'ozono (legge n. 549/1993);
- alcune contravvenzioni per lo sversamento in mare da parte di navi (d.lgs. n. 202/2007),
- e soprattutto numerose contravvenzioni ed alcuni delitti previsti dal d.lgs. n. 152/2006:
  - due contravvenzioni in materia di scarichi idrici;
  - una contravvenzione in materia di emissioni in atmosfera;
  - quasi tutti i reati previsti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifiche.

Reati in materia di gestione dei rifiuti e di bonifiche che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente o impresa, se commessi nel loro interesse o a loro vantaggio	Sanzioni a carico dell'ente	
	principale in quote <sup>(1)</sup>	accessorie
– raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione/iscrizione	da 100 a 250	–
– deposito temporaneo irregolare di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione in quantitativi superiori a duecento litri	da 100 a 250	–
– raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi senza autorizzazione/iscrizione	da 150 a 250	–
– discarica non autorizzata di soli rifiuti non pericolosi	da 150 a 250	–
– miscelazione non autorizzata di rifiuti pericolosi	da 150 a 250	–
– discarica non autorizzata di rifiuti anche pericolosi	da 200 a 300	(2)

– raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione/iscrizione	da 100 a 125	–
– raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione/iscrizione	da 100 a 125	–
– discarica in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione	da 100 a 150	–
– omessa comunicazione dell'evento potenzialmente inquinante provocato da sostanze non pericolose	da 100 a 250	–
– omessa bonifica, in conformità al progetto approvato, di inquinamento provocato da sostanze non pericolose	da 100 a 250	–
– omessa comunicazione dell'evento potenzialmente inquinante provocato da sostanze pericolose	da 100 a 250	–
– omessa bonifica in conformità al progetto approvato di inquinamento provocato da sostanze pericolose	da 100 a 250	–
– predisposizione di false certificazioni analitiche sulla qualità di rifiuti	da 150 a 250	–
– utilizzo di false certificazioni analitiche sulla qualità di rifiuti durante il trasporto	da 150 a 250	–
– spedizioni transfrontaliere in violazione del regolamento comunitario n. 1013/2006	da 150 a 250	–
– attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, esclusi quelli altamente radioattivi	da 300 a 500	(2) (3)
– attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti altamente radioattivi	da 400 a 800	(2) (3)
– predisposizione ed utilizzo di false certificazioni analitiche sulla qualità di rifiuti nell'ambito SISTRI	da 150 a 250	–
– trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI, o senza copia del certificato analitico, ove prescritto, o con certificato analitico falso	da 150 a 250	–
– trasporto di rifiuti non pericolosi con copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterata	da 150 a 250	–
– trasporto di rifiuti pericolosi con copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterata	da 200 a 300	–

## Note:

- 1) Le sanzioni pecuniarie previste dal d.lgs. n. 231/2001 vengono applicate per quote in numero non inferiore a 100, né superiore a 1.000; il valore della quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro (art. 10 del d.lgs.).
- 2) Per non più di sei mesi:
  - interdizione dell'attività;
  - sospensione autorizzazione;
  - divieto di contrattare con la PA;
  - esclusione da contributi;
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- 3) Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, qualora l'ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare il traffico illecito.

### 8.3. COSA PUÒ FARE L'ENTE PER NON INCORRERE NELLE SANZIONI?

Per reati commessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, l'ente non risponde se:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire il reato;
- è stata affidata ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello;
- il reato è stato commesso con elusione fraudolenta del modello;

- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Per reati commessi da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di chi riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione,

- «l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza»,

ma l'ente non risponde se:

- è stato adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire il reato;
- il modello prevede misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge.

Per l'efficace attuazione del modello occorre che siano previsti:

- la verifica periodica ed aggiornamento;
- un sistema disciplinare.

#### **8.4. IL MODELLO ORGANIZZATIVO ESIMENTE**

Il modello organizzativo, per aver efficacia esimente della responsabilità amministrativa dell'ente,

- deve essere stato adottato (dall'organo dirigente dell'ente) ed *"efficacemente"* attuato prima della commissione del reato;
- deve essere in sé tecnicamente *"idoneo"* a prevenire reati della specie di quello commesso;
- deve essere *"vigilato"* da un organo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- deve essere *"assistito"* da un idoneo sistema disciplinare.

Il modello organizzativo, per essere *"idoneo"*, deve:

- a) individuare le attività nelle quali possono essere commessi reati;
- b) prevedere e programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

In ogni caso, il modello organizzativo, ancorché adottato ed efficacemente attuato, esime l'ente dalla responsabilità per i reati commessi da chi riveste compiti di rappresentanza, amministrazione o direzione, solo se:

- il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organo a tal fine predisposto.

## CAPITOLO 9

### DISCARICHE

La disciplina specifica delle discariche è contenuta nel decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, entrato in vigore il 27 marzo 2003, che

- è stato emanato in esecuzione della delega di cui agli articoli 1 e 42 della legge 1° marzo 2002, n. 39 («*Legge comunitaria 2001*»),
- reca la «*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche*»,
- reca quindi la disciplina delle discariche di rifiuti, venendo questi ultimi definiti come «*le sostanze od oggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni [oggi art. 183, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152/2006]*»,

tale disciplina, pertanto, è una normativa speciale e complementare rispetto alla disciplina generale della gestione (smaltimento e recupero) dei rifiuti dettata dalla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006.

Il carattere di specialità e complementarietà del d.lgs. n. 36/2003 comporta:

- da un lato, che quanto previsto dallo stesso resta confinato alla disciplina particolare delle discariche e non è «*generalizzabile*» alla restante disciplina dei rifiuti in generale;
- dall'altro, che per quanto dallo stesso non previsto e diversamente disciplinato restano applicabili anche alle discariche le disposizioni generali in materia di rifiuti.

Ad esempio, le definizioni contenute nell'art. 2 del d.lgs. n. 36/2003, ove non si risolvano in un mero rinvio a quelle già contenute nella disciplina generale – all'epoca nel d.lgs. n. 22/1997 ed ora nella parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 – o in una loro pedissequa ripetizione (come nel caso della sopra richiamata definizione di «*rifiuto*»), sono date solo «*ai fini del presente decreto*», ossia solo ai fini della disciplina delle discariche.

Per contro, il d.lgs. n. 36/2003, contiene una serie di disposizioni in ordine all'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio delle discariche, che però non danno luogo nemmeno nel loro complesso ad una regolamentazione organicamente completa di tali atti e dei relativi procedimenti; pertanto, stanti anche gli espressi richiami e rinvii («*La domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica è presentata ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 ...*»; «*Ove non previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 ...*»), non sostituiscono, ma solo specificano ed integrano – con riferimento alle (sole) discariche – gli atti e procedimenti amministrativi in via generale previsti e disciplinati – si ripete, all'epoca dal d.lgs. n. 22/1997 ed ora – dalla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 in materia di approvazione e autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di tutti gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti (artt. 208 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006).

Peraltro, con l'applicazione – nei tempi e modi stabiliti – del d.lgs. n. 59/2005, il cui campo di applicazione comprende anche le discariche che ricevono più di 10 tonnellate di rifiuti al giorno o che abbiano una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione di quelle per rifiuti inerti, e con il progressivo rilascio delle «*autorizzazioni integrate ambientali*» di cui a detto d.lgs., tra l'altro necessaria anche per le discariche esistenti, alla maggioranza delle discariche non si applicherà più nemmeno la procedura autorizzatoria risultante dal «*combinato disposto*» di cui al d.lgs. n. 36/2003 ed al d.lgs. n. 152/2006. La qual cosa, peraltro, si riflette unicamente sulla parte «*burocratica*» del d.lgs. n. 36/2003: resta comunque che anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale «*per le discariche di rifiuti da autorizzare ... si considerano soddisfatti i requisiti tecnici ... se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36*» (art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 59/2005).

#### 9.1. Principali contenuti del d.lgs. n. 36/2003

Il d.lgs. n. 36/2003, dato il suo contenuto, ha abrogato e sostituito le disposizioni previgenti che già disciplinavano specificamente le discariche, in particolare quindi

- il decreto ministeriale 11 marzo 1998, n. 141, ossia il «*Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica*» e
- il paragrafo 4.2 della deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 contenente le previgenti norme tecniche per lo «*Stoccaggio definitivo dei rifiuti*», salvo, in via transitoria, i valori limite e le condizioni di ammissibilità ivi previste (rispettivamente, lett. *b*) ed *a*) dell'art. 17, comma 6).

Il d.lgs., infatti, in sintesi contiene:

- una serie di definizioni, solo in parte inedite e quindi valide limitatamente all'ambito normativo in cui sono previste (art. 2), tra le quali meritano di essere evidenziate in particolare:
  - la definizione di «*trattamento*», certamente più ampia di quella utilizzabile in via generale, essendo chiaramente finalizzata a rendere non eccessivamente rigoroso il principio (di cui all'art. 7, comma 1) in

base al quale in discarica possono essere smaltiti solo rifiuti trattati;

- la definizione di «*rifiuti inerti*» come poi specificata e dettagliata nell'art. 2 del d.m. 3 agosto 2005, ed anche questa, che ovviamente vale solo nel contesto del d.lgs. n. 36/2003 e del relativo d.m. di attuazione, non potendo certo essere considerata meccanicamente sostitutiva della nozione di inerte smaltibile nelle discariche aventi le sole caratteristiche previste dalla normativa previgente per la seconda categoria, tipo A;
- la definizione del proprio ambito di applicazione (art. 3);
- la nuova classificazione delle discariche (art. 4) con relative nuove norme tecniche (all. 1);
- gli obiettivi di riduzione dello smaltimento in discarica per i rifiuti biodegradabili (art. 5);
- l'elenco, parzialmente inedito, dei rifiuti comunque non ammissibili in discarica (art. 6);
- l'individuazione, per lo più tramite il d.m. di attuazione, delle condizioni e caratteristiche dei rifiuti smaltibili distinti per ciascuna categoria di discarica (art. 7);
- una serie di disposizioni relative agli atti di autorizzazione, alla realizzazione ed all'esercizio delle discariche ed ai relativi procedimenti amministrativi ad integrazione ed in variante, limitatamente per le discariche, di quanto già previsto dagli artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 22/1997, ovvero, ora, dall'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 (artt. 8, 9 e 10 ed all. 2); vanno in particolare evidenziati i piani di gestione operativa, di gestione post-operativa, di sorveglianza e controllo, di ripristino ambientale e finanziario che l'interessato deve predisporre e presentare per l'approvazione;
- le «*procedure di controllo*» per il conferimento e l'accettazione dei rifiuti in discarica (art. 11), che peraltro non rappresentano una novità assoluta, essendo perlopiù solo la definizione più dettagliata di verifiche ed adempimenti comunque già prescritti;
- la definizione della «*procedura di chiusura*» delle discariche (art. 12) e delle modalità della «*gestione operativa e post-operativa*» (art. 13) ed anche in questo caso non si è in presenza di disposizioni concettualmente del tutto inedite, ma piuttosto di una migliore, più esplicita e dettagliata regolamentazione di come debba essere gestita e chiusa una discarica;
- la previsione di un nuovo sistema di «*garanzie finanziarie*» (art. 14) che peraltro potrà divenire compiutamente operativo solo previa definizione, in altra sede, dei necessari parametri di quantificazione;
- la precisazione che il corrispettivo chiesto dal gestore della discarica deve essere commisurato alla copertura di tutti i costi diretti ed indiretti di gestione e post-gestione (art. 15);
- l'introduzione di alcune nuove sanzioni specifiche (art. 16), ferme restando le sanzioni in via generale previste dal d.lgs. n. 22/1997 (ora parte quarta del d.lgs. n. 152/2006);
- le necessarie «*disposizioni transitorie e finali*» (art. 17).

## 9.2. Ambito di applicazione e definizione di “discarica”

Il d.lgs. n. 36/2003 ed il relativo d.m. 3 agosto 2005, che ha sostituito l'originario d.m. 23 marzo 2003, si applicano a tutte le discariche e solo alle discariche (art. 3, comma 1, del d.lgs.).

La discarica è definita come:

*«area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi [ovviamente, “sul suolo o nel suolo”, non con altri processi: un inceneritore resta tale e comunque non diventa una discarica] da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo [meglio sarebbe stato parlare di “stoccaggio” per non dare adito a possibili confusioni con il “deposito temporaneo” di cui all'epoca all'art. 6, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 22/1997 ed ora all'art. 183, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 152/2006] per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno» (art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 36/2003).*

Tale definizione è simile, ma non esattamente identica a quella comunitaria (art. 2, lett. g), della direttiva 1999/31/CE), che così letteralmente dispone:

*«discarica: un'area di smaltimento dei rifiuti adibita al deposito degli stessi sulla o nella terra (vale a dire nel sottosuolo), compresa*

- *la zona interna adibita allo smaltimento dei rifiuti (cioè la discarica in cui lo smaltimento dei rifiuti avviene nel luogo medesimo in cui essi sono stati prodotti e ad opera di chi li ha prodotti), e*
- *un'area adibita in modo permanente (cioè per più di un anno) al deposito temporaneo di rifiuti, ma esclusi*
- *gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un*

- impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e*
- *i depositi di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o*
  - *i depositi di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno».*

Ciò significa che – fermo restando il “*deposito temporaneo*” come definito dall’art. 184, comma 1, lett. *m*), del d.lgs. n. 152/2006 e liberamente esercitabile nei limiti ed alle condizioni ivi stabiliti, e che a livello comunitario comunque non costituisce un’operazione da sottoporsi ad autorizzazione – stando alla definizione comunitaria anche lo “*stoccaggio*” sottoposto ad autorizzazione non è mai assimilato alla discarica qualora costituisca un impianto autonomo. La definizione contenuta nel d.lgs. n. 36/2003, invece, potrebbe prestarsi ad essere interpretata nel senso che non solo i depositi presso gli impianti di recupero o di smaltimento, ma tutti gli “*stoccaggi*” di cui all’art. 6, comma 1, lett. *l*), del d.lgs. n. 152/2006, ossia tutti i depositi preliminari dei rifiuti prima di avviarli ad una operazione di smaltimento (D15 dell’allegato B alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006) e tutte le messe in riserva di rifiuti per poi sottoporli ad una operazione di recupero (R13 dell’allegato C alla medesima parte quarta del d.lgs. n. 152/2006) di norma non possono protrarsi, rispettivamente, per oltre uno o tre anni.

Restano comunque escluse dall’ambito di applicazione del d.lgs. n. 36/2003 (non costituiscono quindi comunque “*discarica*”) le seguenti attività:

- a) operazioni di spandimento sul suolo di fanghi, compresi i fanghi di depurazione delle acque reflue domestiche ed i fanghi risultanti dalle operazioni di dragaggio, e di materie analoghe a fini fertilizzanti o ammendanti;
- b) impiego di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento o ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione nelle discariche;
- c) deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d’acqua minori da cui sono stati dragati e al deposito di fanghi non pericolosi nelle acque superficiali, compreso il letto e il sottosuolo corrispondente;
- d) deposito di terra non inquinata o di rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall’esercizio di cave (art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 36/2003).

### 9.3. Classificazione delle discariche

A fronte dei cinque tipi di discariche previsti e disciplinati dalla deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 di attuazione del d.P.R. n. 915/1982, il d.lgs. n. 36/2003 ne prevede e disciplina tre:

- a) discariche per rifiuti inerti;
- b) discariche per rifiuti non pericolosi;
- c) discariche per rifiuti pericolosi.

Col d.m. 3 agosto 2005 sono state in aggiunta previste le seguenti possibili sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi:

- a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;
- b) discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati;
- c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas (art. 7 del d.m.).

### 9.4. Rifiuti non ammessi in discarica

L’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 36/2003 contiene l’elenco dei rifiuti per i quali (immediatamente o dalle date ivi espressamente indicate, salvo il periodo transitorio per le discariche esistenti) non è consentibile lo smaltimento in discarica, nemmeno in discarica per rifiuti pericolosi.

In base a tale norma non sono comunque ammessi in discarica:

- a) rifiuti allo stato liquido;
- b) rifiuti classificati come esplosivi (H1), comburenti (H2) e infiammabili (H3-A e H3-B), ai sensi dell’allegato I al d.lgs. n. 22 del 1997;
- c) rifiuti contenenti una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale  $\geq 1\%$ ;
- d) rifiuti contenenti una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale  $> 5\%$ ;
- e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo – categoria di rischio H9 ai sensi dell’allegato I al d.lgs. n. 22 del 1997 e ai sensi del d.m. 26 giugno 2000, n. 219;
- f) rifiuti che rientrano nella categoria 14 dell’allegato G1 al d.lgs. n. 22 del 1997;
- g) rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai sensi del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 174,

e per prodotti fitosanitari come definiti dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 194;

- h) materiale specifico a rischio di cui al d.m. 29 settembre 2000, e successive modificazioni, e materiali ad alto rischio disciplinati dal d.lgs. 14 dicembre 1992, n. 508 (si veda ora il regolamento (CE) n. 1774/2002), comprese le proteine animali e i grassi fusi da essi derivati;
- i) rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB come definiti dal d.lgs. 22 maggio 1999, n. 209, in quantità superiore a 50 ppm;
- l) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantità superiore a 10 ppb;
- m) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantità superiore al 0,5 % in peso riferito al materiale di supporto;
- n) rifiuti che contengono sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e sull'ambiente non siano noti;
- o) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi gli pneumatici usati come materiale di ingegneria e gli pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1400 mm;
- p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 1/1/2011 (salvo ulteriore rinvio).

### 9.5. Autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio

Per quanto riguarda il sistema autorizzatorio, il d.lgs. n. 36/2003, come s'è già avuto modo di accennare, contiene ampio rinvio a quanto in via generale previsto per tutti gli impianti di recupero e di smaltimento, all'epoca, dal d.lgs. n. 22/1997, ossia agli artt. 27 e 28 di detto d.lgs., salvo introdurre alcune specificazioni, integrazioni e varianti.

In particolare

- l'art. 8 specifica i contenuti "ulteriori" della domanda di autorizzazione;
- l'art. 9 sancisce le condizioni "specifiche" cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione;
- l'art. 10 precisa i contenuti che l'autorizzazione deve possedere «*ove non [già] previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1999*».

Ovviamente, tutti i rinvii agli artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 22/1997 si intendono oggi fatti agli artt. 208 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006, salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del d.lgs. n. 59/2005 con l'assoggettamento alla nuova "autorizzazione integrata ambientale", dalla quale in pratica restano escluse solo le discariche per inerti (essendo un'ipotesi quasi irrealistica quella di discariche per sole 10 tonnellate al giorno), fermo restando che i requisiti tecnici per il rilascio anche della "autorizzazione integrata ambientale" restano quelli stabiliti dal d.lgs. n. 36/2003 e relative norme di attuazione (art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 59/2005: «*Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente decreto, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente decreto se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36*»).

### 9.6. Criteri, condizioni e limiti di ammissione dei rifiuti in discarica

I rifiuti possono – *di norma* – essere smaltiti in discarica solo dopo trattamento, venendo a tal fine considerati "trattamenti" tutti «*i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza*» (comma 1, lett. h), dell'art. 2 del d.lgs. n. 36/2003, che contiene le definizioni "inedite" e quindi valide solo «*ai fini del presente decreto*»).

In deroga a tale regola generale, possono continuare ad essere smaltiti direttamente:

- a) i rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente ed economicamente fattibile;
- b) i rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, ossia che non riduce la quantità dei rifiuti, né i rischi per la salute umana e l'ambiente, né risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati per lo smaltimento in discarica.

Ciò posto, il d.lgs. n. 36/2003, dopo aver fissato alcuni criteri generali per la determinazione delle tipologie di rifiuti smaltibili nei tre tipi di discarica (art. 7, commi 2, 3 e 4) rinvia ad apposito decreto ministeriale – dapprima emanato in data 13 marzo 2003 e poi sostituito in data 3 agosto 2005 – la concreta determinazione dei «*criteri di ammissione in discarica*» (art. 7, comma 5).

#### 9.6.1. Rifiuti smaltibili in discariche per rifiuti inerti

Nelle discariche per inerti possono essere smaltiti i rifiuti inerti di cui all'art. 5, comma 1, del d.m. 3 agosto 2005 (art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 36/2003, che rinvia alla «*normativa vigente*» e quindi al citato d.m. di attuazione del medesimo d.lgs.), salvo ricorrano le condizioni "impeditive" di cui al comma 2 del medesimo art. 5. In sostanza quindi possono essere smaltiti in discariche per inerti:

- a) i rifiuti elencati nella tabella 1 del medesimo art. 5, senza necessità di alcun accertamento analitico;

b) i rifiuti che:

- sottoposti ad apposito test di cessione, presentino un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 2 e
- non contengano contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate nella tabella 3 (ed anche queste due tabelle sono riportate in calce all'art. 5 del d.m.).

È comunque vietato smaltire in discarica per inerti rifiuti che contengano o siano contaminati:

- da PCB come definiti dal d.lgs. n. 209/1999 in concentrazione superiore a 1 mg/kg;
- da altre sostanze in concentrazioni superiori ai limiti fissati per i siti ad uso commerciale ed industriale.

TABELLA 1 – Rifiuti smaltibili in discarica di rifiuti inerti senza previa caratterizzazione		
Codice	Descrizione	Restrizioni
10 03	11 Scarti di materiali in fibra a base di vetro (**)	Solo se privi di leganti organici
15 07	01 Imballaggi in vetro	
17 01	01 Cemento	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 02	01 Mattoni	
17 03	01 Mattonelle e ceramiche	
17 07	01 Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	
17 02	02 Vetro	
17 04	05 Terre e rocce (***)	Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati
19 05	12 Vetro	
20 02	01 Vetro	Solamente vetro raccolto separatamente
20 02	02 Terre e rocce	Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba

\*) Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc, ed i rifiuti di cui al codice 17.09.04. L'origine dei rifiuti deve essere nota.

- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.
- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.

\*\*\*) Inclusi i rifiuti di cui al codice 01.04.13.

TABELLA 2 – Limiti di concentrazione nell'eluato per le discariche per rifiuti inerti					
Componente	L/S = 10 l/kg mg/l	Componente	L/S = 10 l/kg mg/l	Componente	L/S = 10 l/kg mg/l
As	0,05	Mo	0,05	Cloruri	80
Ba	2	Ni	0,04	Fluoruri	1
Cd	0,004	Pb	0,05	Solfati	100 (*)
Cr	0,05	Sb	0,006	Indice fenolo	0,1
Cu	0,2	Se	0,01	DOC (**)	50
Hg	0,001	Zn	0,4	TDS (***)	400

\*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il solfato, possono ancora essere considerati

conformi ai criteri di ammissibilità se l'eluato non supera il valore di 600 mg/l come Co se L/S = 10 l/kg.

\*\* ) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai test con una proporzione liquido/solido L/S = 10 l/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 50 mg/l. (E' disponibile un metodo in corso di sperimentazione basato sulla norma prEN 14429).

\*\*\* ) È possibile servirsi dei valori per il TDS (Solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro.

TABELLA 3 – Limiti di accettabilità per i composti organici in discariche per rifiuti inerti		
Parametri	Valore – mg/kg	*) Tale parametro si riferisce alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri rifiuti chimicamente inerti. Per i terreni l'autorità competente può accettare un valore limite più elevato, purché si raggiunga il valore di 500 mg/kg per il carbonio organico disciolto a pH 7 (DOC7).
TOC *	30000 (*)	
BTEX	6	
Olio minerale (da C10 a C40)	500	

### 9.6.2. Rifiuti smaltibili in discariche per rifiuti non pericolosi (a regime)

Fatte salve le disposizioni transitorie, nelle discariche per rifiuti non pericolosi possono essere smaltiti (art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 36/2003 ed art. 6 del d.m. 3 agosto 2005):

- i rifiuti urbani non pericolosi;
- i rifiuti non pericolosi individuati con ulteriore decreto del Ministro dell'ambiente (da emanarsi);
- i rifiuti non pericolosi aventi una concentrazione di sostanza secca non inferiore a 25% e che sottoposti ad apposito test di cessione presentino un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5 (in calce all'art. 6 del d.m. 3 agosto 2005);
- i rifiuti pericolosi stabili non reattivi a condizione che:
  - a) sottoposti a test di cessione presentino un eluato conforme alle concentrazioni fissate in detta tabella 5;
  - b) abbiano una concentrazione in carbonio organico totale non superiore al 5% con riferimento alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri composti non biodegradabili;
  - c) abbiano pH non inferiore a 6 e concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25%;
  - d) non vengano depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili;
- i rifiuti contenenti fibre minerali artificiali, indipendentemente dalla loro classificazione;
- i materiali non pericolosi a base di gesso, purché non depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili;
- i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.

Sempre fatte salve le disposizioni transitorie, è comunque vietato conferire in discarica per non pericolosi rifiuti che contengano:

- a) PCB, come definiti dal d.lgs. n. 209/1999, in concentrazione superiore a 10 mg/kg;
- b) diossine o furani in concentrazioni superiori 0,002 mg/kg;
- c) sostanze classificate cancerogene in concentrazione superiore a 1/10 delle rispettive concentrazioni limite di cui al punto 4 dell'introduzione all'allegato D alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 (limiti per la classificazione dei rifiuti pericolosi), con una sommatoria massima per tutti i diversi composti pari allo 0,1%.

TABELLA 5 – Limiti di concentrazione nell'eluato per le discariche per rifiuti non pericolosi				
Componente	L/S = 10 l/kg mg/l	Componente	L/S = 10 l/kg mg/l	*) Le analisi di tali parametri sono disposte dall'autorità territorialmente competente esclusivamente qualora la provenienza del rifiuto possa determinare il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.
As	0,2	Cloruri	1500	
Ba	10	Fluoruri	15	
Cd	0,02	Cianuri	0,5	
Cr totale	1	Solventi organici aromatici (*)	0,4	
Cu	5	Solventi organici azotati (*)	0,2	

				**))Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai test con una proporzione L/S = 10 l/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 80 mg/l (è disponibile un metodo in corso di sperimentazione basato sulla norma prEN 14429).
Mo	1	Pesticidi tot. non fosforati (*)	0,05	**))Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai test con una proporzione L/S = 10 l/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 80 mg/l (è disponibile un metodo in corso di sperimentazione basato sulla norma prEN 14429).
Ni	1	Pesticidi totali fosforati (*)	0,1	
Pb	1	Solfati	2000	
Sb	0,07	DOC (**)	80	
Se	0,05	TDS (***)	6000	
Zn	5			
				***)) È possibile servirsi dei valori per il TDS (solidi disciolti tot.) in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro.

### 9.6.3. Rifiuti smaltibili in discariche per rifiuti pericolosi (a regime)

Fatte salve le disposizioni transitorie, nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere smaltiti (art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 36/2003 ed art. 8 del d.m. 3 agosto 2005) rifiuti pericolosi che rispettino le seguenti condizioni:

- eluito conforme alle concentrazioni fissate in tabella 6 (in calce all'art. 8 medesimo);
- PCB, come definiti dal d.lgs. n. 209/1999, in concentrazione non superiore a 50 mg/kg;
- diossine o furani in concentrazioni non superiori 0,01 mg/kg;
- percentuale di sostanza secca sul tal quale non inferiore al 25 %;
- carbonio organico totale non superiore al 6% con riferimento alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri composti non biodegradabili.

TABELLA 6 – Limiti di concentrazione nell'eluato per le discariche per rifiuti pericolosi				
Componente	L/S = 10 l/kg mg/l	Componente	L/S = 10 l/kg mg/l	*) Le analisi di tali parametri sono disposte dall'autorità territorialmente competente qualora la provenienza del rifiuto possa determinare il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.  **))Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai test con una proporzione L/S = 10 l/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti
As	2,5	Cloruri	2500	
Ba	30	Fluoruri	50	
Cd	0,2	Cianuri	5	
Cr totale	7	Solventi organici aromatici (*)	4	
Cu	10	Solventi organici azotati (*)	2	
Hg	0,05	Solventi organici clorurati (*)	20	
Mo	3	Pesticidi tot. non fosforati (*)	0,5	
Ni	4	Pesticidi totali fosforati (*)	1	
Pb	5	Solfati	5000	
Sb	0,5	DOC (**)	100	
Se	0,7	TDS (***)	10000	

TABELLA 6 – Limiti di concentrazione nell'eluato per le discariche per rifiuti pericolosi			
Zn	20		<p>possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 100 mg/l (è disponibile un metodo in corso di sperimentazione basato sulla norma prEN 14429).</p> <p>***) È possibile servirsi dei valori per il TDS (solidi disciolti tot.) in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro.</p>

#### 9.6.4. Deroghe

In sede di autorizzazione possono essere fissati valori limite di accettabilità più elevati – ma non oltre il triplo – rispetto a quelli in via generale stabiliti. La deroga può essere concessa solo sulla base di una specifica valutazione di rischio, con particolare riguardo alle emissioni della discarica, che dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente e comunque non può riguardare alcuni parametri (art. 10 del d.m. 3 agosto 2005).

Anche per le discariche catalogate in una sottocategoria i criteri di accettabilità dei rifiuti possono essere in deroga a quelli in via generale stabiliti per le discariche per rifiuti non pericolosi. Per le discariche di sottocategoria, infatti, è espressamente previsto che «*I criteri [di ammissibilità dei rifiuti] sono stabiliti, caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri. A titolo esemplificativo e non esaustivo i parametri derogabili sono DOC, TOC e TDS*» (art. 7, comma 2, del d.m.).

#### 9.7. Piano di sorveglianza e controllo

Con il d.lgs. n. 36/2003 l'autorizzazione all'esercizio della discarica viene subordinata, tra l'altro, alla presentazione da parte dell'interessato di un proprio «*piano di sorveglianza e controllo, nel quale devono essere indicate tutte le misure necessarie per prevenire rischi d'incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post-operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all'ambiente*», che deve essere allegato alla domanda di autorizzazione (art. 8, comma 1, lett. i), del d.lgs.) e che deve essere esplicitamente approvato (successivo art. 10, comma 1, lett. e)).

I contenuti ed i criteri di esecuzione del piano di sorveglianza e controllo sono descritti nell'allegato 2, paragrafo 5, del d.lgs. n. 36/2003.

In particolare, il piano ha la finalità di garantire:

- a) che tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono state progettate in tutte le condizioni operative previste;
- b) che vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione;
- c) che venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti;
- d) che venga garantito l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione;
- e) che venga garantito l'accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai risultati delle campagne di monitoraggio.

Il controllo e la sorveglianza devono essere condotti «*avvalendosi di personale qualificato ed indipendente*» su:

- acque sotterranee;
- percolato;
- acque di drenaggio superficiale;
- gas di discarica;
- qualità dell'aria;
- parametri meteorologici;
- stato del corpo della discarica.

Per tenere sotto controllo la qualità delle acque sotterranee, condizione necessaria per poter intervenire tempestivamente a fronte di eventuali situazioni di inquinamento riconducibili alla discarica, debbono essere individuati punti di monitoraggio rappresentativi e significativi, anche in relazione all'estensione della discarica, e comunque in modo tale che siano presenti almeno un pozzo a monte (a distanza sufficiente dal sito per escludere influenze dirette) e due a valle, tenuto conto della direzione di falda.

Per le discariche dove sono smaltiti rifiuti biodegradabili e rifiuti contenenti sostanze che possono sviluppare gas o vapori deve essere previsto anche il monitoraggio delle emissioni gassose, sia convogliate che diffuse.

Nell'ambito del piano di sorveglianza e controllo, la morfologia della discarica, la volumetria occupata dai rifiuti e quella ancora disponibile per il deposito di rifiuti debbono essere oggetto di rilevazioni topografiche almeno semestrali.



## CAPITOLO 10

### INCENERITORI E COINCENERITORI

Il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, entrato in vigore il 30 luglio 2005, reca la «Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti».

Stando alla sua titolazione («Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti»), il d.lgs. n. 133/2005 parrebbe dover riguardare (solo) gli “inceneritori” propriamente intesi.

In realtà definisce, e disciplina, anche i “coinceneritori”, per giunta espressamente affermando che «il presente decreto si applica agli impianti [non solo] di incenerimento e [quindi, ma anche] di coincenerimento» (art. 1, comma 1).

Essendo il d.lgs. n. 133/2005 successivo al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» è con lo stesso coordinato – contiene cioè le necessarie norme di collegamento – in considerazione del fatto che, ferme restando le disposizioni specifiche nello stesso contenute, alcuni inceneritori non sono autorizzati secondo il procedimento amministrativo in esso previsto, ma sono sottoposti alla “autorizzazione integrata ambientale” per l'appunto già introdotta da detto d.lgs. n. 59/2005.

Per completezza si ricorda che sono sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale (ma non per ciò sottratti a tutte le disposizioni di cui al d.lgs. n. 133/2005):

- gli inceneritori di rifiuti pericolosi con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno;
- gli impianti di recupero di rifiuti pericolosi tramite utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno;
- gli inceneritori di rifiuti urbani con capacità superiore a 3 tonnellate ora.

Recentemente il d.lgs. n. 46/2014 recante «Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)» ha inserito e il titolo III-bis «Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti» nella parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 che recepisce, modificandolo, il d.lgs. n. 133/05, la cui abrogazione avverrà a partire dal 1 gennaio 2016. È inoltre previsto un periodo di adeguamento alle disposizioni del titolo III-bis per gli impianti esistenti che scadrà il 10 gennaio 2016.

Il nuovo titolo inseritodefinisce le misure e le procedure atte a prevenire oppure, qualora non sia possibile, a ridurre gli effetti negativi delle attività di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, ed in particolare le emissioni delle suddette attività nell'aria, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee, al fine di conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di tutela della salute umana.

Nello specifico presente titolo disciplina:

- a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;
- b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;
- c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti.

Per inceneritore, o impianto di incenerimento, si intende:

« qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione, attraverso l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite.»,

essendo poi precisato che:

- «sono compresi in questa definizione l'incenerimento ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite» e che
- «la definizione include il sito e tutte le linee di incenerimento, nonché i luoghi di ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento, i luoghi di stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione in rifiuti, in combustibile ausiliario e in aria di combustione, le caldaie, le installazioni di trattamento o stoccaggio in loco dei residui e delle acque reflue, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle operazioni di incenerimento, di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento ».

Nella definizione data va in particolare sottolineato come l'inceneritore sia comunque caratterizzato dalla finalità di “smaltimento”, essendo l'eventuale recupero un “accessorio”:

- l'incenerimento è un'operazione di smaltimento;
- gli inceneritori sono impianti di smaltimento.

Per coinceneritore, o impianto di coincenerimento, si intende:

*«qualsiasi unità tecnica, fissa o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento, mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite»*

con la precisazione che:

*«la definizione include : il sito e l'intero impianto, compresi le linee di coincenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di coincenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di coincenerimento»*,

ma fermo restando che:

*«se il coincenerimento dei rifiuti avviene in modo che la funzione principale dell'impianto non consista nella produzione di energia o di materiali, bensì nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei rifiuti, l'impianto è considerato un impianto di incenerimento»*.

Ne segue che:

- il coincenerimento può essere:
  - sia un'operazione di recupero: *“utilizzo di rifiuti come combustibile normale o accessorio”* in impianti di produzione industriale (si veda il punto R1 dell'allegato C alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 che annovera tra le *«operazioni di recupero»* dei rifiuti la loro *«utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia»*),
  - sia un'operazione di smaltimento: *“trattamento termico ai fini dello smaltimento”* non in un impianto *“dedicato”*, ma in un impianto la cui funzione principale consista nella produzione di energia o di materiali senza o alcun apporto positivo derivante dal *“trattamento termico”* dei rifiuti, che pertanto non vengono *“utilizzati”*, ma solo *“smaltiti”*;
- i coinceneritori (anche se occasionalmente utilizzati per smaltire rifiuti) sono comunque normali impianti industriali, avendo come funzione principale la produzione di energia o di materiali e non il trattamento termico ai fini dello smaltimento.

Sono esclusi dal campo di applicazione del titolo III-bis gli impianti (ovviamente di incenerimento o coincenerimento) che trattano *“esclusivamente”* i seguenti rifiuti:

- 1) rifiuti vegetali da attività agricole e forestali;
- 2) rifiuti vegetali da industrie alimentari di trasformazione, se l'energia termica generata è recuperata;
- 3) rifiuti vegetali fibrosi dalla produzione della pasta di carta grezza e dalla relativa produzione di carta, se il coincenerimento viene effettuato nel luogo di produzione e l'energia termica generata è recuperata;
- 4) rifiuti di legno, esclusi quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti ed i rifiuti pericolosi;
- 5) rifiuti di sughero;
- 6) rifiuti radioattivi;
- 7) corpi interi o parti di animali, non destinati al consumo umano, di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1774/2002; restano assoggettati al d.lgs. n. 133/2005 gli impianti che trattano prodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002;
- 8) rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas negli impianti offshore e inceneriti a bordo di questi ultimi.

Sono esclusi dal campo di applicazione del d.lgs. n. 133/2005 anche gli impianti sperimentali che trattano meno di 50 tonnellate di rifiuti all'anno.

Novità del d.lgs. n. 46/2014 è l'esclusione dal campo di applicazione del titolo III-bis degli *«impianti di gassificazione o di pirolisi, se i gas prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti sono purificati in misura tale da non costituire più rifiuti prima del loro incenerimento e da poter provocare emissioni non superiori a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale»*